

RESOCONTO STENOGRAFICO

141.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	14047	FELISETTI LUIGI DINO (PSI), <i>Relatore per la IV Commissione</i>	14052, 14067
Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede legislativa	14048	GASPARI REMO, <i>Ministro senza portafoglio</i>	14055
Disegni di legge:		LEGA SILVIO (DC), <i>Relatore per la I Commissione</i>	14049
(Annunzio)	14047	LODA FRANCESCO (PCI)	14076
(Approvazione in Commissione)	14075	MACALUSO ANTONINO (MSI-DN)	14055
Disegno di legge (Seguito della discussione):		MACIS FRANCESCO (PCI)	14059, 14064
Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati (approvato dal Senato) (1677).		RUSSO FRANCO (DP)	14066
PRESIDENTE 14049, 14052, 14055, 14056, 14059, 14064, 14066, 14071, 14076, 14081		TASSI CARLO (MSI-DN)	14071
CIFARELLI MICHELE (PRI)	14056	Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
		Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei con-	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

PAG.	PAG.
fronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979 (747).	
PRESIDENTE 14081, 14083, 14084, 14090, 14091, 14093, 14094	
BOSI MARAMOTTI GIOVANNA (PCI) 14091	
CODRIGNANI GIANCARLA (Sin. Ind.) 14084	
FERRARINI GIULIO (PSI) 14090	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14084, 14094	
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14093	
TREBBI IVANNE (PCI), <i>Relatore</i> 14081, 14083	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63 ^a , della 64 ^a e della 65 ^a sessione della Conferenza generale (749).	
PRESIDENTE 14095	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14095	
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14095	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982 (538).	
PRESIDENTE 14096	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14097	
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14096	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982 (650).	
PRESIDENTE 14097	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14097	
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14097	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980 (651).	
PRESIDENTE 14098	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14098	
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14098	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 (780).	
PRESIDENTE 14099	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14099	
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14099	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedriate, firmata a Berna il 12 giugno 1981 (772).	
PRESIDENTE 14100	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14100	
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14100	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978 (840).	
PRESIDENTE 14101	
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14101	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

PAG.	PAG.		
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i>	14101	Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):		Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979 (1111).	
Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982 (652).		PRESIDENTE	14105, 14106
PRESIDENTE	14102	FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14106
FRRARI MARTE (PSI), <i>Relatore</i>	14102	LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i>	14106
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14102	Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):		S. 171 — Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal Protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979 (<i>approvato dal Senato</i>) (1255).	
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981 (973).		PRESIDENTE	1406, 14107
PRESIDENTE	14103	FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14107
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14103	LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i>	14106
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i>	14103	Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):		S. 172 — Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968 (<i>approvato dal Senato</i>) (1256).	
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976 (970).		PRESIDENTE	14107
PRESIDENTE	14103, 14104	FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14107
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14104	LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i>	14107
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i>	14104	Disegno di legge di ratifica (Discussione):	
Disegno di legge di ratifica (Discussione):		Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983 (1128).	
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (971).		PRESIDENTE	14108
PRESIDENTE	14105		
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	14105		
LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i>	14105		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

PAG.	PAG.
FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14108 FERRARI MARTE (PSI), <i>Relatore</i> 14108	FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14110 LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14110
Disegno di legge di ratifica (Discussione): Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 (972).	Proposte di legge: (Annunzio) 14047 (Ritiro) 14047 (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 14048
PRESIDENTE 14109 FIORET MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 14109 LA MALFA GIORGIO (PRI), <i>Presidente della Commissione</i> 14109	Interrogazioni, interpellanze e mozioni: (Annunzio) 14112
Disegno di legge di ratifica (Discussione): Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983 (1227).	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 30 maggio-7 giugno 1984 (Approvazione). PRESIDENTE 14069 SPAGNOLI UGO (PCI) 14070
PRESIDENTE 14109, 14110	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio: (Annunzio) 14048
	Per la discussione di mozioni: PRESIDENTE 14111 BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>) 14112
	Ordine del giorno della seduta di domani 14112

La seduta comincia alle 16,30.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Astori, Azzaro, Bonalumi, Corder, Costa, Lo Bello, Martinnazzoli, Pasqualin, Patria, Perrone, Sanese, Silvestri, Sullo e Tremaglia sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 28 maggio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE CARLI: «Norme transitorie per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo del personale della carriera direttiva, nonché nel ruolo del personale civile degli istituti di prevenzione e pena» (1755);

FIORI: «Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità per il definitivo riassetto giuridico ed econo-

mico della normativa in materia di pensioni di guerra» (1756);

FOSCHI: «Trattamento di quiescenza del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, trasferito alle regioni» (1757).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cazora ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

CAZORA: «Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, concernente modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati» (1516).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 28 maggio 1984 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

«Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione» (1758);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

dal Ministro delle finanze:

«Abrogazione dell'articolo 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, recante misure urgenti in materia tributaria» (1759).

«Modificazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e prestazioni di taluni beni e servizi nel settore edilizio» (1760);

dal Ministro degli affari esteri:

«Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema 'casa e ambiente — scienza e tecnologia al servizio dell'uomo' e di Vancouver (1986) sul tema 'I trasporti e le telecomunicazioni'» (1761).

Saranno stampati e distribuiti.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere a giudizio.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro i deputati Abbatangelo, Almirante, Manna, Mazzone e Parlato, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dalla legge 4 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 109).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Assegnazione di disegni di legge alle Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo che i seguenti disegni di legge

siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

X Commissione (Trasporti):

S. 638. — «Proroga al 30 giugno 1984, con modifiche, delle leggi n. 598, 599 e n. 600 del 14 agosto 1982, in materia di provvidenze per le riparazioni navali, per l'industria cantieristica navale e per la demolizione del naviglio vetusto» (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (1735) (*con parere della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

S. 565. — «Interventi a sostegno dell'agricoltura» (*approvato dal Senato*) (1736) (*con parere della I, della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la XIV Commissione permanente (Sanità) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

POGGIOLINI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie» (668).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 554. — Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati (approvato dal Senato) (1677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Informo la Camera che il presidente del gruppo parlamentare comunista ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che in una precedente seduta le Commissioni sono state autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la I Commissione, onorevole Lega, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SILVIO LEGA, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi abbiamo all'esame questo disegno di legge, già approvato dal Senato, sul trattamento economico dei magistrati; esso si pone l'obiettivo di regolare ed armonizzare il trattamento economico dei magistrati, chiudendo il contenzioso apertosi a seguito di ricorsi presentati da circa trecento magistrati e che si era chiuso con una sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Il disegno di legge persegue questi due assunti ed intende soprattutto regolare tutta la materia riguardante il trattamento economico dei magistrati, partendo dall'esistenza di questo contenzioso e dalla necessità di sanare la situazione pregressa per poter giungere, con una nuova normativa, ad un trattamento diverso della posizione dei magistrati stessi.

I problemi sollevati dalla sentenza del Consiglio di Stato erano di due tipi. Tale sentenza prevedeva in primo luogo l'estensione della indennità di rischio, poi trasformata in indennità di funzione,

non soltanto alla magistratura ordinaria, ma a tutti gli altri ordini; nel contempo prevedeva l'ampliamento degli scatti di anzianità per i gradi successivi di carriera non soltanto ai magistrati amministrativi, ma anche a quelli degli altri ordini giudiziari. Il disegno di legge voleva in qualche modo regolare anche questa materia, e lo faceva in un modo che poteva essere discutibile: infatti in Commissione noi stessi avevamo sollevato alcune problematiche sul modo usato dal disegno di legge per regolare questo contenzioso. Infatti questo disegno di legge si componeva di una prima parte (soprattutto l'articolo 1) che voleva essere interpretativa di due leggi su cui si basavano i presupposti della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto. Una di queste leggi era quella del 27 febbraio 1981 che riguardava l'istituzione dell'indennità di rischio a favore dei magistrati ordinari, l'altra era la legge n. 97 dell'aprile 1979, che riguardava l'estendibilità degli scatti figurativi.

L'interpretazione che il disegno di legge pervenutoci dal Senato dava di queste due leggi era riduttiva, cioè non nel senso in cui le interpretava la sentenza del Consiglio di Stato, non ammettendo la possibilità di estendere quei due benefici agli altri ordini della magistratura.

Il disegno di legge si componeva poi di una seconda parte, nella quale si definiva il nuovo assetto dello stipendio dei magistrati, che veniva retroattivamente portato, per l'indennità di rischio o di funzione, come la vogliamo chiamare, al 1° gennaio 1983, mentre la retroattività per gli scatti di anzianità era portata al 1° luglio 1983. L'altro elemento interessante di questo nuovo trattamento normativo dei magistrati era quello previsto dall'articolo 7, che era già stato corretto rispetto al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, e si riferiva alla ridefinizione del paniere di riferimento per calcolare gli scatti successivi, rispetto ai benefici che godevano alcune categorie dello Stato e del parastato.

La terza parte di questo disegno di

legge regolava il contenzioso che si era venuto a creare sino a quel momento.

È chiaro che interpretando con l'articolo 1, come abbiamo visto prima, le due disposizioni legislative relative all'estensione della indennità di rischio e degli scatti figurativi, si giungeva a dover regolare i giudizi in corso, che, tra l'altro, riguardavano una parte notevole di magistrati; ed allora l'articolo 10 prevedeva, a questo riguardo, l'estinzione dei giudizi in corso e la compensazione delle spese.

Quando questo disegno di legge giunse all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera, noi esprimemmo alcune perplessità, soprattutto su questo articolo 10, rispetto alla costituzionalità di una norma del genere, che voleva estinguere i giudizi in corso, nonché rispetto all'opportunità di agire in un modo siffatto verso questa categoria. Tali obiezioni, che avevamo già mosso in Commissione, vennero sollevate anche ad altri livelli di potere dello Stato, finché è intervenuta una mediazione del Presidente della Repubblica, che si è poi rivolto anche al Governo, il quale, proprio sulla falsariga tracciata nelle Commissioni riunite, ha presentato una serie di emendamenti che tendevano a migliorare questo disegno di legge, nel senso di recuperare i profili di perplessità che esso aveva suscitato nelle Commissioni.

Si è così arrivati alla presentazione di questi emendamenti da parte del Governo, che sono praticamente sostitutivi dell'intero disegno di legge, ma che più che altro tendono a correggere quello che era stato un intervento discutibile sul giudicato del Consiglio di Stato. Di fronte a questi emendamenti le Commissioni hanno lungamente discusso e si è poi arrivati in Assemblea, ma siccome non si era avuto il tempo necessario per approfondire tutta questa complessa materia si è ottenuto, la settimana scorsa, un rinvio della discussione in Assemblea che ha consentito anche questa mattina l'esame degli emendamenti del Governo da parte del Comitato dei nove, che ha espresso al riguardo un giudizio complessivamente positivo. Io citerò brevemente alcuni dei

punti più significativi di questi emendamenti, proprio per far vedere come, in linea con i suggerimenti dati, noi possiamo oggi valutare positivamente il complesso di norme presentato dal Governo.

Il lavoro delle Commissioni riunite di questa mattina è stato particolarmente complicato: gli emendamenti si riferiscono infatti in parte al vecchio testo approvato dal Senato e in parte, sotto forma di subemendamenti, agli emendamenti presentati dal Governo.

Il dato sostanziale degli emendamenti presentati dal Governo, che costituiscono il corpo di questo nuovo testo è innanzitutto il riconoscimento sostanziale del dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato. Questi emendamenti, cioè, riconoscono sia l'indennità di rischio (o di funzione che sia), sia gli scatti figurativi, non soltanto ai magistrati ricorrenti, ma anche a tutti i magistrati che si trovino in analoghe condizioni. Si tratta, quindi, di una azione normativa che estende gli effetti di questa sentenza a tutte le fasce di magistrati interessati. Sono esclusi tutti gli effetti accessori della sentenza; quindi, la ricapitalizzazione degli interessi non viene riconosciuta né ai magistrati ricorrenti né, evidentemente, a tutti gli altri magistrati che si trovino nelle stesse condizioni.

A me pare che questo sia un dato importante, perché ci consente per molta parte di superare, per lo meno in via sostanziale, i motivi di preoccupazione che la stessa Commissione ed anche il Presidente della Repubblica hanno fatto presente al Governo, con la conseguente assunzione da parte del Governo, dell'onere di sanare questa situazione.

Un altro elemento, direttamente connesso al precedente, è la eliminazione dell'articolo 1 del testo del Senato, che voleva essere un'interpretazione autentica delle leggi su cui si basava la sentenza del Consiglio di Stato. Quindi, tolto l'articolo 1, non si ha più una legge interpretativa di leggi precedenti, ma si ha semplicemente il recepimento sostanziale di quanto asserito nella sentenza del Consiglio di Stato.

In terzo luogo, sono state eliminate anche quelle perplessità che potevano esistere in molti colleghi in merito a una situazione in cui il potere giurisdizionale pareva regalare autonomamente la complessa materia in esame, relegando il potere legislativo ad una funzione quasi sussidiaria. Con questo disegno di legge, mi pare, invece, che il Governo (ed il Parlamento, se lo approverà) abbia ribadito la funzione primaria del potere legislativo, anche in questo difficile e contestantissimo campo.

Rispetto agli emendamenti del Governo, gli stessi relatori ed altri colleghi hanno proposto alcuni suggerimenti migliorativi, soprattutto per quanto riguarda la struttura del testo: in particolare, in merito all'articolo 10, riguardante i principi generali stabiliti nella sentenza del Consiglio di Stato, si è proposta una più attenta specificazione del criterio di recezione di tali principi generali. E mi pare che il Governo abbia dichiarato la sua disponibilità a presentare un emendamento in linea con questa nostra richiesta. Analogamente, su altri punti c'è una disponibilità del Governo per alcune modifiche migliorative del testo presentato dal Governo stesso.

Rimane ancora aperto il problema dell'articolo 7. Come ho detto prima, si tratta dell'articolo che prevede la riduzione delle categorie che entrano nel paniere per il calcolo degli scatti di miglioramento. È stato presentato un emendamento che chiede il congelamento di questo calcolo per l'anno 1985, cercando di raffreddare, come si fa per tante altre categorie, gli aumenti di stipendio dei magistrati. Rimane, però, un discorso aperto, che probabilmente affronteremo nel corso dell'esame degli emendamenti. Il problema è se questo emendamento debba essere considerato sostitutivo dell'articolo 7 o se esso possa convivere con tale articolo.

Infine, nel corso della discussione, sono emersi altri due problemi. Il primo, mi pare sollevato da alcuni colleghi della sinistra, è quello della abolizione della giurisdizione domestica. In tal senso è stato

proposto un articolo aggiuntivo all'articolo 10, che si occupa appunto dell'abolizione della giurisdizione domestica. Su di esso le Commissioni si sono pronunciate favorevolmente all'unanimità, pur rilevando che non era quella la sede più adatta per risolvere tale problema. Comunque è parso importante affermare, anche in questa legge, il principio che tale giurisdizione va rivista, dato che essa è stata sicuramente una causa non secondaria del contenzioso che si è prodotto in materia, per il quale il Parlamento si trova oggi a dover fare una operazione abbastanza difficile di sanatoria delle situazioni pregresse e di individuazione di situazioni nuove.

Prima di concludere, vorrei soffermarmi sul problema dell'aggancio dell'indennità parlamentare al trattamento dei magistrati. Su questo punto tornerà più dettagliatamente l'onorevole Felisetti, ma vorrei ugualmente esprimere la mia opinione. Le indennità — accessorie — che ci accingiamo a regolare con questo disegno di legge non rientrano già oggi nel computo dell'aumento dell'indennità parlamentare, né per la parte che riguarda gli scatti di anzianità, né per la parte che riguarda la specifica indennità di funzione e di rischio. Quindi la norma proposta nel contesto di questo disegno di legge rischia di essere inutile (perché non ci sarebbe l'aggancio a questo aumento) o addirittura pericolosa, stabilendo un principio, che vale anche per il futuro, di sganciamento del trattamento dei parlamentari da quello dei magistrati, che tra l'altro non ci pare negli auspici di coloro che hanno proposto questo emendamento. Si potrebbe pertanto trasformarlo, come è stato suggerito da più parti, in una raccomandazione all'Ufficio di Presidenza che, in un'ultima analisi, è l'organo a cui spetta di deliberare in materia.

Mi pare dunque di poter dire che questo complesso di emendamenti proposti dal Governo, ulteriormente migliorabili sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale, risponda in sostanza all'esigenza, già espressa nelle

Commissioni riunite di dar vita ad un testo il più completo possibile, che sia in grado di sanare le situazioni pregresse e, al contempo, di ristabilire con chiarezza la potestà normativa del parlamento sull'importante tema del trattamento economico dei magistrati. Mi pare che questi due assunti siano sostanzialmente acquisiti negli emendamenti proposti dal Governo. C'è oggi la possibilità di arrivare ad una definizione di tutta questa complessa materia, superando anche difficoltà che, fino a questo momento, hanno caratterizzato i rapporti tra i vari poteri dello Stato, non toccando l'equilibrio dei poteri né il significato della giurisdizione che si è manifestata fino a questo momento e ribadendo la potestà normativa del Parlamento.

Se la Camera vorrà approvare questo disegno di legge con gli emendamenti presentati dal Governo e con quelli del Comitato dei nove, riusciremo, io penso, ad uscire da questa difficile vicenda nel modo migliore possibile (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il relatore per la IV Commissione, onorevole Felisetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LUIGI DINO FELISETTI, Relatore per la IV Commissione. Mentre ascoltavo il collega Lega, mi veniva fatto di pensare a vicende analoghe, perché questa, colleghi, è materia che scotta; ed allora le cose vanno dette con chiarezza.

Ricordo le discussioni che facemmo sui magistrati nel 1979 e quelle che facemmo, nuovamente, nel 1981: mi riferisco alle due leggi istitutive e regolatrici degli stessi benefici economici dei quali ci interessiamo con il provvedimento oggi in discussione.

Mentre pensavo a tutte queste cose, mi veniva fatto di riandare ad un posto piuttosto recesso nella mia memoria, ad un ricordo quasi scolastico. Questa materia relativa alla categoria dei magistrati, infatti, ha sempre rappresentato, presso tutti i popoli e le civiltà, un argomento di particolare delicatezza. Ed ecco il ricordo

lontano: Platone nella *Repubblica* risolveva la questione affermando che i magistrati dovrebbero essere cittadini senza moglie, senza proprietà, senza alcun agguancio con il concreto, ma messi al di sopra di ogni possibilità di tentazione e di minaccia alla loro indipendenza, attraverso una condizione di totale estraneità ai problemi economici, il che significa di totale tranquillità economica.

Noi non siamo più a quell'epoca, collega Pochetti, e però il problema esiste ancora. Vorrei dire, con molta franchezza e con molto impegno, che il travaglio attraversa tutti i nostri gruppi, vano essendo il negare che esistono posizioni di compattezza rispetto ad un argomento di questo tipo. E dunque, come ha già detto il collega, potremo affrontare bene l'intera discussione, dalla quale tuttavia non usciremo mai con l'ottimo della soluzione, poiché vi sono problemi che per la loro natura presentano un contenuto di conflittualità permanente, anche a causa del confronto con altre categorie che quei problemi suscitano, ove li si impostino in un certo modo. Potremo però risolvere, dicevo, problemi di questo genere, che implicano una grande valutazione di poteri autonomi ed indipendenti nell'ambito dello Stato, ai quali tale qualificazione va riconosciuta e conservata (non perché gliela riconosciamo noi, ma perché gliela riconosce la Costituzione) anche attraverso discipline del tipo che ho detto e che non sono affatto secondarie, dal momento che cadono nel concreto. Secondo me, nella discussione sulle linee generali passeremo in seguito ai problemi specifici, la questione potrebbe essere risolta attraverso quattro brevissimi argomenti da portare alla riflessione di tutti i colleghi.

Gli argomenti sono i seguenti: riflessione, nel migliore dei modi e nel tempo più breve, su una condizione di conflittualità tra poteri, la cui esistenza sarebbe assolutamente inutile, anzi pericoloso, negare. Questa conflittualità esiste e noi non arriveremo ad una soluzione valida, come organo che conserva il primato delle indicazioni e delle decisioni da prendere (parlo del legislativo), ove ci mettessimo a

fare la storia, per conto nostro, dei nostri ritardi, a chiunque imputabili, sulla materia in esame.

Ricordo incidentalmente che della questione della estensione della indennità di funzione e della perequazione del trattamento economico tra tutte le categorie dei magistrati si è cominciato a parlare nel 1969, per proseguire nel 1971 e negli anni successivi. Ne riparlammo, in particolare, in occasione della legge n. 97 del 1979, e della legge n. 27 del 1981 senza tuttavia arrivare mai ad una soluzione. Dunque, non v'è meraviglia se oggi vengono al pettine problemi antichi, problemi sui quali in passato abbiamo cercato di scivolare, senza giungere, dicevo, ad una soluzione; cosicché adesso ce li ritroviamo tutti quanti presenti.

Ancora: conflitto che nasce da questi nostri ritardi ma anche da una pagina che io considero non bella, non tanto sul piano del diritto, se si vuole, quanto sul piano del messaggio all'esterno. Mi riferisco a quanto accennava il collega quando parlava della giurisdizione domestica e del modo con il quale si risolvono, all'interno della magistratura, problemi che sono di tutta la magistratura, con pronunce che poi costituiscono monumenti che è difficile ignorare. Perciò, secondo me, l'indagine sulle colpe degli uni e degli altri, tenuto conto che non è possibile un colloquio a parità di condizioni con chi in questa sede non può interloquire, è un aspetto che va superato alla svelta, perché porterebbe a ritardi che, in una situazione estremamente delicata, altro non potrebbero recare se non ulteriore nocimento; poniamoci invece sulla strada della soluzione di questi problemi, sulla base di proposte eque ed equilibrate.

A questo punto, secondo me, si pone il secondo argomento, il secondo dei quattro pilastri che reggono questo nostro tavolo, che deve stare in piedi ed essere equilibrato: quello dell'equiparazione di trattamento. Mi sembra di poter dire — e se qualcuno ha una opinione diversa lo dica, perché su questo punto credo che, o tacendo o affermando, infine

si sia tutti d'accordo — che per quanto attiene all'equiparazione di trattamento, da oggi in poi, attraverso l'incrocio-scambio delle due indennità (cioè con l'estensione ai magistrati amministrativi dell'indennità di funzione oggi attribuita in base alla legge del 1981, ai magistrati ordinari, e con l'estensione alla magistratura ordinaria degli scatti privilegiati oggi riconosciuti ai magistrati amministrativi), per quanto attiene a questo che è l'argomento di fondo, il criterio sul quale si baserà da oggi in poi il nuovo trattamento economico dei magistrati, l'accordo sia generale: altrimenti, non parleremmo neppure di questo provvedimento.

Ora, se ciò è vero, vorrei far osservare che, in effetti su questa linea ci muoviamo tutti con coerenza, per cui molte delle dispute che si fanno sul carico di spesa hanno una legittimità relativa, dato che da oggi in poi tutto dovrebbe marciare secondo i criteri così definiti.

D'altra parte, il discorso sull'aumento del trattamento economico, che deriva dall'estensione delle due indennità, va calato, a mio avviso, nella realtà delle cose. Vorrei che si prendesse atto di dati concreti, per poter trarre conclusioni serene. Qua e là si parla del trattamento economico dei magistrati come di un trattamento da nababbi. Posso allora dire — chiedendo anche in questo caso di essere smentito, se possibile — che un magistrato di prima nomina ha una retribuzione netta di 1.200.000 lire circa mensili? Posso dire che un magistrato di tribunale, al secondo scatto, riceve da 1.500.000 a 1.700.000 lire mensili, al massimo 2 milioni? Posso dire che il trattamento massimo di un magistrato di Cassazione (non, evidentemente, il presidente) è sull'ordine di 2.500.000 lire mensili. E tutto ciò, a fronte di compiti particolarmente impegnativi, di prestigio da mantenere, di ufficio da rivestire, non mi pare rappresenti un trattamento tale da farci affermare che ci troviamo di fronte a situazioni che gridano vendetta al cospetto di Dio!

Che poi sia vero che all'interno della magistratura si può dare un giudizio non generalizzato delle situazioni; che poi sia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

vero che, mentre noi non vogliamo che vi siano né eroi, né soggetti indegni all'interno della magistratura, ma vorremmo che tutti fossero funzionari che, con responsabilità, con dedizione, assolvono al mestiere più difficile di questo mondo, che è quello di giudicare i propri simili. Che poi sia vero che noi spesso siamo portati a generalizzare esprimendo giudizi alla luce di esempi particolari, mentre i magistrati italiani sono 7 mila e passa e ogni giudizio viene espresso sugli esempi limite, tratti appunto dalla casistica quotidiana e sulla quale possiamo esprimere delle critiche e per la quale possiamo anche dire che vi sono all'interno della magistratura, come all'interno di ogni grande famiglia, dei personaggi indegni che dovrebbero essere cacciati, questo è un discorso che appartiene ad un argomento diverso da quello che stiamo trattando. Ci stiamo infatti occupando di una regolamentazione equitativa, equilibrata e perequata del trattamento economico, che si risolve anche attraverso quello che è stato affermato essere un principio di rispetto dell'indipendenza.

Quando — ed io credo, come mi è stato detto, in forza di un certo equivoco nell'ambito di contatti e di colloqui — fu prospettata l'ipotesi che il meccanismo di revisione triennale di adeguamento del trattamento economico dei magistrati potesse essere affidato, attraverso una previsione regolamentare, all'esecutivo, anch'io ho avuto dei rilievi da muovere, perché (io credo che ci rispettiamo meglio se ci diciamo le cose con franchezza) un condizionamento anche non voluto, ma esistente oggettivamente nella scelta del tipo di meccanismo che si adotta, quale avrebbe potuto essere quello dell'intervento dell'esecutivo con propri provvedimenti amministrativi nella determinazione della contrattazione, finiva per capovolgere quella condizione sulla quale tutti quanti avevano concordato, e cioè di non tornare a forme di disciplina del trattamento economico dei magistrati, quali avvenivano in passato.

Io credo che al Governo si debba dare atto di due cose almeno. La prima, di aver

motu proprio recuperato il terreno del meccanismo di adeguamento automatico. La seconda è quella che, se noi siamo qui a parlare e ad esercitare il primato del legislativo in tutta questa materia, ciò è dovuto alla duplice, ancorché contestata, iniziativa — ma che io considero valida e che è stata considerata valida fino a questo punto anche dalle altre forze politiche, compresa l'opposizione (parlo del Senato) —, ciò è dovuto, dicevo, alla duplice iniziativa assunta giustamente dal Governo; quella da un lato di proporre ricorso avverso la sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, senza la quale ci troveremmo, anche formalmente, di fronte ad un giudicato, con tutte le conseguenze della conflittualità resa in questi termini, e quella, dall'altro lato, di avere presentato un disegno di legge di regolamentazione della materia, il che ha recuperato al legislativo la possibilità di esercitare quel primato di interventi in questa materia, dato che una cosa non può essere messa in discussione, e cioè che il primato è della legge e non di altri, per questo lo si deve al Governo.

PIERLUIGI ONORATO. Ma se la legge fotografa la sentenza!

LUIGI DINO FELISETTI. Colgo l'obiezione che il collega Onorato mi muove in questo momento e al quale do atto di eccitarmi nella risposta, per dirgli quanto segue, che a noi di quello che deciderà o ha eventualmente già deciso la Corte di cassazione, con tutto il rispetto non ci deve interessare assolutamente niente in questa sede. Il giudiziario assolva autonomamente al suo compito ed il legislativo anche. Questo è il modo di calare nella concretezza i principi di separazione di poteri che sono fra di loro autonomi e sovrani. Il giudiziario adempia al suo compito, pronunci la sua decisione; il legislativo adotti la sua decisione, che è legge, è legge per tutti, e come tale si porrà nel contesto della trattazione che noi, con questa breve relazione, intendiamo abbia a svilupparsi (*Applausi*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, l'onorevole ministro per la funzione pubblica.

REMO GASPARI, Ministro senza portafoglio. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, viene all'esame della Camera un disegno di legge già approvato al Senato, e che in questa sede subisce delle modifiche sostanziali.

Il provvedimento, direi, viene modificato in tutti gli articoli che ci sono pervenuti. Si voleva dare una interpretazione alla famosa sentenza del Consiglio di Stato che ha voluto estendere a tutti i magistrati la cosiddetta indennità di rischio (poi modificata in indennità di funzione), concedendo contemporaneamente i cosiddetti «scatti figurativi» a tutte le magistrature. Ma la sostanza di questa legge viene praticamente a modificare lo spirito normativo secondo cui spetta semplicemente al Parlamento la funzione legislativa, con la quale non possono interferire decisioni di altri organi giurisdizionali.

Il gruppo del MSI-destra nazionale al Senato si è astenuto nella votazione sul provvedimento in esame: sin da ora preannunciamo lo stesso atteggiamento in questa sede, anche se poi sarà il nostro capogruppo a dichiarare formalmente la posizione del gruppo. Tale astensione viene motivata da brevissime considerazioni, che io mi permetto di svolgere.

La prima riguarda appunto la carriera dei magistrati, i quali godrebbero di una via facile di progressione automatica nei gradi della carriera. Il male, evidentemente, non comincia da ora; è un male antico: comincia con la «legge Breganze». Successivamente, diremmo quasi per una specie di logica legislativa, il beneficio si estendeva anche ai magistrati di corte d'appello, per il conseguimento del grado

superiore alla cassazione senza esami. Si era evidentemente al di fuori di ogni concetto di meritocrazia: riconosciamo che esistono senza dubbi giudici valorosi e che si sacrificano, ma non potremmo dire che nell'intera gamma tutti possano essere considerati meritevoli di godere direttamente di questi benefici; la legge, tuttavia, è fatta così, e non è possibile naturalmente fare sì che il magistrato che svolge una determinata funzione abbia il beneficio, mentre lo si nega al magistrato dedito, per esempio, a firmare soltanto i decreti ingiuntivi, o gli sfratti, tanto per fare un esempio.

Tutto ciò evidentemente ha creato legittime rimostranze, ha diviso in un certo senso anche le diverse tendenze del legislatore, così come si evidenzia nella prima valutazione del provvedimento passato al vaglio del Senato, ed in quello attuale, dove all'interno della maggioranza, e tra la maggioranza e l'opposizione, il giudizio sul disegno di legge non è tra i più sereni.

A parte la considerazione dell'onorevole Felisetti sull'aggancio dell'indennità dei parlamentari alla qualifica del magistrato (e quindi la ripercussione che potrebbe avere l'inclusione di una norma che vorrebbe escludere per sempre tale aggancio), anche noi abbiamo presentato qualche emendamento che tende a dare una congrua valutazione dei veri sacrifici sopportati dagli operatori della giustizia.

Abbiamo presentato un emendamento all'articolo 2, laddove tra tante richieste e tanta buona volontà nel concedere, nel dare a tutti, noi non abbiamo dimenticato che tra gli operatori di giustizia vi sono pure i segretari giudiziari, vi sono pure i cancellieri, i quali rischiano veramente la vita quando accompagnano il magistrato nel corso di un'istruttoria penale. Abbiamo quindi presentato un emendamento non per aggravare, ma quanto meno per dare un'indicazione sull'interpretazione dei valori veri, autentici, quando questi devono essere presi in esame dal Parlamento.

Così abbiamo presentato altri emenda-

menti agli articoli 5, 7 e 10 che illustremo al momento opportuno. Devo dire che il travaglio subito da questa legge è indicativo per tanti aspetti; e non voglio riferirmi all'articolo de *la Repubblica* di oggi, che pone in maniera ammonitrice la valutazione su questo provvedimento. Il problema, che è tutt'altro che semplice, è sofferto nel vero senso della parola, ed anche i magistrati dovrebbero tenere nel dovuto conto questo clima che si è determinato, non certamente per colpa nostra.

Questi sono i motivi, onorevoli colleghi, onorevole ministro, che ci hanno indotto a tenere i richiamati atteggiamenti, come nell'altro ramo del Parlamento, così nell'esame alla Camera (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, di tante questioni discuteremo al momento dell'esame degli emendamenti, ma in sede di discussione sulle linee generali la Camera deve portare il suo esame *in apicibus* sui problemi che le sono proposti. Deve farlo, secondo me, non già per evadere con le parole dal grave disagio che deriva dalla problematica in presenza, ma per stabilire alcuni punti fermi, in questa che è un sciagurata vicenda.

Quando, qualche giorno fa, in quest'aula, abbiamo discusso circa la possibilità di rinviare o meno la discussione di questo disegno di legge, esprimendo a nome del gruppo repubblicano l'assenso a tale rinvio, io stesso parlai di «sciagurata vicenda». Ho poi saputo che questa espressione aveva dato origine — evidentemente tra coloro che leggono *Gli atti parlamentari* e quindi specialmente nell'ambito delle magistrature — al grave equivoco che io avessi avventatamente trinciato dei giudizi ed avessi ignorato tutto il travaglio che vi è dietro questo problema.

Ecco perché voglio ora illustrare e chiarire che parlando di «sciagurata vicenda»,

non formulavo un giudizio affrettato di responsabilità, ma cercavo di presentare all'opinione pubblica questa situazione di carenza e di disfunzione che si è prodotta nei poteri dello Stato: carenza e disfunzione del Parlamento, carenza e disfunzione dell'ordine giudiziario nelle sue diverse estrinsecazioni; carenza e disfunzione del Governo nella sua attività anche di promotore delle soluzioni normative per i problemi.

Voglio quindi giustificare dettagliatamente quanto ho ora accennato. Lo farò in breve. Carenza e disfunzione del Parlamento: il primo anello di questa catena lo ravviso — forse ciò è avvenuto innocentemente — nel contemporaneo *iter* legislativo di due provvedimenti. Mentre, infatti, al Senato si discuteva il disegno di legge n. 1268 presentato dal Governo il 16 gennaio 1981, recante provvidenze per i magistrati amministrativi, contabili, eccetera e l'istituzione di una speciale indennità di servizio mensile non pensionabile, in relazione — si diceva — agli oneri incontrati nello svolgimento della loro attività, la Camera discuteva un altro disegno di legge, quello poi divenuto la legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante provvidenze per il personale di magistratura.

Mentre si discutevano questi due disegni di legge il problema scottante era rappresentato dalle aggressioni che la magistratura subiva da parte del terrorismo e della criminalità organizzata. Di qui la richiesta di particolari riconoscimenti come di una efficace salvaguardia. La legge n. 27, appunto, stabilì una sorta di provvidenza specifica, che fu denominata «indennità di rischio». L'opinione pubblica apprezzò che quella legge — diciamo, perché è la verità — si riferisse in modo esclusivo ai magistrati che affrontavano quel genere di rischio. Il rischio del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza scatenata, riguarda ovviamente soltanto le categorie di magistrati che hanno determinate funzioni ed operano in località dove tali funzioni sono particolarmente impegnative e rischiose.

Non si poté o non si volle, in sede legi-

slativa, precisare il riferimento a questo rischio. L'applicazione generale conseguente di questa indennità a tutti i magistrati ordinari fu il primo avvio del disagio e delle proteste e degli stati d'animo di frustrazione e di irritazione, con le deteriori conseguenze che sono sotto i nostri occhi.

Ricordo tutto ciò non perché sia questo il momento per attribuire partitamente le responsabilità, bensì per sottolineare che allora vi fu anche una carenza grave del Governo. In quel momento, cioè, occorreva una iniziativa coordinatrice, addirittura che si promuovesse una legge di interpretazione per non andare incontro alle conseguenze gravi che poi invece si sono determinate.

Quindi una responsabilità di governo; bisogna riconoscerlo. Non faccio critiche a questo o quel governo del passato. *In praeteritum non vivitur*, diciamo noi avvocati. Però il fatto fondamentale è che l'applicazione *sic et simpliciter* della legge n. 27 ha generato le conseguenze aberranti che lamentiamo. Dell'odierno argomento posso parlare con obiettività, perché nella mia vita ho fatto varie cose. In gioventù fui magistrato ordinario, finché non venni in urto con Badoglio dopo il congresso dei CLN tenuto a Bari nel 1944 e dovetti rassegnare le dimissioni. In età avanzata sono stato magistrato amministrativo del Consiglio di Stato. Direi quindi che ho vissuto dall'interno la situazione di cui ci occupiamo onde posso argomentare che alle carenze in sede legislativa hanno corrisposto carenze e disfunzioni in sede governativa.

Devo anche dire, però, che il turbamento che ha portato all'invelenirsi della situazione è stato particolarmente acuito dall'opera della Corte dei conti. Questa istituzione com'è noto, ha rilevanza costituzionale, è di tale importanza, che non può essere concepito uno Stato di diritto in cui non sia funzionante e pienamente rispettata la competenza della Corte dei conti. Orbene, essa deve volgere in particolar modo la sua attenzione alle conseguenze sul bilancio dello Stato dei vari provvedimenti. Ma proprio la Corte dei

conti è venuta avanti con quegli scatti figurativi e con il relativo trascinarsi, prescindendo dall'onere derivante alle pubbliche finanze, con la sensazione, per coloro che in quei provvedimenti non erano compresi, che dovessero darsi da fare diversamente, per trovarsi obliterati e danneggiati indefinitamente.

Ed ecco tanti ricorsi presentati ai TAR da diversi magistrati. Ecco le relative sentenze, che sono poi alla base della decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, in seguito agli appelli proposti dal Governo contro le sentenze dei TAR: da quella del TAR del Lazio del 15 luglio 1981 fino a quella n. 88 del 1982 del TAR dell'Emilia-Romagna.

Posso dare testimonianza del travaglio che si è vissuto a Palazzo Spada. Posso darne testimonianza pur non avendo in alcun modo partecipato a quella decisione dell'adunanza plenaria, dal momento che ero già fuori da quell'alto consesso. Io posso ricordare che grande è stata la preoccupazione generatasi in moltissimi membri della più alta giurisdizione amministrativa del nostro paese, per il fatto che si era portati a dover giudicare in causa propria e che ci si trovava di fronte a un dilemma: o negare giustizia, venendo meno ad una delicatissima funzione, o trovare con la decisione, una soluzione per un problema per il quale non vi era un provvedimento legislativo di immediato e indubbio riferimento.

Proprio questo travaglio, che è stato dopo lungo tempo risolto con quella decisione dell'adunanza plenaria, sta a confermare che in questa materia dobbiamo far conto del saggio monito del relatore Felisetti, il quale ci ha detto poco fa che, proprio se noi esigiamo, come dobbiamo esigere, dai magistrati di essere all'altezza delle delicate ed importanti loro funzioni, dobbiamo fare in modo che le situazioni nei loro confronti non si inveleniscano, non sembrino caratterizzate, da negazione in concreto della giustizia alla quale ci si riferisce.

Purtuttavia è innegabile che, come ci sono state carenze del Governo e del Parlamento, c'è stato questo fatto nuovo e

rilevantissimo della soluzione di un problema normativo mediante una pronuncia, quella del consiglio di Stato, concernente proprio coloro ai quali la pronuncia giurisdizionale si riferiva.

Ed ora, dopo i ricorsi di TAR e la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, è da attendere la sentenza della Cassazione a sezioni unite, che ha introitato la causa il 24 maggio scorso e si è riservata di pronunciare la sentenza nei termini che la legge prevede. Eccoci quindi a questa legge, con tutto ciò che essa comporta nel suo complesso, nonché nei vari articoli e negli emendamenti in discussione.

Vorrei sottolineare comunque che noi repubblicani sentiamo ed esprimiamo un grave disagio. Nei limiti del rispetto reciproco non tacciamo sulle responsabilità di ciascuno. Al di sopra di noi deve sempre esserci il rispetto della verità. Dunque, dico, noi sentiamo un grave disagio. Innanzitutto perché contemporaneamente alle nostre deliberazioni di assemblea legislativa è attesa la decisione che dovrà prendere la Cassazione a sezioni unite. Per la Cassazione tante volte molto lunga è l'attesa per la fissazione della trattazione di un ricorso. Questa volta non c'è stata una lunga attesa, per cui ci troviamo, chi ben guardi, nello stesso stato d'animo in cui si trova il Governo quando, varato un decreto-legge, sa che i 60 giorni previsti per la sua conversione sono cogenti per il Parlamento, ma anche premententi sullo stesso potere esecutivo.

Un altro grave disagio avvertiamo, ed è quello relativo alla spesa. Ha ragione il collega Felisetti quando ricorda che per certi gradi della magistratura le retribuzioni non sono certo «concorrenziali» con quelle di settori pubblici o parapubblici, e con quelle spettanti per mansioni molto meno impegnative quanto a responsabilità e preparazione. Voglio ricordare e dire con forza che di tante professioni umane noi sottolineiamo il rischio, la necessità di grandissima preparazione (gli esempi possono essere tantissimi e li lascio da parte). Ma senza dubbio quella del giudice è la funzione più delicata, perché

in relazione ad essa entrano in gioco i principi generali. Il giudice non guarisce un corpo, non guida un aereo ad altissima velocità e queste sono tutte impressionanti esplicazioni dell'attività umana, con le connesse gravissime responsabilità. Il giudice no: deve dire quale è la legge, deve dire se una persona è colpevole o innocente, deve cercare di capire la psiche umana, deve sussumere il caso di specie nelle disposizioni di valore generale. In fondo, è l'imperativo kantiano che egli deve sentire nel pronunciare ogni sentenza.

Ebbene, questa valutazione, questo rispetto della funzione giurisdizionale non possiamo dimenticarlo, nel momento in cui ci occupiamo di questa materia, cioè il trattamento economico dei magistrati. Purtuttavia, il dato di fatto è che nel momento in cui facciamo un grande sforzo per limitare la spesa pubblica, e agiamo sull'indennità di contingenza di coloro che hanno retribuzioni limitate, ci troviamo a deliberare una spesa notevole, soprattutto con riferimento ai gradi più alti della magistratura. Questo va detto, per il rispetto che dobbiamo tutti alla verità.

Altra ragione di grave disagio è che dobbiamo anche considerare che, ove una soluzione non fosse trovata (e le Commissioni congiunte hanno cercato di trovarla, con le proposte ultime del Governo e gli emendamenti ad esse relativi), dovremmo considerare anche gli oneri riflessi, cioè quelli per gli interessi e per la rivalutazione monetaria. Non parlerò del dubbio se si debba fare nel modo in cui ha ritenuto di sentenziare in una sua recente pronuncia, il Consiglio di Stato; o se invece occorra in materia un autonomo giudizio, e di quale giudice. Senza dubbio comunque si tratta di somme notevoli, ciò giustifica, onorevole ministro, lo sforzo che ella ha fatto. Noi lo consideriamo, nei limiti del chiarimento al quale si sta giungendo, tendenzialmente valido per assicurare il nostro appoggio a questa legge.

Ho voluto dire con chiarezza, con pacatezza e anche con amarezza quali sono le nostre ragioni di disagio. Noi le teniamo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

presenti con la convinzione che esse ci autorizzano a levare la voce nei confronti dei magistrati, sia di coloro che assolvono altamente questa funzione (e sono tanti, sono la maggioranza); sia di coloro che talvolta non sono all'altezza della situazione o per protagonismo o per faziosità o per irresponsabilità o e per pigrizia. Pensiamo, in particolare, a coloro che (mi riferisco in particolare al Consiglio di Stato) meriterebbero di essere utilizzati molto meglio nel nostro Stato per la elaborazione tecnica delle leggi e non soltanto dei regolamenti. L'ho detto altre volte ed oggi lo ripeto, dato che se ne presenta una solenne occasione.

A tutti i magistrati dobbiamo chiedere di essere all'altezza della situazione, che è grave nella nostra Italia. E ciò sia dal punto di vista finanziario e della congiuntura economica (che migliora negli altri paesi, mentre l'Italia stenta a salire sul convoglio della ripresa che si è rimesso in movimento nel mondo). È grave soprattutto dal punto di vista etico-politico. Troppe cose non vanno, troppe angosce premono sui cittadini italiani. Noi deputati che — rappresentando il popolo — siamo quelli che, in questa sede e fuori di essa, dobbiamo affrontare le maggiori responsabilità, dobbiamo capire ed esprimere tante ragioni di angustie, di preoccupazioni del popolo italiano. Ci auguriamo che, con il varo di questa legge, rasserenata l'atmosfera, si abbia un pacato apporto effettivo della magistratura, di ogni ordine e grado, del potere giudiziario in sintesi, al funzionamento migliore dello Stato. Ci auguriamo che prevalgano sempre gli esemplari comportamenti dei magistrati, e infiniti sono gli esempi, che fino al sacrificio talvolta, contro certe fralezze umane, contro mode non approvabili, sono le vere fondamenta dello Stato di diritto.

Con questo stato d'animo, con queste argomentazioni, noi repubblicani ci accingiamo a recare un positivo contributo di valutazione critica degli articoli e degli emendamenti, fino al voto finale, per il quale preannunciamo il nostro «sì» (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che il primo dato da mettere in rilievo in questa discussione sia stato sottaciuto dai colleghi relatori, mentre l'Assemblea deve essere messa in condizione di conoscerlo pienamente. Ci troviamo in una situazione alquanto strana. Le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia hanno esaminato ed approvato un testo identico a quello già approvato dalla maggioranza del Senato, ed invece ci troviamo a discutere qui, oggi, un testo completamente diverso!

Il Governo, a distanza di pochi giorni dalla discussione nelle Commissioni riunite, ha abbandonato l'impostazione data al disegno di legge governativo innanzitutto, e poi accolta nella sostanza dal testo licenziato dal Senato, per presentare un testo che si muove su una linea completamente nuova e diversa. Il disegno di legge governativo, ed il testo approvato dal Senato, si muovevano infatti nell'ordine di idee di una legge interpretativa. A fronte di una serie di pronunce giurisprudenziali, culminate nella molto discussa sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 16 dicembre dello scorso anno, il legislatore intendeva ribadire i principi — per altro, a nostro avviso, abbastanza inequivocabili — delle disposizioni che erano state oggetto di interpretazione. Tornerò poi sul punto, ma voglio dire sin da ora che quelle sentenze, e poi la pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, avevano esteso ai magistrati amministrativi l'indennità di funzione di cui alla legge n. 27 del 1981, mentre a quelli ordinari erano stati estesi gli scatti figurativi riconosciuti ai magistrati della Corte dei conti. Quindi legge interpretativa, quella alla base del disegno di legge del Governo e quella contenuta nel testo approvato dal Senato. Questa impostazione, che doveva confermare il primato della legge, è stata, nel giro di pochi giorni, abbandonata dal Governo. Esso in realtà si è limitato ad acco-

gliere i contenuti della sentenza, riconoscendo, con gli emendamenti che sono stati presentati, la sostanza di quelle decisioni giurisprudenziali, compresa la decorrenza, che è diversa da quella prevista nel testo del Senato. Vorrei dire con molta chiarezza che noi non poniamo un problema di decorrenza nel riconoscimento di determinate indennità. Il problema che vogliamo porre — lo hanno ricordato gli altri colleghi che sono intervenuti, anche se nessuno a mio giudizio ha tratto, sul piano argomentativo, alcuna conseguenza — è che l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 nacque in una determinata stagione della nostra vita nazionale. I magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati ordinari, allora chiesero non tanto miglioramenti retributivi, quanto il riconoscimento dell'impegno particolare che l'ordine giudiziario prodigava nella lotta contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata. Allora si chiese di riconoscere che la magistratura ordinaria costituiva il primo sbarramento contro l'eversione e la criminalità. È per questo che allora si parlò, anche se impropriamente, di indennità di rischio.

Devo ricordare che le forze politiche nel 1981 addivennero — anche quell'anno non fu di vacche grasse — alla determinazione di concedere quella indennità, quello specifico riconoscimento solo ai magistrati ordinari. Semmai la discussione fu altra, e cioè se all'interno della stessa magistratura si dovessero distinguere le posizioni dei vari magistrati, individuando quelli più esposti e quelli meno. Una indennità che nel testo della legge — su questa disposizione non vi sono dubbi nemmeno da parte delle numerose sentenze che sono intervenute, in quanto sono altre le argomentazioni alle quali si ricorre — era stabilita solo per i magistrati dell'ordine giudiziario.

Questo principio, che è nello spirito della legge, che è consacrato dai lavori parlamentari che ho richiamato, è stato stravolto dalle sentenze della giurisprudenza amministrativa che si sono susseguite in tutti questi anni. Nella sentenza

dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che mi sembra rappresenti il punto di arrivo di questo movimento giurisprudenziale, si è fatto appello ad un principio costituzionale che invero non è pacifico, ma è molto discusso e discutibile, cioè quello della unicità della giurisdizione. A mio parere si è forzata la interpretazione di quelle sentenze della Corte costituzionale che stabiliscono l'equiparazione di chi esercita funzioni giurisdizionali che per altro nella nostra Costituzione sono distinte, facendo discendere, questo è l'elemento inaccettabile, dalla unicità della legislazione il principio della unificazione del trattamento economico tra tutti i magistrati.

Per affermare questo principio la sentenza della adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 16 dicembre 1983 non ha esitato a risolvere da sé problemi di rilievo e di natura costituzionale che certamente non competevano a quel giudice. Come argomenta la sentenza del Consiglio di Stato? Si afferma che, se non vi fosse unicità di trattamento, vi sarebbe violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Siccome non vi può essere violazione delle norme costituzionali, si deve estendere la indennità prevista dalla legge del 1981 a tutti i magistrati. Operando allo stesso modo, i giudici non avrebbero più bisogno di ricorrere, ogni volta che si presenta un problema di legittimità costituzionale, alla Corte costituzionale. Essi infatti potrebbero risolverlo utilizzando il metodo interpretativo inaugurato dal Consiglio di Stato.

Non so — lo diceva il collega Cifarelli ed io non ho motivo di dubitarne, poiché egli è certamente meglio informato — se questa decisione del Consiglio di Stato sia stata particolarmente sofferta. E probabile che lo sia stata. La lettura della sentenza, a me personalmente, non ha dato questa sensazione di sofferenza, né me l'ha data la celerità con la quale si è risolto questo problema. Anzi, non mi pare di cogliere in nessuno degli interventi delle magistrature, tanto meno nella fissazione delle udienze (per ultima, quella della Corte di cassazione) nessun

senso di disagio per affrontare problemi che poi ricadono sul trattamento economico degli stessi magistrati. Quel disagio che normalmente i magistrati avvertono quando si tratta di questioni che riguardano se stessi e che impongono precise norme di astensione, anche se non era questo il caso, per carità!; almeno finché vigeranno le norme attuali, non mi pare sia stato mai avvertito da nessuno di questi giudici.

La conclusione alla quale si è arrivati, dopo questo insieme di sentenze, è la seguente: la funzione giurisdizionale-amministrativa in materia di pubblico impiego, che nessuno vuole mettere in discussione, si è dilatata a tal punto da configurare un vero e proprio potere di autoregolamentazione in materia di trattamento economico. Un potere che rischia di sovrapporsi alla legge se non vi sarà un intervento chiaro e preciso in materia.

Quello del Consiglio di Stato è soltanto l'ultimo atto del processo giurisprudenziale cui ho fatto richiamo. Da oltre quattro anni giungevano le sentenze della Corte dei conti in materia di giurisdizione domestica. Qual è stato il comportamento del Governo di fronte a queste lontane avvisaglie che preludevano l'ultima decisione del Consiglio di Stato? Il Governo è rimasto inerte ed anzi ci sono stati atteggiamenti, da parte di autorevoli membri del Governo, che hanno incoraggiato il ricorso dei magistrati al contenzioso. Da qui una vicenda poco limpida, sulla quale io credo sia inutile insistere. Forse vi è un piccolo ma significativo episodio, che merita di essere citato per indicare il clima, la temperie morale, che hanno contrassegnato questa vicenda. A pagina 169 del *dossier*, molto esauriente, che il Servizio studi della Camera ha, con la consueta solerzia, messo a disposizione dei deputati su tutti i precedenti, viene riportata la sentenza 13 dicembre 1982 del TAR della Toscana. Vi è una piccola annotazione che merita di essere fatta. Vi sono riportati i nomi delle parti, Albensio ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e fra parentesi vi sono i nomi degli avvocati e per la Presidenza del Consiglio

vi è l'avvocato dello Stato, Fucile. Vi è poi il riepilogo in fatto e il diritto: le prime due righe della sentenza sono queste: «Preliminarmente va dato atto della rinuncia al ricorso formulata dall'avvocato Antonino Fucile».

Credo che questo sia un piccolo esempio; naturalmente non voglio avanzare critiche nei confronti di quel funzionario dello Stato, ma voglio soltanto sottolineare quello che dicevo prima, cioè il clima ingenerato dall'inerzia del Governo dal fatto che non si sia intervenuti tempestivamente, dal fatto che si sia incoraggiato il ricorso al contenzioso.

È stata necessaria, dopo la sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, l'iniziativa parlamentare per sollecitare e per stimolare il Governo a prendere posizione. È stato necessario il dibattito delle Commissioni riunite I e II del Senato per impegnare il Governo a intervenire finalmente con una precisa azione in questo settore. Ma la situazione era talmente incancrenita che si è arrivati sì all'approvazione della legge nel testo del Senato, ma poi anche ai mutamenti dell'ultima ora, al «balletto» — mi sia consentito, ministro Gaspari — veramente indecoroso delle ore che precedevano, non a caso, l'udienza del 24 maggio delle sezioni unite della Cassazione, nella quale si doveva discutere il ricorso per regolamento di giurisdizione.

Non si dica che le Camere erano bloccate dall'ostruzionismo dell'opposizione. Non tanto perché potremmo rovesciare polemicamente l'argomento di chi debba accollarsi la responsabilità dell'ostruzionismo, ma perché fummo proprio noi comunisti a proporre ripetutamente nella Conferenza dei capigruppo di convocare una seduta notturna per affrontare ed esaurire l'argomento in tempi utili. Ma davvero si può credere che noi avremmo potuto in qualche modo dilatare i tempi della discussione, per incidere sui tempi previsti per il decreto? Che cosa sarebbe accaduto se il decreto fosse stato approvato con mezza giornata di ritardo, perché a questo avrebbe portato l'accettazione della nostra proposta? In realtà, in

questa situazione, che è stata voluta dal Governo e che è stata avallata dalla maggioranza della Camera, si è arrivati ad un punto estremamente delicato, e cioè a un conflitto in parte in atto e in parte latente, ma che può certamente acuirsi, tra i massimi poteri dello Stato: le Camere, il Governo, la magistratura.

Proprio tenendo conto di questo rilievo istituzionale ci dichiarammo favorevoli, prima, e lo siamo stati poi, a conclusione del dibattito, ad una rapida discussione della legge. Siamo favorevoli anche ora che ci lasciamo alle spalle, ormai, in questo ramo del Parlamento, la vicenda del decreto. Altro che gherminella ostruzionistica! Questo è il nostro senso di responsabilità: affrontare il problema in maniera tempestiva, nei limiti della tempestività offerti dall'iniziativa del Governo, per cercare di evitare che il conflitto tra i massimi poteri dello Stato possa arrivare a lacerazioni ulteriori.

Naturalmente, questa nostra diponibilità all'esame rapido della legge non influisce minimamente sulla nostra opposizione espressa al Senato, ribadita in Commissione in questo ramo del Parlamento, e rafforzata ancora di più oggi, di fronte ad un testo che certamente peggiora quello approvato dal Senato.

Non ci pare — diciamo anche questo con molta franchezza — che Governo e maggioranza abbiano avuto uguale sensibilità dinanzi ad una questione così complessa e delicata. Dicevo prima che la legge che esaminiamo oggi è nuova e diversa. Si è completamente abbandonata la linea della legge interpretativa.

Il collega Minervini, con la sua autorità di giurista, ha definito questo provvedimento come una «legge-transazione», e certamente l'impressione che di questo si tratti è molto forte, c'è l'accettazione degli aumenti incrociati: l'indennità di funzione prevista dalla legge n. 27 del 1981 ai magistrati amministrativi; scatti figurativi ai magistrati ordinari. Dall'altra parte, c'è la rinuncia ad interessi e rivalutazioni, e c'è l'applicazione della legge anche a giudizi pendenti, dichiarati estinti con compensazione delle spese.

I dubbi che erano stati sollevati sull'articolo 10 del testo al nostro esame, dubbi certamente legittimi, certamente motivati, sono tutt'altro che risolti. Anzi, sono aggravati dall'emendamento proposto dal Governo, che, con il dichiarare la estensione dell'indennità di funzione ai magistrati amministrativi con atto amministrativo, afferma espressamente di volersi sostituire alle sentenze e al potere giudiziario. E questo accade ancora di più nel mantenimento dell'identico testo dell'articolo 10 perché l'attuale terzo comma, se verranno approvati gli emendamenti del Governo riproduce il vecchio testo dell'articolo 10. Quindi, i problemi di legittimità costituzionale, permangono, anche se non pare che sollevino le riserve e le opposizioni di un tempo.

In realtà il problema che il Parlamento aveva di fronte e che non ha risolto né nel testo del Senato né, tanto meno, in quello che è ora all'esame di quest'Assemblea, era quello di una regolamentazione del trattamento economico dei magistrati, di una disciplina che doveva muoversi certamente nel senso della perequazione tra le diverse categorie di magistrati, tra i diversi ordini di magistrati: magistrati ordinari, magistrati amministrativi, magistrati del TAR, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, magistrati dei tribunali militari, avvocati e procuratori dello Stato. Una categoria equiparata ai magistrati, anche se difficilmente può rientrare nell'ambito di quell'unicità della funzione giurisdizionale alla quale si è appigliato il Consiglio di Stato.

Certamente tra le retribuzioni delle diverse categorie di magistrati si doveva ricercare un punto di equilibrio. Questo equilibrio poteva anche essere ricercato nel riconoscimento di parte del trattamento economico che, in un determinato momento (ho ricordato prima la genesi dell'indennità prevista dalla legge n. 27 del 1981), andava soltanto ai magistrati ordinari e che oggi, per ragioni di equità e di giustizia, poteva, entro certi limiti, essere esteso.

Questa poteva essere una direzione. Potevano cioè esservi adeguamenti retribu-

tivi pari alla funzione che la magistratura esercita e che nessuno vuol mettere in discussione. I punti della perequazione tra le diverse magistrature, dell'adeguamento, potevano essere condivisi, potevano trovare concreta attuazione, potevano trovare una nuova e completa disciplina nella legge. Ma quello che era inaccettabile nelle sentenze ed è inaccettabile ora è che venga accolto nella legge questo sistema dell'estensione incrociata dell'indennità di funzione da una parte e degli scatti figurativi dall'altra. Su questo punto noi dichiariamo una nostra fermissima opposizione e confermiamo la contrarietà espressa al Senato.

Oltretutto voglio dire con molta chiarezza che, a lunga scadenza, dubitiamo della convenienza dell'operazione per gli stessi magistrati. Qual è infatti la sostanza di questa operazione? Aumenti consistenti ai magistrati ai vertici della carriera. Ricordo qui, perché restino agli atti parlamentari, gli aumenti annuali previsti in base ai meccanismi della nuova legge, esplicitamente indicati nella relazione Lipari al Senato: 23 milioni di aumento annuo per il primo presidente della Corte di cassazione; 19 milioni per i presidenti di sezione della Cassazione; 12 milioni 990 mila per i magistrati di Cassazione; 8 milioni per i magistrati di corte d'appello; 1 milione 238 mila (qui c'è un salto) per i magistrati di tribunale.

Abbiamo allora degli aumenti che sono veramente considerevoli per gli alti gradi della carriera giudiziaria, mentre abbiamo una diminuzione sostanziosa del paniere e quindi del meccanismo di indicizzazione. Ciò alla lunga inciderà e colpirà proprio quei magistrati che oggi hanno gli aumenti minimi. Nel momento in cui dal paniere viene eliminato il riferimento al settore sanitario, ad esempio, e resta soltanto il riferimento al settore dello Stato e delle aziende autonome statali e dell'università, è chiaro che il livello di indicizzazione tenderà a livellarsi a un punto molto basso. Si tratta di un'operazione conveniente solo per chi non ha problemi di avvenire e di carriera. Certo, non voglio insegnare niente a nessuno,

ma non posso non rilevare che ci troviamo di fronte ad un atteggiamento opposto a quello che viene tenuto da tutte le altre organizzazioni sindacali. Credo che il ministro Gaspari potrà darmene atto. Oggi, infatti, le organizzazioni sindacali — e questa è proprio la sostanza della battaglia sulla scala mobile — tendono ad ottenere meccanismi di indicizzazione che salvaguardino le retribuzioni dall'inflazione. Naturalmente, resta il problema di spezzare il rapporto di causa-effetto tra inflazione e indicizzazione, ma questo è un altro discorso. A me interessa sottolineare l'importanza vitale per il sindacato di un sistema di adeguamento retributivo che tenga conto della svalutazione della moneta. Invece, qui vi è stata una rinuncia destinata ad incidere sulle retribuzioni più basse, nei prossimi anni, e a provocare nuove tensioni. Non illudiamoci che la partita possa considerarsi chiusa. Non pensiamo che questo forte esborso da parte dello Stato risolva il problema una volta per tutte. Il meccanismo che è stato individuato è tale da provocare in futuro nuove lacerazioni: esso chiude la partita solo con gli alti gradi, con i vertici della magistratura.

Certo, non posso non rilevare positivamente un elemento di novità introdotto al Senato rispetto al testo del Governo e cioè il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni. Il disegno di legge prevedeva il deferimento ad un regolamento del Governo per la definizione dei meccanismi di adeguamento. Correggendo l'impostazione del Governo è stato stabilito un meccanismo automatico. Indipendentemente dal giudizio sulle caratteristiche del meccanismo, credo si sia trattato di una opportuna correzione, tesa a salvaguardare un principio che stava a cuore a noi, ma credo anche agli altri gruppi (non siamo stati, infatti, soli a condurre questa battaglia): quello dell'indipendenza della magistratura. Occorreva infatti fare in modo che le retribuzioni, grazie proprio all'automatismo degli adeguamenti, fossero svincolate dagli interventi dell'esecutivo. Una soluzione, quindi, positiva, alla quale abbiamo con-

tribuito e che credo vada adeguatamente sottolineata.

Credo che non si possano nemmeno ignorare gli aspetti economici che caratterizzano il provvedimento.

L'articolo 11 prevedeva originariamente un onere finanziario di 210 miliardi. Per effetto delle modifiche che prevedono una decorrenza diversa, che si fa risalire al 1979, l'onere finanziario sale a 335 miliardi. Noi usciamo da una battaglia lacerante, quella sul decreto per il costo del lavoro, che per altro è in corso nell'altro ramo del Parlamento, una battaglia che aveva come punto determinante una manovra economica che doveva permettere di recuperare poco più di 3 mila miliardi, rastrellandoli dalla scala mobile di circa 15 milioni di lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Questa è una manovra economica alla base del decreto sul costo del lavoro: 3 mila miliardi recuperati dalle restrizioni di 15 milioni di lavoratori dipendenti. Ebbene, un decimo, il 10 per cento della manovra che secondo il Governo doveva servire per frenare l'inflazione, per scendere al di sotto del tetto programmato del 10 per cento viene destinato a una categoria di lavoratori, certamente benemeriti, di lavoratori che certamente devono avere un riconoscimento adeguato alla funzione che essi svolgono, e che raggiungono, compresi i magistrati amministrativi della Corte dei conti, quasi le 10 mila unità.

MARIO POCHEZZI. I repubblicani sono angosciati, ma voteranno a favore!

FRANCESCO MACIS. È demagogia questa? No, noi vogliamo soltanto porre all'attenzione del Governo — e ci auguriamo che il Governo ci dia risposta — a che cosa si riduca la lotta all'inflazione se non si incide davvero con una politica economica seria e adeguata, ma se con provvedimenti di questo tipo si tende ad aumentare il disavanzo di bilancio. Credo che non possano salvarsi la coscienza i colleghi della maggioranza — forse questo è il contentino che è stato dato ai colleghi repubblicani — che proponono

un emendamento per cui l'adeguamento triennale non produrrà effetti incrementativi — questa è la brutta parola usata — per il 1985. In realtà l'operazione economica rimane ed anche per questa via tende ad aggravarsi lo squilibrio tra le diverse categorie di magistrati, tra i giovani magistrati e i vertici della magistratura. Non si può nemmeno ignorare, per quanto riguarda il problema dell'onere finanziario, che una parte, sia pure limitata, della somma viene reperita dal capitolo di bilancio riservato all'istituzione del giudice di pace. C'è da chiedersi, e ci sarebbe da chiederlo al ministro Martinazzoli, dove sia andato a finire l'impegno riformatore e in particolare quale possibilità effettiva vi sia di un'approvazione rapida della legge sulla istituzione del giudice di pace. Se il relativo capitolo di bilancio viene messo a disposizione di interventi come questo, vi è una rinuncia esplicita, vi è l'indicazione di volontà di non andare avanti su quella strada. Infine voglio dare una notizia che può persino interessare il ministro Gaspari, anche se in questo momento pare in tutt'altre faccende affaccendato...

MARIO POCHEZZI. Tanto non ti senti!

PRESIDENTE. Onorevole Gaspari, la prego di prestare attenzione all'onorevole Macis. Onorevole Macis, continui pure.

FRANCESCO MACIS. ... le nostre obiezioni sul problema del finanziamento, dell'onere finanziario non sono tanto peregrine. Dicevo — signor ministro, lo ripeto per lei — che i problemi che abbiamo sollevato, a parte le considerazioni generali che facevo, e che poi magari le ripeterò in privato, sul problema dell'onere finanziario e del riferimento delle risorse finanziarie non sono tanto peregrini se la Commissione bilancio della Camera, che ha concluso poco fa i suoi lavori, ha invitato il Governo a fornire una copertura finanziaria più corretta.

MARIO POCHEZZI. Il Governo dovrà

presentarsi domani mattina accompagnato dai genitori! (*Commenti del deputato Tassi*).

FRANCESCO MACIS. Il giudizio che esprimiamo sul complesso della legge è negativo, così come lo era al Senato, rafforzato adesso dalle modifiche peggiorative introdotte con gli emendamenti del Governo.

Questo, naturalmente, non ci esimerà dall'insistere sulle proposte di modifica che abbiamo già formulato in Commissione e che riproporrò in Assemblea. Ne parleremo domani, quando passeremo all'esame dei singoli articoli, in maniera più diffusa. Infatti, pur contrari all'impostazione della legge, cercheremo di riportare il provvedimento alla linea interpretativa; cercheremo di migliorare il testo, soprattutto insistendo perché venga introdotta la norma per l'abrogazione delle disposizioni di legge che oggi consentono la giurisdizione domestica. Dobbiamo dire che registriamo con particolare favore il consenso che in seno al Comitato dei nove si è manifestato questa mattina intorno alla nostra proposta di emendamento. Noi, naturalmente, lavoreremo — mi auguro insieme con gli altri gruppi che si sono espressi positivamente — perché questa dichiarazione di parere favorevole si traduca nel voto dell'Assemblea, nella modifica del testo del provvedimento.

Insisteremo, con forza, perché i miglioramenti economici previsti in questa legge non si estendano ai parlamentari. Il collega Felisetti ha avuto modo, in quest'aula e fuori, di argomentare in questa maniera: l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge n. 2781 non si applica ai parlamentari per espressa disposizione di questa legge; quindi i miglioramenti che vengono oggi concessi ai magistrati non dovrebbero riflettersi sui parlamentari. Rimarrebbe soltanto la partita che si riferisce agli scatti figurativi. Credo che su questo tipo di interpretazione si possa discutere; si potrebbe infatti sempre opinare che in realtà stiamo andando a una regolamentazione nuova e

diversa, e che quindi quella disposizione che vietava l'estensione dell'indennità prevista dall'articolo 3 della legge n. 2781 ai parlamentari in realtà non ha più ragion d'essere, in questa nuova disciplina di carattere generale. Ma noi, credo, dobbiamo accogliere il senso politico di questa dichiarazione, e il senso politico di favore che attorno a questa nostra proposta abbiamo registrato, tanto al Senato quanto alla Camera. Se siamo favorevoli a una interpretazione corretta per la quale non si applichi ai parlamentari l'indennità della legge n. 2781, tanto vale ribadirlo in legge, e tanto vale farlo anche per quanto si riferisce agli scatti figurativi.

Solo così operando adoteremo una soluzione limpida, chiara, che non si presta a strizzatine d'occhio; come nel caso di ordine del giorno, che potrebbe non essere accolto dall'Ufficio di Presidenza, e che non sarebbe quindi uno strumento idoneo. Stabiliamo questa disposizione nella legge, se nella sostanza siamo davvero d'accordo. Credo che in questo modo manderemo un segnale molto chiaro al paese. In un momento in cui si chiedono sacrifici, bisogna anche dare degli esempi.

Rimane, al di là della vicenda di questa legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'impegno del nostro gruppo perché venga migliorato il testo, nel corso dei lavori d'Assemblea; perché questa vicenda si possa chiudere nel modo migliore, e perché davvero si possa riaffermare il primato della legge. Ciò non avverrebbe se andassimo ad un tipo di legge-transazione, ad una legge che nella sostanza non fa altro che accogliere i principi enunciati nelle sentenze della giurisdizione amministrativa.

Noi crediamo di poter perseguire l'obiettivo di una regolamentazione diversa, nuova, seria, sul trattamento economico dei magistrati, da domani, quando passeremo all'esame degli articoli con le nostre proposte emendative. In ogni caso, noi crediamo, una volta chiusa questa vicenda, di poter perseguire lo stesso obiettivo con una regolamentazione che non deve essere influenzata dai

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

fattori di pressione che si sono registrati in questi ultimi mesi, e che possa realizzare la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura nei suoi diversi ordini.

Credo che questo debba avvenire, ma debba avvenire tenendo conto degli equilibri con gli altri poteri dello Stato e tenendo conto della situazione complessiva del paese. Questo è il nostro impegno, questo è l'impegno che ci assumiamo nel Parlamento e nel paese, e al quale ci sforzeremo di tener fede (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Ho ascoltato con molta attenzione, come sempre, quanto hanno sostenuto l'onorevole Felisetti e l'onorevole Cifarelli. In questi due interventi si sono fatti riferimenti nobilissimi: l'uno si è riferito a Platone, a testimonianza del fatto che per superare il travaglio e giungere all'imparzialità nella questione relativa ai magistrati occorre astrarsi dalla materialità; l'altro, l'onorevole Cifarelli, si è rifatto addirittura all'imperativo categorico di Kant: il tutto però, onorevoli colleghi, per discutere di cose terra terra, banali.

Quando sento questi riferimenti così nobili a sostegno morale di questioni così banali, mi verrebbe in mente dell'altro, cioè come mai questi due colleghi illustri non si rifanno a cose più vicine a noi. Il disagio che loro avvertono sarebbe stato molto comprensibile se in quest'aula si fosse udita una parola diretta a precisare che anche la funzione della magistratura in una società come questa è quantificabile, è monetizzabile, e quindi ha un suo costo e un suo prezzo di mercato. Questo magari è un mercato particolare, e mi avrebbe fatto piacere ascoltare che in questa società anche funzioni così nobili, come il giudicare i propri simili, hanno un prezzo.

La seconda considerazione, credetemi, di molta tristezza di fronte alle parole

nobili che ho sentito, riguarda il fatto di aver visto nei corridoi questa mattina illustri magistrati, che si consultavano per vedere, emendamento per emendamento, il da farsi per portarsi a casa l'aumento maggiore possibile. Lascerei, quindi Platone e Kant da parte, li lascerei agli studenti di filosofia e verrei a questioni molto più vicine a noi.

Dico che veramente questa è una faccenda pesante, perché questo corpo dello Stato, che sicuramente svolge una funzione primaria, è venuto a contrattare e forse anche a chiedere al Governo e al Parlamento — che deve semplicemente timbrare anche questa volta — il prezzo di un impegno spesso in un fronte anche difficile, nessuno lo vuol disconoscere. Anche quanto è stato ricordato circa l'indennità di rischio riconosciuta nel 1981 e poi estesa, con il ricorso ai TAR ed al Consiglio di Stato, alle altre magistrature, sollecita pensieri molto tristi. In pratica, infatti, il rischio cui questi magistrati si sono esposti per il bene supremo della Repubblica ad un certo punto è stato quantificato e monetizzato. Da tutta questa vicenda mi sembra che i magistrati non escano assolutamente bene. Si sono comportati come una corporazione, come una potente corporazione che aveva una sua moneta da scambiare con le altre istituzioni dello Stato e che, a questo punto, è venuta per riscuotere. Questa è la realtà, io chiamo le cose con il loro nome; potrà forse dispiacere a qualcuno, ma così io vedo la situazione.

Da questa prima considerazione ne discende un'altra. Si è parlato di conflitto tra i poteri dello Stato, ma anche questo argomento è stato semplicemente un'arma di ricatto. Il fatto di andare dal Presidente della Repubblica per richiedere un suo intervento, approfittando del contatto che hanno tramite il Consiglio superiore della magistratura; il fatto di far pressioni sulle Presidenze delle Camere che cosa c'entra con l'autonomia della magistratura, con l'autonomia della giurisdizione? Forse che l'autonomia della giurisdizione passa attraverso la possibilità di autodeterminarsi gli sti-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

pendi? Se vi è barbarie, questo è sicuramente un punto di barbarie. Non si parli, quindi, della nobiltà di questa funzione, non si parli di difesa imparziale cui sarebbe chiamato questo corpo dello Stato.

Vi è certamente un problema di difesa dell'autonomia della magistratura, ma esso non passa attraverso questi canali.

Onorevoli colleghi, non vorrei fare un collegamento troppo artificioso, ma è questa la seconda volta che in pochissimi giorni la magistratura interviene come una vera e propria *lobby* sugli altri poteri dello Stato. Perché se è intervenuta sul Presidente della Repubblica per...

DINO FELISETTI. Non è vero!

FRANCO RUSSO. C'è stata una mediazione, vi sono stati degli incontri con il Presidente della Repubblica, sono notizie sicuramente...

DINO FELISETTI. Lo nego!

FRANCO RUSSO. Se lo nega, sono contento per il Presidente Pertini, ma mi deve spiegare se non sia vero che vi sono stati degli incontri con le forze politiche...

DINO FELISETTI. Questo è un altro discorso.

FRANCO RUSSO. Mi chiedo se questo sia il modo di agire di un corpo autonomo dello Stato. Son contento per il Presidente della Repubblica, non voglio fare una polemica con il Presidente Pertini, vorrei però sottolineare che questa è la seconda volta che i magistrati operano come una grossa *lobby*, sia per quanto riguarda il livello dei propri stipendi sia per quanto riguarda la politica generale dello Stato; è dell'altro giorno — lo dico metaforicamente — il documento di 36 magistrati sulle modalità, tempi, e su ciò che il Parlamento deve decidere. Vi è un problema di autonomia reciproca e ognuno dovrebbe rimanere nel proprio ambito; invece, così non è stato.

Noi di democrazia proletaria crediamo

nella autonomia della magistratura, e siamo disposti a dare il nostro contributo per salvaguardarla: ma tale autonomia non passa, secondo noi, attraverso la concessione di un potere autonomo di determinazione delle retribuzioni.

Onorevole Felisetti, ho ascoltato anche questa mattina in Commissione le sue argomentazioni che, in termini giuridici, possono anche essere soddisfacenti; non è vero che gli aumenti ai magistrati comportino immediatamente l'aumento per i parlamentari. Qui basterebbe introdurre un meccanismo (non vogliamo farlo con un emendamento; facciamolo allora con una lettera solenne alla Presidenza della Camera) vincolante, che escluda l'estensione di questi aumenti ai membri del Parlamento.

La seconda questione sulla quale voglio fare una puntualizzazione è la pretesa di affermazione del primato della legge nel sistema delle fonti. Questo è un principio sacrosanto, che tutti vogliamo rafforzare; ma mi chiedo se anche qui non ci stiamo nascondendo dietro un dito, perché il testo, votato dal Senato recepiva pienamente la decisione del Consiglio di Stato. Allora quale primato della legge vogliamo riaffermare?

Avrei compreso questa preoccupazione se non avessimo accolto la sommatoria degli scatti figurativi e dell'indennità di rischio; ma così non è, perché il testo approvato dal Senato e quanto proposto dalle modifiche del Governo recepiscono in pieno le richieste del Consiglio di Stato. In questo caso nei fatti noi accettiamo una pressione di carattere schiettamente corporativo proveniente da un altro organo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FRANCO RUSSO. La terza considerazione è strettamente di merito. L'onorevole Felisetti indicava le cifre delle retribuzioni dei magistrati; io non le contesto; egli però conosce l'importo degli aumenti che sono stati percepiti da questa cate-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

goria e che ricaviamo dalla relazione svolta al Senato dal senatore Lipari: si va dai 23 milioni per i gradi più alti al milione e 300 mila lire per i gradi più bassi.

Inoltre, sappiamo benissimo che la magistratura gode di trattamenti privilegiati all'interno del settore del pubblico impiego. Allora, dobbiamo stabilire se i magistrati siano o no funzionari dello Stato. Se lo sono, dobbiamo riaffermare il primato del Parlamento, ma nel senso di portare avanti una politica che salvaguardi i diversi livelli delle varie funzioni statali.

Io mi chiedo: chi stabilisce se un *manager* dell'IRI svolge una funzione meno importante di quella di un magistrato? Se poi ne facciamo una questione di rischio, forse che un agente di polizia o un carabiniere corrono meno rischi di un magistrato?

Quindi, a me pare che tutte le motivazioni addotte, di ordine dottrinario, di principi, di etica, non possono giustificare in alcun modo la politica del Governo. Trovo un'unica giustificazione, che però mi spaventa, ed è quella di una reciproca concessione di favori tra questa corporazione e lo Stato; e ciò anche per servizi non sempre — onorevole Felisetti, mi rivolgo a lei perché la conosco garantista — pulitissimi resi da questa corporazione negli ultimi anni. Mi riferisco proprio alla lotta al terrorismo, dalla quale è scaturito il primo aumento, deciso per legge nel 1981. Ieri ho partecipato alla discussione sul caso Fioroni e capisco che quando dei magistrati si inchinano al potere e consentono certe operazioni, poi vengono a chiedere il saldo dei conti. Peccato che lo chiedano solo in termini di denaro!

Sono riuscito poi a trovare una seconda possibile motivazione. Mi riferisco a quello che può essere il problema del Governo ad assicurare un buon funzionamento della macchina dello Stato e dei livelli dirigenziali dell'amministrazione. Ed è anche in questi termini che si possono spiegare le concessioni che si vogliono fare ai magistrati.

Vedo che è presente il ministro Gaspari, che ha seguito con molta solerzia i lavori delle Commissioni. Se non ricordo male, è stato lui a quantificare in percentuale gli aumenti che verrebbero ai magistrati se fosse approvato questo disegno di legge: ha detto al Senato che gli aumenti sarebbero del 16 per cento oltre il tasso di inflazione. Questo significherebbe che, essendo previsto un tasso di inflazione dell'11 per cento, gli aumenti sarebbero del 27 per cento. Ma allora ha ragione l'onorevole Spagnoli che la scorsa settimana si è chiesto: colleghi repubblicani, dove va a finire il rigore in questa occasione! Non c'era un impegno a sostenere una politica dei redditi per tutti i dipendenti pubblici e privati? Rimaniamo allora, se non altro, nell'ambito dei tetti di inflazione programmati! Siete voi che li avete stabiliti e allora inventatevi delle norme che anche per i magistrati rimangano per il 1984 e per il 1985 entro il tetto del 10 per cento, quello stesso 10 per cento cui ha fatto riferimento il taglio della scala mobile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati! Coerenza vuole che nella gestione delle finanze pubbliche ci si attenga strettamente a criteri univoci. E questo deve farlo per primo il Governo, impegnandosi a fare rispettare quanto stabilito anche per i più alti gradi dello Stato, come nel caso dei funzionari che gestiscono le diverse magistrature. E poi i sacrifici andrebbero comunque richiesti alle categorie che già guadagnano di più.

Dunque, non esiste un solo motivo che possa indurci a condividere le decisioni che sono state prese con questo disegno di legge, che è la testimonianza pura delle diseguaglianze indotte da una politica fatta per i privilegi, per favori corporativi scelta da questo Governo. Altro che politica di controllo di tutti i redditi! Qui siamo alla politica di controllo di un reddito e alla spinta ad una rincorsa corporativa. Perché mai, ministro della funzione pubblica, l'impiegato statale, il ferroviere, il dipendente di un ente locale che vede che vengono concessi questi aumenti, non dovrebbe cercare in tutti i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

modi di strappare a sua volta quanto più è possibile allo Stato? E addirittura il ministro Gorla ci presenterà un piano per il rientro in tre anni dal *deficit* dello Stato! Proprio nel momento in cui si decide di dare centinaia di miliardi nel 1984 e nel 1985 a questi funzionari!

Non possiamo dunque che ribadire il nostro giudizio negativo e denunciare l'ipocrisia con cui questa maggioranza si muove: riesce a strappare tutto chi ha potere e poi, con le collusioni di alcuni sindacati, si colpiscono i redditi da lavoro dipendente.

In definitiva, per motivi legati ad una corretta gestione del pubblico impiego (tra l'altro si aprirà tra poco la stagione dei rinnovi contrattuali in questo settore) e per motivi derivanti dalla politica di scambio a basso livello con questa corporazione che si è scelta, il gruppo di democrazia proletaria si pronuncia contro questo disegno di legge e voterà a favore degli emendamenti che cercheranno se non altro di migliorarlo.

Onorevoli colleghi, concludo con due considerazioni, di cui la prima è questa: a proposito del primato della legge, noi abbiamo recepito (pure il senatore Lipari lo aveva detto e lo leggo nella sua relazione) che il Consiglio di Stato ha addirittura creato delle norme; per questo il Senato aveva fatto la scelta di procedere con una legge interpretativa, per bloccare appunto questa creazione impropria di norme!

Ecco la seconda considerazione: faccio parte della Commissione giustizia e lo dico non per vanto, ma per ricordare un dato drammatico. Il bilancio dell'amministrazione della giustizia è pari allo 0,79 per cento del bilancio dello Stato: si sono contenute le spese per l'amministrazione della giustizia, e mi domando quale riforma della giustizia si voglia fare, se a pochi mesi dal varo (nel dicembre scorso) della legge finanziaria votata dal Parlamento, si trovano addirittura centinaia di miliardi per concedere aumenti ai magistrati!

Ben conosciamo, invece, le condizioni degli agenti di custodia nelle carceri; co-

nosciamo la situazione dell'edilizia carceraria; sappiamo quante riforme non possono procedere per mancanza di fondi ed anche qui chiedo un atto di coerenza, nel momento in cui si contiene, taglia e lima il bilancio della giustizia che rappresenta uno dei più delicati comparti della vita civile del nostro paese! E questo Governo concede aumenti ai magistrati! Certo, bisogna rammaricarsi per questa squallida vicenda che purtroppo riguarda i settori della magistratura, mentre il Governo sottostà ai ricatti, alle pressioni, alle manovre che questo comparto — forte del suo potere per i servizi spesso molto oscuri che ha reso — gli impone, senza che il Governo appunto sappia fronteggiarli! Il gruppo di democrazia proletaria voterà contro, sforzandosi di migliorare questo testo (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

Approvazione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 30 maggio-7 giugno 1984.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questa mattina con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi propongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 30 maggio-7 giugno 1984:

Mercoledì 30 maggio (seduta antimeridiana e pomeridiana):

Esame a votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente adeguamento norme CEE in materia di macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile (1571) (*Approvato dal Senato — scadenza 30 maggio*). (*Commenti all'estrema sinistra*).

Questo provvedimento ci tormenterà fino a quando non ne avremo concluso l'esame, onorevoli colleghi! Ricordo che nella trascorsa legislatura, questo punto è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

stato all'ordine del giorno per molto tempo!

UGO SPAGNOLI. Eviscereremo il provvedimento!

PRESIDENTE. Procediamo con la proposta di calendario.

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente modifiche al regime fiscale degli alcoli (1599) (*Scadenza 17 giugno — da inviare al Senato*).

Votazione finale dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

Seguito all'esame e votazione finale del disegno di legge concernente il trattamento economico dei magistrati (1677).

Giovedì 31 maggio (pomeridiana), Venerdì 1° giugno (antimeridiana):

Eventuale esame, ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento, di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Inizio della discussione sulle linee generali dei progetti di legge concernenti la riforma del codice di procedura penale (196 e coll.).

Mercoledì 6 giugno (seduta antimeridiana, pomeridiana ed eventualmente notturna):

Esame e votazione finale dei disegni di legge di conversione dei seguenti decreti-legge:

1) Misure urgenti a sostegno dei livelli di occupazione (1630) (*da inviare al Senato — scadenza 29 giugno*);

2) Misure urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (1737) (*approvato dal Senato — scadenza 10 giugno*);

3) Disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione in Calabria (1738) (*approvato dal Senato — scadenza 12 giugno*);

4) Misure urgenti per il comune di Napoli (1749) (*approvato dal Senato — scadenza 17 giugno*).

Giovedì 7:

Dibattito sulla bozza del nuovo trattato europeo naturalmente sulla base di strumenti parlamentari che dovranno essere presentati.

Faccio notare che per le giornate di lunedì 4 e martedì 5 giugno, il calendario non prevede, allo stato attuale, la trattazione di alcuna questione. La Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto che queste due giornate siano destinate alla trattazione di strumenti del sindacato ispettivo o di indirizzo e che si provveda ad integrare il calendario dopo che l'Assemblea, al termine della seduta antimeridiana di mercoledì 30 maggio, intorno alle ore 13, avrà votato sulle richieste preannunciate dai vari gruppi, di fissazione della data di discussione dei diversi strumenti, ai sensi degli articoli 111 e 137 del regolamento.

Su questa proposta, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, potranno parlare un oratore per gruppo per non più di 5 minuti ciascuno. Ricordo che questa mattina tutti i gruppi avevano concordato su questo calendario, ad eccezione del gruppo radicale che si era riservato di pronunciarsi successivamente; tale riserva è stata quindi sciolta in senso negativo.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di calendario per il periodo 30 maggio-7 giugno, di cui ho testè dato lettura.

(È approvata).

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, in relazione a quanto da lei detto poc'anzi, vorrei preannunciare la richiesta della fissazione della data di discussione di due mozioni presentate dal mio gruppo. Posso illustrare questa richiesta ora oppure al termine della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

tengo che sia opportuno che lei motivi la sua richiesta al termine della seduta.

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 1677.**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è amaro fare delle considerazioni che dall'aritmetica alla logica, all'etica, alla filosofia, alla tecnica ed all'attività legislativa, conclamino l'incapacità di questa maggioranza e delle precedenti; di questo Governo e dei precedenti, di dare un assetto accettabile ad un qualsiasi tentativo di riforma o di regolamentazione di un determinato settore. Infatti, la frammentarietà degli interventi che si sono susseguiti e si susseguono da decenni in queste maggioranze raffazzonate ed in questi governi di cosiddetta coalizione hanno comportato e comportano la esplosione vera e propria delle contraddizioni che derivano dalla mancanza di idee precise o di programmazione vera, cioè dalla mancanza di capacità del Governo di essere tale; poiché governare — da che mondo è mondo — significa prevedere, prevenire e regolare gli interessi della collettività in relazione al futuro.

Così è di qualche mese fa il decreto-legge n. 10 che intendeva raggranellare, ai danni dei lavoratori dipendenti, oltre tremila miliardi, mentre sappiamo bene che gli stessi lavoratori dipendenti hanno quella indennità che è l'immagine riflessa e ritardata degli effetti dell'inflazione. Quindi non è possibile né pensabile utilizzare come causa dell'inflazione quello che ne è un effetto riflesso.

L'operazione realizzante dal primo decreto era di circa 3 mila miliardi; dopo la lunga e dibattuta opposizione si è scesi, con il decreto-bis nel nuovo testo del Governo a 1.335 miliardi; dopo la discussione nelle Commissioni riunite della Camera l'esborso dello Stato è stato di 400

miliardi in base al noto emendamento finanziario.

Con questo nuovo esborso arriviamo ad aggiungere un'altra spesa di 335 miliardi ed in sostanza abbiamo buttato via tre mesi di attività legislativa per sottrarre dalle tasche dei lavoratori dipendenti due punti di scala mobile e per far risparmiare complessivamente allo Stato meno di mille miliardi. È un'inezia! È una goccia nel mare! Certamente non può essere utilizzata come manovra economica. Questo per quanto riguarda il profilo economico; ma dal punto di vista della incapacità legislativa delle maggioranze e dei governi che si sono succeduti, la situazione è ancora più grave.

Ora, con un emendamento dell'opposizione di sinistra, si cerca di eliminare la cosiddetta «giurisdizione domestica» che sarebbe la causa delle distorsioni che si sono verificate e per le quali il Governo e la maggioranza si starebbero dando da fare allo scopo di evitare conseguenze peggiori.

Da che cosa derivano queste distorsioni? Da mille «leggine» che hanno via via distrutto un ordinamento trasmesso dai nostri predecessori e che aveva un significato nella sua interezza e unitarietà. Tale ordinamento, modificato senza tener conto degli effetti indotti delle modifiche apportate, ha comportato un sistema contraddittorio ed inaccettabile. Esiste una giurisdizione domestica da quando voi maggioranza e voi Governo avete di fatto distrutto il sistema retributivo del pubblico impiegato. Prima il pubblico impiegato aveva il suo stipendio fissato per legge e quindi non poteva rientrare nell'autogiurisdizione — chiamiamola così — dei vari organi amministrativi la discussione di quale potesse essere il livello retributivo degli impiegati. Da quando avete trasformato un diritto contrattuale (il diritto alla retribuzione), è ovvio che è rientrato dalla finestra questo diritto nella cosiddetta competenza della giurisdizione domestica. Avete infatti riportato alla libera contrattazione — con una scelta che adesso non è il caso di discutere — la retribuzione del pubblico

impiegato, senza pensare alle conseguenze che questo fatto avrebbe determinato nell'ordinamento.

Non si può continuare a punzecchiare un sistema, togliendo via via una tessera o un tassello, un articolo o una norma, senza pensare che prima o poi non rovini l'intero mosaico, l'intero edificio, o sia distrutta completamente la logica dell'ordinamento. Non è possibile! Ma d'altra parte questo è il Governo che si caratterizza con la proposta, per incentivare la produttività, di dare 2 mila lire all'impiegato che arriva in orario. È un sistema risibile: bisogna invece togliere le 2 mila lire all'impiegato che arriva in ritardo, non premiare chi fa il proprio dovere, perché il proprio dovere deve essere retribuito secondo la normale retribuzione, mentre deve essere punito chi non sta alle regole del gioco!

Ecco quindi che non credo assolutamente ai travagli dei magistrati, così drammaticamente dipinti dall'onorevole Cifarelli, quando trattavano dell'adeguamento, secondo i loro criteri, delle varie retribuzioni; non credo a tutte le parole spese per «indorare» questa pillola e dobbiamo dire, chiaro e tondo, che in questo momento il potere legislativo, complice il Governo, sta subendo il ricatto di una parte della magistratura, che giustifica il suo atteggiamento con quelle famose sentenze della Corte dei conti, la quale come organo, ha grande capacità di pressione sul Governo, perché può non effettuare la registrazione dei suoi provvedimenti. Ma se la Corte dei conti cominciasse a verificare i bilanci delle partecipazioni statali, che cosa succederebbe? Quindi il Governo, necessariamente, nei confronti della Corte dei conti non ha alcuna possibilità ed è stato colpevolmente zitto; il Governo ha fatto l'ostruzionismo da assenteismo, ha fatto scadere i termini, non ha agito tempestivamente, ha lasciato che costoro potessero raggiungere una retribuzione tale per cui il presidente della Corte dei conti, che è inferiore di grado al primo presidente della Corte di cassazione, che è l'unico grado primo dello Stato, ha già oggi una retribuzione supe-

riore a quella dell'altro di decine di milioni all'anno. E questo perché non si è mai voluta attuare una riorganizzazione seria.

Se lo Stato è costituito per gradi, ad ogni grado deve corrispondere una retribuzione e a parità di grado si deve avere parità di retribuzione. Se poi ci sono delle funzioni o dei rischi particolari, esistono le indennità speciali. Non si vede per quale motivo in Italia il primo presidente della Corte di cassazione debba avere uno stipendio nettamente inferiore al presidente della Corte dei conti, che è un grado secondo! Se si ricalcolasse — perché, diciamo la verità, una volta era così — la retribuzione del pubblico impiego secondo il grado e se le indennità speciali fossero previste esclusivamente per specifici rischi o funzioni, si riorganizzerebbe nuovamente il pubblico impiego, si darebbe chiarezza! Non si avrebbe poi il destro per parlare demagogicamente di un emendamento contro i parlamentari. Facciamolo pure, votiamolo, non ha importanza, perché non credo che il parlamentare viva con quello che prende come indennità parlamentare. E non voglio parlare delle spese relative alla campagna elettorale, perché io non ho mai speso una lira a questo proposito. Chi vi parla si è presentato ai suoi concittadini ed ha chiesto, con la sua faccia e con la tradizione della sua famiglia, se lo volessero votare o meno. Ma certamente le spese che tutti noi abbiamo ogni mese assorbono ampiamente l'intera indennità parlamentare. Quindi, se vogliamo, votiamo pure quell'emendamento che la demagogia di sinistra ha portato. Noi siamo disposti anche a diminuire la nostra indennità parlamentare, ma siamo convinti che si tratti di gocce nel mare e che così non si risolva il problema.

Il problema è un altro, ed è quello di ribadire dignità al pubblico impiego, ricostruendo quel sistema gerarchico che esisteva e che deve esistere perché funzioni la macchina burocratica dello Stato, anche in termini di retribuzioni, e perché ai vari livelli (come li chiamate voi) o ai vari gradi (come li chiamo io, anche per

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

chiarezza logica) sia data parità di retribuzione.

Se questo fosse stato fatto tempestivamente, non ci sarebbero le incredibili pronunce e le incredibili situazioni di oggi. Ma per quale motivo la maggioranza ed il Governo si muovono dopo che c'è stata la sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria? Come mai non prima? Se si volesse rappresentare il primato della legge, perché il potere legislativo non si è mosso prima? Perché il potere esecutivo non è intervenuto con un decreto-legge, visto che doveva esserci un gravissimo onere finanziario? Si è trattato di aggressioni a quelle pubbliche finanze che questi governi dicevano di voler difendere.

Abbiamo avuto lo «Spadolini-1», lo «Spadolini-2», il «Craxi-1», tutti all'insegna della cosiddetta austerità, ma tutti questi problemi non sono stati presi in esame. Si è volutamente evitato di prenderli in esame tempestivamente.

Vogliamo fare una prima considerazione, onorevole rappresentante del Governo? Avendo lasciato che intervenisse la pronuncia del Consiglio di Stato, che si è espresso, sotto il profilo della giurisdizione, in termini strettamente esatti circa il fatto che avete snaturato il sistema retributivo del pubblico impiegato, una volta riservato alla legge, ci troviamo di fronte ad una sentenza che è già passata in giudicato nella realtà giuridica, perché certamente la Cassazione, a sezioni unite non potrà che respingere il defatigatorio, emulativo e per un certo verso temerario ricorso per motivi di giurisdizione dell'Avvocatura di Stato. Ma quale organo giurisdizionale ha competenza e giurisdizione se non il Consiglio di Stato sulle posizioni giuridiche degli impiegati? E voi avete restituito, in termini di diritti soggettivi, di interessi legislativi protetti anche le retribuzioni, che invece una volta erano riserva di legge!

Quando sarà emanata questa sentenza, di fronte ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso (non di inaccogliabilità, ma di inammissibilità del ricorso, perché sarà detto che il principio della giurisdi-

zione è stato rispettato), la conseguenza sarà che l'esecutività della sentenza sarà *ex tunc*, non *ex nunc*, quindi dal 16 dicembre e non da oggi. E allora, quanto meno, ci sarà la conseguenza che per quei magistrati che avranno assunto il rischio (un piccolo rischio lo hanno anche loro!) di fare questi ricorsi ci sarà la conferma che hanno tutti i pieni diritti e che devono avere il riconoscimento dei loro pieni diritti. Questa è la situazione.

Poi, la confusione è continuata. Da noi, si decide quasi sempre in situazioni di necessità e di urgenza, perché si lascino incancrenire i problemi, non si prendono in esame, e quindi le cose diventano urgenti e drammatiche. Soltanto a questo punto, sotto la spinta del sangue, ci si muove.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI.

CARLO TASSI. Il Parlamento, ad un certo punto, ha disposto l'introduzione della cosiddetta indennità di rischio, che doveva essere data a quei magistrati che rischiavano, quindi non ai magistrati che non andavano incontro a rischi. Dopo di che, il vostro sistema è sbagliato perché non retribuisce (che cosa vuol dire retribuzione? Vuol dire dare a ciascuno quello che merita) e fa prevalere l'egualitarismo nella retribuzione della funzione. Il che, poi, in termini mercantilistici può essere da voi chiamata produttività.

La retribuzione deve essere corrisposta in funzione di quello che si fa. Ebbene, il magistrato che correva rischi poteva avere una indennità di rischio, ma l'automaticità dell'uguaglianza ha portato all'esistenza dell'indennità di rischio a tutti i magistrati, e ciò, *lato sensu*, aveva un significato, perché il brigatismo ci insegnava che non necessariamente venivano colpiti i magistrati che si mettevano più in luce o che erano particolarmente versati in una determinata attività. La storia ci insegna che, quando si vuole scassare un sistema, si spara al federale Ghisellini, cioè a colui che cercava di in-

staurare un sistema di pace nella sua provincia; non si spara, invece, al federale di prima linea, perché lui faceva il gioco della guerra per bande! È la tecnica della guerriglia...

È logico, quindi, che sotto questo profilo a tutti i magistrati potesse essere estesa l'indennità di rischio. Ma parliamo di magistrati ordinari. Poi avete lasciato che questa indennità, di fatto, fosse estesa dalla Corte dei conti ai suoi magistrati e, a quel punto, si è creata una situazione esplosiva, perché gli altri magistrati hanno detto: «E noi chi siamo?». Intanto quell'indennità di rischio si era trasformata in una generica indennità di funzione e, a quel punto i magistrati amministrativi hanno detto: «Anche noi abbiamo generiche funzioni di magistratura, anche se non ordinaria, e, quindi, abbiamo diritto alla stessa indennità». Ed hanno fatto la sentenza *Cicero pro domo sua*. Voi dite «nella casa sua», io dico «nella cosa sua».

Oggi, dunque, dobbiamo fare i conti con una realtà che è ben diversa. Prevedo che, nonostante i nostri tentativi di collaborazione, noi rimarremo della stessa opinione già manifestata al Senato (ho visto infatti il parere che avete dato sui nostri emendamenti), lasciandovi tutta la responsabilità di questa legge.

Questo provvedimento è un piccolo colpo di stato, quanto meno un colpo di stato contro lo Stato di diritto, in quanto per tanto tempo si sono lasciati gli organi giurisdizionali supplire alla carenza dell'organo costituzionale legislativo. Adesso ci si è accorti che si è lasciata andare troppo avanti questa supplenza ed il potere esecutivo ha cercato di tamponare sia le proprie carenze (perché l'assenza del potere esecutivo in questa materia da anni è scandalosa), sia la carenza del potere legislativo.

Ed allora che cosa si fa? Si fa un provvedimento legislativo in cui, tra l'altro, si fa un'affermazione non accettabile sotto il profilo strettamente logico; si dice infatti: «le sentenze non hanno effetto». Il che è mostruoso, consentitemelo. Quando il potere esecutivo riesce a modificare

una sentenza passata in giudicato, è la dittatura. Quando il potere esecutivo si sovrappone all'esercizio della funzione giurisdizionale, che riguarda il controllo dell'applicazione al caso concreto della legge vigente, è finito lo Stato di diritto. In Francia, ciò avvenne quando De Gaulle, visto che la sua sentenza comminata ai suoi attentatori era stata troppo mite (appena trent'anni), sciolse la corte militare e fece condannare il generale Salan e gli altri a morte (sentenza poi non eseguita: era una questione puramente nominalistica). Da quel momento era finito lo Stato di diritto. Lo Stato di diritto, infatti, cessa di esistere quando un potere, in qualche modo, sopravanza gli altri, poiché esso si caratterizza per l'indipendenza reciproca dei tre poteri fondamentali.

L'attacco allo Stato di diritto, in questa vicenda, era stato già portato quando la Corte dei conti aveva autodisciplinato il caso dei propri magistrati, nella carenza, per altro, e nell'assenza del potere legislativo e di quello esecutivo. Ma certo diviene più grave quando con legge si toglie valore ad una sentenza passata in giudicato. Occorre fare le cose a tempo debito. Occorre evitare il permanere di questo malcostume dell'esecutivo e del legislativo di lasciar incancrenire i problemi senza affrontarli.

In questa situazione, di fronte ad un emendamento come quello da noi presentato che tende ad estendere l'indennità di rischio anche a coloro che sono soggetti agli stessi rischi che corrono i magistrati, cioè ai cancellieri, ai segretari giudiziari, agli autisti, a tutti coloro che collaborano con i magistrati, ci si trincerava dietro l'argomento per cui non sarebbe questa la *sedes materiae*. Già, perché questa è forse la *sedes materiae* per l'annullamento di provvedimenti giurisdizionali che hanno valore di *res iudicata*? Lascio ai colleghi che so essere più raffinati giuristi di me, lascio alla sensibilità di chi è sempre così attento al rispetto della Costituzione, la valutazione di una norma come questa!

Ma c'è un altro aspetto assai grave, che riguarda il mancato rispetto del Parla-

mento da parte del Governo. Ci viene trasmesso dal Senato il disegno di legge, lo si discute, e a un certo punto il Governo, nell'imminenza del 24 maggio (non c'era da attraversare i confini, questa volta!), visto che la Corte di cassazione stava per emanare una sentenza, a sezioni unite (dunque si esprimeva il vertice del potere giurisdizionale), ha avuto paura, e con lui la maggioranza: e così si è inginocchiato, di fronte alla possibilità della pronuncia di un altro potere. Tutto questo in uno Stato di diritto. Vi rendete conto in quale profondo pozzo di squallore e di ingiustizia avete sprofondata l'ordinamento?

Si perviene qui a considerare una situazione veramente spaventosa. Dopo tanto discutere, dopo l'approvazione del Senato, il Governo, con un maxi emendamento — uso un neologismo, che non mi piace ma che in questo caso è estremamente significativo — sostituisce l'intero provvedimento. Sicché oggi, signor Presidente, noi abbiamo presentato gli emendamenti sul vecchio testo, ma sappiamo già che dobbiamo essere pronti — e lo chiediamo fin da adesso — alla loro trasformazione in subemendamenti al nuovo emendamento presentato dal Governo di cui però in questa fase non possiamo discutere perché la discussione generale deve vertere sul testo approvato dal Senato; dobbiamo così parlare a suocera perché nuora intenda, dobbiamo parlare del contenuto di un determinato provvedimento con un occhio, magari alla Longo, verso un altro testo, che invece è quello che sarà effettivamente approvato.

PAOLO ZANINI. Un occhio alla Longo non l'avevo mai sentito!

CARLO TASSI. Un occhio alla Longo, potete anche dire l'occhio alla Tassi, se preferite. I miei sono dritti.

EDDA FAGNI. Era la novità della combinazione!

CARLO TASSI. Ecco! Ora, signor Presi-

dente, la posizione del Movimento sociale italiano non può che essere quella di confermare l'atteggiamento tenuto al Senato; quanto meno allo stato attuale. Noi riteniamo che debbano essere riconosciuti i diritti dei magistrati, come sono stati conseguiti, perché siamo per la difesa dei diritti acquisiti. Un diritto acquisito non può e non deve essere modificato. O Dio! È costume di queste maggioranze e di questi governi modificare e alle volte eliminare diritti acquisiti. Ritengo invece che debbano essere riconosciuti. Ma non posso non sottolineare la volontà di critica e di pesante giudizio nei confronti della maggioranza e del Governo che il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha in questo momento nell'indicare l'inerzia, l'assenza, quasi la volontà complice a che le cose potessero andare fino al punto in cui non ci fosse più niente da fare e fino al punto in cui questo ricatto potesse essere stato, partendo da quella pronuncia della Corte dei conti, consumato fino in fondo, fino al punto in cui si dovesse dire: «ma siamo obbligati ad accettare perché non possiamo fare diversamente». Sta di fatto che questo Governo, mentre cerca di risparmiare sottraendo dalle tasche della povera gente — senza fare demagogia, signor Presidente, perché chi ha 13.700 lire di assegno familiare non credo che sia da considerare ricco — 13.700 lire, prospetta aumenti anche di 24 milioni annui, senza neppure rispettare il grado. Infatti, con gli aumenti previsti, il primo presidente della Corte di cassazione, che è il più alto grado della funzione pubblica italiana, avrà ancora uno stipendio di 30 milioni inferiore a quello del presidente della Corte dei conti, che è un grado secondo. Noi parlamentari siamo grado terzo; lo dico perché se lo ricordino i colleghi che molto spesso dimenticano tutto questo (*Applausi a destra*).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della XII Commissione (In-

dustria) in sede legislativa è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6 ottobre 1982, n. 752 concernente l'attuazione della politica mineraria» (*approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (*con modificazioni*) (1495).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, credo non sia possibile sfuggire sia pure conclusivamente e in questa fase di discussione di questo provvedimento, in sede di discussione sulle linee generali, da talune osservazioni che riguardano problemi che il dibattito di oggi ha dovuto sottolineare, certamente da posizioni molto diverse, anzi fra loro decisamente opposte.

Non ripeterò tutte le argomentazioni che nel dibattito ha già portato il collega Macis, con molta puntualità e con molta chiarezza, ma mi limiterò ad alcune sottolineature, in questo mio intervento.

Mi ha colpito, nelle relazioni che ho ascoltato la prima, quella del collega Lega — certamente molto precisa quanto a dati oggettivi esposti a questa Camera — per una, credo voluta, stringatezza di termini. Mi ha colpito perché certo non era e non è mancante, nel collega, la percezione molto netta dei molti e delicati problemi con cui questo provvedimento arriva in Assemblea. E ci arriva male, colleghi, è già stato detto; ci arriva male per vari motivi. Ci arriva male per il momento in cui lo discutiamo; e certo questa considerazione non è stata estranea alla stringatezza di Lega, così come agli imbarazzi che io ho avvertito anche nelle parole del collega Felisetti e in quelle del collega Cifarelli, volte a sollevare il più possibile questo provvedimento in aure molto astratte, dove però sta scomodo e

stretto, perché purtroppo, così come è arrivato a noi, calca la terra, la calca in modo strisciante e, devo dire, davvero inaccettabile.

Quanto al tempo è già stato sottolineato che questo è un momento nel quale troppo viva è in noi la sensibilità per quello che sta accadendo nel paese, per questa fase di scontro assai acuto, di tensioni sociali, del discorso che da parte del Governo e dei partiti della maggioranza viene fatto sul tema dei sacrifici da chiedere alla popolazione, a tutti i cittadini, tradotti — noi ben sappiamo — dal Governo con la sua iniziativa di taglio dei salari attraverso i due decreti-legge sulla scala mobile. Credo che debba rimanere chiara, limpida, molto ferma, da parte del nostro gruppo, agli atti dei lavori di questa Camera questa denuncia, che non vuole essere demagogica, che non è demagogica; è solo un richiamo di sensibilità.

Ma questo dato è aggravato dal come questo provvedimento ci è arrivato, come è arrivato, badate bene, già al Senato, in prima lettura; e già in quella sede noi abbiamo votato contro, onorevoli colleghi. Abbiamo svolto una opposizione molto limpida, molto ferma, imperniata sulle questioni già là sollevate (ne parleremo poi), ma che investivano anche direttamente il merito del provvedimento; che non riguardavano quindi soltanto la questione di ciò che nel provvedimento non c'era — il problema della giurisdizione domestica della Corte dei conti e il problema della non estensione degli incrementi retributivi ai parlamentari —, ma anche quello che c'era. Questo provvedimento, infatti, aveva alle spalle una lunga storia; una storia — il ministro lo sa, perché ce l'ha ripetuta più volte in questi giorni in Commissione — assai mediocre, assai confusa e pasticciata, in cui nessuna delle parti, devo dire, ha brillato. Ma poi la discussione sul provvedimento è divenuta — dopo che la I Commissione aveva licenziato il testo in sede referente per l'Assemblea, confermando sostanzialmente il testo del Senato — molto seria, e non è giusto che noi mettiamo la sordina

di una desensibilizzazione in quest'Assemblea. Vi è un elemento assai grave e molto serio che riguarda quel senso dello Stato, quella cultura di Governo che sentiamo più volte richiamare in quest'aula e fuori, nei dibattiti politici e culturali, e noi saremmo per antonomasia coloro che ne sono privi. Naturalmente il Governo e la maggioranza, ognuno per la sua parte, sarebbero coloro che per antonomasia ne sono gli indiscussi titolari.

Ebbene, io credo che davvero quello che è accaduto in questi giorni sia una pagina esemplarmente negativa di ciò che non è né senso dello Stato né cultura di governo, onorevoli colleghi. E il nostro giudizio non può che essere severo; il nostro giudizio è severo e non abbiamo né reticenze né remore ad esprimerlo con molta nettezza, perché siamo convinti che una posizione limpida su questioni di principio ed anche sui risvolti di natura pratica in ordine a questi temi trovino udienza non soltanto nella sensibilità comune dei cittadini, che noi ci sforziamo di rendere attenta a questi problemi, ma anche in larghi strati di quel mondo giudiziario, sia nella magistratura ordinaria sia nella magistratura amministrativa, che è direttamente interessato da questi provvedimenti. Larghi strati — dicevo — di un mondo giudiziario che sono composti da professionisti altamente qualificati, onesti servitori dello Stato, con un'alta sensibilità democratica ed una attenzione e sensibilità civile ai problemi del paese, che non meritano essi stessi — noi ne siamo convinti — che la conclusione di questo problema sia dal punto di vista istituzionale così obliqua e grave.

Siamo convinti che si tratti di una larga parte di quel mondo per la quale l'autonomia non è mero spirito di corpo, e l'indipendenza è sì un problema che riguarda le condizioni anche economiche del proprio *status*, ma è qualcosa che a ciò non subordina l'altro aspetto essenziale dell'indipendenza del magistrato, che è il difendere con grande impegno le condizioni per poter esercitare il proprio ufficio in modo leale verso le istituzioni e secondo l'antico canone che vuole sempre

i magistrati prima di tutto servi della legge. Servitori, quindi, dell'ordinamento, per non dire dello Stato.

Ebbene, noi siamo convinti che questa nostra posizione assai limpida, questo nostro giudizio assai severo, sia su questioni di principio sia sui risvolti pratici di questi problemi, trovino udienza, attenzione ed ascolto in larga parte di questo ordine giudiziario. Un ordine giudiziario che in questi ultimi anni ha combattuto una complessa, travagliata e difficile battaglia sul fronte innanzitutto del proprio servizio, alle prese con endemiche carenze organizzative, gravi carenze strutturali ed ordinamentali; una battaglia quindi di grande impegno professionale ed anche di alto e qualificato impegno civile per le riforme. Un ordine giudiziario che ha guardato anche ai propri problemi retributivi in un modo nuovo; un ordine giudiziario cui il Parlamento ha saputo dare risposte nuove. La legge del 1979 in particolare e poi anche il riconoscimento che è venuto nel 1981, quando uno dei momenti più acuti dell'attacco terroristico ha indotto il Parlamento al riconoscimento, che noi riteniamo giusto, di alcuni problemi economici di questa categoria.

Un mondo giudiziario che ha percorso il decennio che ci sta alle spalle, intenso di travagli che hanno attraversato tutto il tessuto sociale e che non potevano quindi risparmiarlo, restando — noi diciamo — all'altezza dei propri compiti e che oggi pone a tutti problemi assai complessi di risposta politica sulle questioni tuttora aperte; innanzitutto le grandi questioni di riforma cui tardano le risposte nell'iniziativa legislativa del Governo.

Arriva questo provvedimento con una — dicevo — sua obliqua e mediocre storia alle spalle. Perché? Non voglio ricordarlo nel dettaglio, vi accenno solo per sommi capi; ma voi saprete meglio di me che nel 1981 il problema di una equiparazione del trattamento retributivo dei magistrati amministrativi, che si ritenne — non vogliamo dire se a torto o a ragione allora — in qualche modo sollevato ed imposto dal fatto che alla magistratura

ordinaria si era concessa una particolare indennità di funzione; e gioverebbe forse qui ricordare che allora contrari alla estensione di questa indennità alla magistratura amministrativa erano tra gli altri i magistrati ordinari. Voi ricorderete — dicevo — che tale problema rimase fermo al palo di partenza su una questione e voi sapete quale. Una questione collegata con il problema della giurisdizione domestica della Corte dei conti, e in particolare a ciò che tale giurisdizione aveva prodotto all'interno del sistema retributivo, e quindi ai suoi effetti e alle sue tentazioni trascinate rispetto alle altre magistrature. Conseguenziale a questa c'è l'opposizione — da noi manifestata in Parlamento, ma non solo da noi — all'estensione pura e semplice dell'indennità di funzione dei magistrati ordinari a tutte le magistrature amministrative; e ciò affinché questa misura non fosse frutto di un'operazione con la quale le cose rimanessero come prima, e cioè tutti si alzano in punta di piedi lasciando gli squilibri tali e quali erano prima.

Noi ritenevamo che prima andasse risolto il problema della Corte dei conti. Così come ritenevamo che il problema della perequazione retributiva della magistratura andasse affrontato e risolto su basi diverse; e così ancora pensiamo. Nel disegno originario del Governo c'era una misura volta ad affrontare questo tema, talché l'articolo 1 di quel provvedimento, che recava il n. 1268 nella passata legislatura, presentato in prima lettura al Senato, al secondo comma precisava quale era la diversa misura dell'estensione dell'indennità di funzione ai magistrati della Corte dei conti.

E badate che già con quel comma una concessione la si faceva: era la concessione per il passato al modo con cui la giurisdizione domestica della Corte dei conti aveva disapplicato la legge del 1970. Era un modo per «dribblare» la situazione, per non affrontare la soppressione, come dire, della spina infettiva di tutto questo problema, ma quanto meno per neutralizzare gli effetti: si lasciava in piedi la giurisdizione domestica, ma si

cercava con quella misura di rendere meno sperequativi gli effetti della sua permanenza.

Ma neppure questa passò. Infatti, la resistenza sorda, tenace, ed evidentemente anche influente, che i vertici di quell'organo riuscirono ad esercitare già allora bloccò il provvedimento, che non a caso arriva in apertura della IX legislatura carico di tutti i problemi irrisolti e gravato di problemi nuovi, perché nel frattempo anche l'atteggiamento della magistratura ordinaria è cambiato. Incoraggiata dalle incalzanti sentenze della giurisdizione domestica della Corte dei conti, da un lato, e di quella che — ahimè! — è diventata una particolare forma di giurisdizione — lo dico fra virgolette — domestica del giudice amministrativo che, come sappiamo, è il giudice naturale dei diritti soggettivi in materia di pubblico impiego, dall'altro, anche la magistratura ordinaria ha ritenuto di unire le sue forze a quelle della magistratura amministrativa per ottenere quell'effetto incrociato di benefici di cui oggi si discute.

Ma ciò non basta. Dopo che il Senato ha cercato di dare una risposta, in tanta obliqua confusione di condizioni pregresse, una risposta equilibrata, almeno sotto il profilo istituzionale, di nuovo si è rilanciata. E qui compare il dato più grave, che veramente noi non riteniamo di poter accettare, che noi dobbiamo segnalare come un dato assai serio, dalle implicazioni anche istituzionali, non tutte convenientemente apprezzate dal Governo. Se il Governo le ha apprezzate fino in fondo, se i colleghi della maggioranza fino in fondo le hanno accettate, apriamo una pagina nuova, che non vorrei fosse una di quelle di cui si è parlato in questi giorni, una pagina in cui le riforme istituzionali si fanno, diciamo così, a colpi di fatto, giorno per giorno, senza scomodare complesse discussioni e travagliati confronti nelle sedi istituzionali.

Dopo che determinate rappresentanze sindacali hanno fatto un discorso molto accorato sul vecchio articolo 10 e sulle sue implicazioni ed i suoi presunti risvolti

di natura istituzionale, qui troviamo una cosa abbastanza sgradevole: il nuovo testo dell'articolo 10 proposto dal Governo, nel punto che aveva mascherato con la proposizione dei lamenti di natura ordimentale ed istituzionale le doglianze e le acute agitazioni delle scorse settimane, il famigerato punto riguardante le liti-spendenze, è rimasto tale e quale, eppure così quelle doglianze e quelle agitazioni sono state tacitate. Ma nel nuovo testo dell'articolo 10 compare viceversa un ben più penetrante sigillo, una ben più penetrante conclusione del braccio di ferro, se mai un braccio di ferro c'è stato (io comincio a dubitarne), perché il Governo rinuncia puramente e semplicemente a che il Parlamento possa confermare, attraverso l'interpretazione autentica delle norme del 1970 e del 1981, l'autonomia e il primato del Parlamento stesso; e afferma una nuova autonomia e, diciamolo pure, un nuovo precettizio primato, che è quello di una giurisdizione della quale dobbiamo parlare (purtroppo, in questo caso, perché non vorremmo farlo) come di una giurisdizione domestica.

Badate, in questo non vi è nessuna nostra richiesta volta a disconoscere il fatto che in materia di retribuzioni di tutti gli appartenenti agli ordini giudiziari (sia della magistratura ordinaria come di quella amministrativa) vi sia un salto giurisdizionale. Niente di tutto questo: noi siamo convinti che il giudice naturale di quelle controversie sia legittimamente e giustamente senza alternative, allo stato, il giudice amministrativo, così come il nostro ordinamento prevede. Ma dobbiamo anche preoccuparci nei fatti e nel concreto comportamento infraistituzionale, che questo giudice amministrativo, che è il giudice naturale delle questioni attinenti al rapporto di pubblico impiego, e quindi anche al rapporto di impiego dei magistrati, non sia tentato dagli atteggiamenti del Governo e del Parlamento a diventare troppo facilmente giudice domestico, perché questo davvero sarebbe uno stravolgimento senza ritorno!

Non è stata limpida la scelta fatta da quei giudici sulle questioni che li riguar-

davano e bene aveva fatto il Parlamento, con l'articolo 1 del vecchio testo, a ribadire quella che era stata la volontà del Parlamento: era semplicemente un dire che cosa? Badate: le norme del 1970 e del 1981 volevano dire una cosa e non altra! Le nostre sentenze le hanno disapplicate; dopodiché, autonomamente, il Parlamento, oggi, per il futuro, fa diverse scelte.

Onorevoli colleghi, che cosa troviamo nel nuovo articolo 10? L'articolo 1 non c'è più e l'articolo 10, anche nel nuovo testo (parlo dell'ultimo, quello che ha ulteriormente emendato l'emendamento governativo), fa lo stesso discorso di prima, meno rozzamente, se volete, ma in un modo ancora più sostanzialmente incisivo. Dice infatti che il trattamento economico previsto per i magistrati della Corte dei conti dell'articolo 5 eccetera, è esteso in via amministrativa eccetera. È esteso in via amministrativa (non si dice più esplicitamente) in virtù delle sentenze del Consiglio di Stato, ma è come se questo lo si dicesse e si compiono così due operazioni in una. Da un lato, si dà o si tende a dare una certa interpretazione dell'articolo 5 della legge del 1970. Trovo che sia giusto che agli atti rimangano — come dire? — questi dettagli del nostro ragionamento, perché questo non appaia né sommario, né approssimativo.

Dicevo che l'articolo 5 recita che, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio, eccetera, eccetera, resta fermo anche il trattamento previsto dall'articolo 2. L'articolo 2 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 1345 del 1961 dicevano semplicemente che l'articolo 2 della legge n. 1308 prevede tra l'altro la misura dello stipendio spettante *ad personam* ai primi referendari della Corte dei conti, anche con funzione di sostituti procuratori generali, referendari e sostituti procuratori generali della Corte dei conti, dopo quattro anni dalla nomina. L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 1345 che cosa diceva? «I magistrati che, alla data di entrata in vi-

gore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario o di primo referendario *ad personam* e sostituto procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza. Ad essi viene attribuito il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendari dopo 4 anni dalla nomina». In sostanza quella era una legge con la quale ci si preoccupava di una sola cosa: essendo la carriera della Corte dei conti normativamente ed economicamente più lunga di quella del Consiglio di Stato, con la legge citata, e solo per quanto riguarda i referendari ed i primi referendari *ad personam* della Corte dei conti, si riconoscevano un certo numero di scatti figurativi al fine di equiparare quella carriera e quella qualifica dal punto di vista retributivo ai referendari del Consiglio di Stato. Questo diceva la legge e questo hanno sistematicamente disapplicato le sentenze di giurisdizione domestica che si sono susseguite dal 1970 in poi.

Che cosa facciamo noi con il novello articolo 10? Facciamo due operazioni: con la prima avalliamo l'interpretazione della giurisdizione domestica della Corte dei conti che vi è stata in tutti questi anni; con la seconda diciamo che tale interpretazione, così come è stata recepita dal Consiglio di Stato, va estesa a tutti i magistrati ordinari ed in questo modo la resa non condizionata della volontà parlamentare è completa e radicale.

Onorevoli colleghi, ciò che preoccupa è che questa non è solo una questione di principio. Il fatto grave è che in questo modo noi prendiamo una linea pericolosa e non a caso non condivisa dalla grande maggioranza dello stesso ordine giudiziario, come testimoniano gli stessi ricorsi che hanno fatto impressione, come fa impressione ogni iniziativa che si impone e che fa gran ressa, come suol dirsi, quale che sia il numero dei protagonisti. Noi sappiamo che i ricorsi non hanno coinvolto che una piccola minoranza delle categorie interessate. Noi, con questo prov-

vedimento, facciamo dunque un'altra cosa grave, cioè premiamo una linea minoritaria, spregiudicata e grave che è una vera e propria strategia del ricorso giudiziario per risolvere delicati e complessi problemi di stato ed economici all'interno dei corpi giudiziari.

Fino a questi ultimi anni, e cioè da quando ha preso le mosse questa strategia dei ricorsi, la magistratura non era ricorsa a queste forme di lotta per la rivendicazione dei propri diritti. Altro era stato il modulo prescelto per sviluppare legittimamente il perseguimento dei propri interessi, e per combattere le proprie difficili battaglie di ordinamento e di riforme. Da un certo momento è partita questa strategia del ricorso ed oggi noi andiamo a premiarla. C'è in questa mia osservazione qualcosa che, in qualche modo, possa suonare come riconoscimento della legittimità del ricorso giudiziario? No, assolutamente! È chiaro che la tutela giudiziaria è l'istanza naturale per esercitare legittimamente la difesa dei propri diritti violati, ma altro è questo ed altro è il perseguimento, la programmatica definizione di una strategia rivendicativa. Questa non è propria neppure dei sindacati che organizzano altre categorie di lavoratori. Noi dobbiamo guardare con preoccupazione ad una strategia del genere quando essa è portata avanti da una associazione sindacale che raccoglie magistrati, ordinari o amministrativi che siano, perché questo pone problemi nuovi. Non a caso ne abbiamo avuto qui un esempio.

Ho sentito parlare di contatti che sarebbero intervenuti da parte di esponenti di queste categorie con i vari gruppi di quest'Assemblea. Non voglio contestare quanto riguarda gli altri gruppi, ma certo contesto quanto concerne il nostro. Qui non davvero non veniamo, né in modo diretto, né indiretto, né con le parole dette né con quelle taciute, a sanzionare alcunché; se qualcuno intende dare al proprio voto questo segno, ciò è affar suo e ciò riguarda la sua cultura di governo ed il suo senso dello Stato. Ci permettiamo — per quello che vale — anche di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

esprimere qualche disagio nell'aver sentito, anche in modo molto qualificato, richiamare un presunto alto interessamento del Presidente della Repubblica, soprattutto per il modo in cui è stato richiamato.

Noi siamo convinti che quell'alto interessamento si sia espresso nell'unico modo e nell'unica forma in cui esso era non solo assolutamente proprio, ma anche opportuno, nel momento in cui così acuto si era fatto il contrasto ed il conseguente disagio, dopo la prima lettura data a questo provvedimento dal Senato, tra i rappresentanti di categoria dei magistrati ed il Governo, nel momento delle proclamate ed attuate agitazioni. Altro non poteva essere quell'intervento che non l'espressione (e tale è stato) di preoccupazione per i rapporti infraistituzionali del nostro ordinamento, come era compito proprio ed opportuno del Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura. Nessun altro significato noi abbiamo attribuito a quell'intervento per cui ci è veramente suonato male averlo sentito richiamare strumentalmente in altro modo ed in altro senso.

Detto questo, onorevoli colleghi, ed avendo precisato il nostro contributo a questo dibattito, credo di dover concludere questo intervento richiamandomi al severo giudizio già espresso dal collega Macis e che non posso che ripetere, ribadendo il nostro impegno con la presentazione e la discussione degli emendamenti per modificare il testo proposto ed acquisire e consolidare i parziali risultati che già abbiamo raggiunto, in particolare quello che riguarda la soppressione della giurisdizione domestica della Corte dei conti. Mi compiaccio che almeno su questo la nostra tenace battaglia che da anni si sviluppa in Parlamento, sia in sede di riforma dell'istituto, sia in occasioni diverse come questa, abbia avuto un qualche risultato.

Richiamandomi a tutto questo, io non posso che ribadire il giudizio negativo sul provvedimento in discussione (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvio alla seduta di domani il seguito del dibattito, che inizierà con la replica dei relatori e del rappresentante del Governo.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979» (747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York il 18 dicembre 1979.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Trebbi.

IVANNE TREBBI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel chiedere la ratifica della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata a New York dalle Nazioni unite il 18 dicembre del 1979, vorrei sottoporre ai colleghi alcune considerazioni e riflessioni.

Vorrei prima di tutto sottolineare il ritardo con cui l'Italia si accinge alla ratifica della convenzione, dopo che ben 47 Stati hanno firmato tale convenzione e che 38 vi hanno aderito.

Alla convenzione si è arrivati dopo un'intensa attività diplomatica e politica delle Nazioni unite in uno dei decenni più significativi per la donna che ha visto l'organizzazione della conferenza internazionale tenutasi a Città del Messico nel 1975 e di Copenaghen nel 1980 e alla presenza in tutti i paesi di un grande movimento delle donne.

Il ritardo potrebbe fare pensare sbagliando, che tale ratifica sia poco più di un atto formale, burocratico.

Mentre con tale ratifica il Parlamento italiano compie un atto di grande valore politico, sociale e culturale su di una questione, quella appunto della eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna che è un punto fondamentale per misurare il livello di civiltà di un paese.

Tale questione è stata al centro, in tanti paesi del mondo come anche l'Italia, di un prorompente movimento di lotta delle donne, contro tutte le discriminazioni, per affermare il diritto alla emancipazione e liberazione, e la loro dignità di persona. Bisogna riconoscere che l'ONU con questa convenzione ha saputo interpretare le esigenze e le novità presenti nella coscienza delle donne e dare una più approfondita e puntuale elaborazione alle affermazioni dello statuto dell'ONU e della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché delle risoluzioni, convenzioni internazionali ed affermazioni contenute nella carta costituzionale di vari paesi, tra cui l'Italia. Documenti tutti che ribadiscono la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nella uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna: il principio della non discriminazione che dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto, e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le libertà senza distinzione di sesso, al fatto che gli Stati hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici.

Con la convenzione viene recepita la esigenza di uno strumento giuridico internazionale che sottoponga tutti i parlamenti ad una verifica, e ciò non soltanto per misurare il consenso formale sui principi della non discriminazione fra uomo e donna, ma per individuare strumenti e misure legislative concrete per assicurare il raggiungimento della parità tra i sessi.

Si afferma in definitiva l'esigenza di cancellare quegli impedimenti al raggiungimento della parità che derivano dalle

condizioni economiche e sociali, dai diversi livelli di sviluppo economico e dai modelli di comportamento sociali e culturali che mantengono una separazione dei ruoli tra uomo e donna.

Da ciò l'importanza fondamentale di affrontare complessivamente gli aspetti economici, legislativi, giuridici, educativi, e gli orientamenti ideali come base per garantire le pari opportunità tra uomo e donna nella vita politica, sociale, lavorativa e familiare, perché la «diversità» fra uomo e donna, che ha sempre penalizzato le donne limitandone l'inserimento in tutti gli aspetti della vita, venga assunta come valore dell'essere donna.

Si tratta di capire che le donne anche in Italia sono molto cambiate, soprattutto negli ultimi anni; hanno mutato la coscienza di sé e del proprio ruolo, diventando soggetto di diritto, dando valore alle proprie diversità.

La convenzione consta di una introduzione generale e di trenta articoli che io voglio qui brevemente ricordare. Voglio ricordare soltanto alcuni elementi che caratterizzano questa convenzione.

Si chiarisce che l'espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso; che gli Stati condannano la discriminazione e si impegnano a:

iscrivere nella loro Costituzione il principio della eguaglianza fra uomo e donna,

ad adottare tutte le misure legislative per impedire le discriminazioni;

a prendere misure adeguate al fine di modificare i modelli di comportamento socio-culturali degli uomini e delle donne, per eliminare i pregiudizi;

ad affermare che la maternità è una funzione sociale e che gli uomini e le donne hanno responsabilità comuni nella cura ed educazione dei figli.

Si afferma, inoltre, l'opportunità di eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Si afferma l'esigenza di assicurare gli stessi diritti per quanto concerne l'educazione ed in particolare per l'orientamento professionale; di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego e ad assicurare sulla base della parità tra uomo e donna:

il diritto al lavoro che è diritto inalienabile di ogni essere umano;

il diritto ad usufruire delle medesime opportunità d'impiego;

il diritto alla libera scelta della professione;

di impegnarsi per assicurare alle donne il diritto di accedere ai servizi sanitari compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare;

di impegnarsi per affrontare problemi particolari delle donne nelle zone rurali.

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di riconoscere la parità con l'uomo di fronte alla legge in materia civile e giuridica, con le medesime possibilità di esercitare tale capacità; di eliminare le discriminazioni nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio — nei rapporti familiari — nelle questioni dei figli, della maternità libera e consapevole.

A questo punto, ritengo doveroso, signor Presidente, sottolineare il fatto che in Italia vige una Costituzione repubblicana (per conquistare la quale le donne hanno fortemente contribuito con la loro partecipazione alla lotta antifascista e di liberazione) caratterizzata dalla abolizione di tutte le discriminazioni di sesso.

Voglio sottolineare che si tratta di una legislazione tra le più avanzate e moderne; frutto dell'impegno e della lotta delle donne a salvaguardia della condizione femminile e che sancisce i principi di parità fra uomo e donna, e che tutto questo ha contribuito positivamente ad un cambiamento e rinnovamento della condizione del vivere concreto delle donne e al riconoscimento del valore della donna come persona.

Ciò nonostante non possiamo affer-

mare che siano stati eliminati nel nostro paese tutti gli ostacoli che si frappongono al pieno esercizio della parità tra uomo e donna e che la loro vita reale nella famiglia, nel lavoro, nella società, corrisponda ai contenuti, ai valori della nostra legislazione nazionale e della convenzione che siamo chiamati ad approvare.

Per questo va sottolineato un problema grave in relazione alla mancanza di un serio controllo per quanto riguarda la corretta applicazione delle leggi, delle quali infatti non vengono presentate davanti al Parlamento, da parte del Governo, le relazioni annuali sullo stato di applicazione.

Vorrei in proposito ricordare quanto avviene per la legge n. 903 del 1977 (sulla parità nel lavoro), la n. 194 del 1978...

PRESIDENTE. Mi consenta, onorevole Trebbi. Poiché lei sta leggendo la relazione, ritengo che possiamo considerarla acquisita agli atti.

IVANNE TREBBI, Relatore. No, non lo ritengo giusto, poiché ci sono delle parti che non leggerò, riassumendole. E le dico subito perché non lo ritengo giusto. Noi siamo dell'opinione che questa convenzione abbia un valore notevole per il Parlamento italiano e richiediamo che attorno a tale convenzione possa aver luogo un dibattito ampio, come si conviene quando si tratta di cose importanti che questa Camera intende affrontare (*Applausi*).

PRESIDENTE. Mi consenta, non intendo dire cosa diversa. Siccome la seguivo con attenzione, ho visto che leggeva la relazione scritta.

IVANNE TREBBI, Relatore. Volevo ricordare che anche sulla legge n. 194 del 1978 (norme per la interruzione volontaria della gravidanza e la tutela della maternità) non è stata regolarmente presentata da parte del Governo la relazione sul suo stato di attuazione, tanto è vero che alcuni gruppi hanno giustamente ritenuto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

di presentare delle mozioni in proposito.

Inoltre vi è il pericolo che gli effetti della crisi economica, che l'Italia ed il mondo stanno attraversando, si traducano in una caduta ed arretramento delle condizioni alla riaccutizzazione della discriminazione facendo pagare ai più deboli, quindi anche alle donne, i costi materiali e morali della crisi.

Preoccupante è la stessa difficoltà del Parlamento ad approvare la legge sulla violenza sessuale e sulla informazione sessuale nelle scuole.

A conferma delle suddette preoccupazioni e riflessioni, richiamo il contenuto della risoluzione approvata il 17 gennaio 1984 dal Parlamento europeo sulla situazione della donna in Europa, la quale rappresenta una elaborazione unitaria delle donne del Parlamento europeo con proposte molto pertinenti e di grande valore che interpretano le esigenze, i bisogni e le domande di rinnovamento della qualità della vita delle donne europee ed italiane. Rimando alla relazione per quanto riguarda il richiamo a questi punti importanti del documento approvato dal Parlamento europeo.

È opportuno poi che il Governo tenga fede all'impegno assunto nella dichiarazione programmatica per la costituzione di una Commissione per le pari opportunità, così come richiesto da varie proposte di legge di cui è iniziata la discussione al Senato e che auspichiamo venga accelerata.

Ritengo inoltre opportuno sottolineare che la ratifica della convenzione si colloca in un momento estremamente grave della situazione italiana e del mondo. Infatti i rapporti internazionali e il pericolo di guerra sono sempre più gravi, e con il riarmo vengono sottratte ricchezze ingenti che tutti i paesi e soprattutto le donne pagano con sacrifici, con il sottosviluppo e la fame. Si impedisce così la realizzazione di quelle condizioni che permettano di fatto la concretizzazione dei principi di parità sanciti nella convenzione.

L'autorizzazione alla ratifica della con-

venzione che io auspico è quindi giusta e credo debba essere accompagnata da una reale intenzione di realizzarla attraverso l'approvazione di nuove leggi e la reale applicazione di quelle esistenti (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Codrignani. Ne ha facoltà.

GIANCARLA CODRIGNANI. Signor Presidente, colleghi, una prassi che si è ormai consolidata in questi ultimi anni, ha fatto delle convenzioni internazionali dei momenti rituali che non producono né dibattito, né interventi, con una conseguente sottovalutazione di un momento giuridico che dovrebbe essere considerato estremamente importante, visto che ad esso si dovrebbe confermare la legislazione nazionale. Che poi questa interpretazione, che non può non sminuire di fatto la rilevanza delle convenzioni internazionali, valga anche per questioni di grande momento, come è il caso della convenzione relativa alla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, non può non turbare.

Questa convenzione, infatti, rappresenta il frutto più rilevante dei lavori che si sono svolti durante il decennio che le Nazioni unite hanno dedicato alla donna, che si concluderà l'anno prossimo con una conferenza mondiale per la quale già molti governi si sono attivati. In merito a tale conferenza noi stessi abbiamo interpellato il Governo per sapere in quale modo intenda ottemperare all'invito del più alto consesso mondiale di rappresentare degnamente l'Italia.

Sono la prima a provare fastidio per le rappresentazioni retoriche, ma tutti abbiamo il dovere di percepire il valore dei simboli. Le difficoltà che intralciano i lavori parlamentari, se rendono incapaci le

parti politiche e istituzionali di cogliere le occasioni in cui esse possono farsi interpreti di bisogni sociali largamente diffusi, dimostrano che, ancora una volta l'asfissia politica, che connota il rapporto democratico tra il popolo e le istanze che lo rappresentano, rischia di rendere più fioca la voce di coloro che nelle istituzioni credono e si riconoscono e che per le istituzioni vogliono uno spazio più ampio, ritenendo che esse possano rappresentare ed allargare la democrazia.

Questa convenzione, con tutti i limiti sulla sua interpretazione futura, che appaiono già evidenti dal modo in cui si sta aprendo la questione, è una delle più importanti che il nostro Parlamento abbia approvato.

I fenomeni di discriminazione sono sempre respinti dalla coscienza democratica. Ne fanno fede tutte le organizzazioni che alla democrazia si ispira e le costituzioni: la Costituzione italiana, in primo luogo, che ha affermato con estrema chiarezza ed evidenza, la sua volontà di eliminare ogni forma e tipo di discriminazione.

Vi sono, però, molti casi per i quali gli anni passano senza rassicurarci sulla scomparsa delle discriminazioni. E nonostante le dichiarazioni di principio ed il costante richiamo alle stesse, le diversità restano, non come valore qualitativo, come connotato che nella dimensione orizzontale della società danno ricchezza alle espressioni di quest'ultima, ma come discriminazione, come ripulsa di qualcuno che viene condotto a situazioni di inferiorità. La discriminazione basata sul sesso è forse la più profonda. Da un lato, le civiltà e le democrazie non possono dirsi realizzate se non riescono ad eliminarla; dall'altro, reazioni che si sono riprodotte nel corso dei secoli, storicamente, che tendono a riprodursi e respingono — anche quando sembrano concederla — l'emancipazione della donna, costituiscono un problema di estrema gravità. La questione ci riguarda da vicino, per i tanti mancati adempimenti che ancora condizionano la donna nel nostro paese, ma soprattutto per la dimensione interna-

zionale del problema, che la convenzione ci obbliga a prendere in considerazione.

In Italia, sono le donne che hanno portato avanti la legislazione, e credo che questa Camera debba riconoscere, non senza orgoglio, che viene dall'impegno delle donne, nel nostro paese, il livello più alto di legislazione nel mondo. Ma a questo avanzamento della legislazione non corrisponde, come la maturità dei movimenti femminili e femministi del nostro paese merita, la trasformazione del costume. Ma non soltanto la situazione italiana è importante, ai fini di questa discussione: quanto avviene nel mondo industriale avanzato, di cui fa parte pure il nostro paese, non può non aver influenza sulle condizioni sociali e culturali in cui vive la donna, oggi. Nei paesi dell'Ovest, come in quelli dell'Est, il mondo industriale avanzato mantiene ipocrisie e carenze di notevole gravità. Basta solo ricordare che gli Stati Uniti non sono ancora riusciti a votare l'*equal rights amendment* e che per l'Unione Sovietica ed i paesi dell'Est l'emancipazione porta la donna a condizioni di parità ai livelli più bassi della scala sociale, ma — nonostante le stesse statistiche riconoscano alle donne migliore preparazione culturale e migliore riuscita negli studi e nei corsi universitari — non concede loro alcuna autonomia (e ciò è comune a gran parte del sistema sociale di quei paesi) e alcuna parità ai livelli superiori.

D'altra parte, è il terzo mondo che, con questa convenzione, ci interpella più da vicino: quei paesi in cui le condizioni locali di patriarcato, spesso feroce, spesso condiviso dall'intera società e quindi assunto e riprodotto anche dall'organizzazione familiare, con il contributo della stessa donna, rappresentano una difficoltà notevole allo sviluppo; quei paesi in cui anche le stesse teorie dello sviluppo ignorano la donna come protagonista della trasformazione della società. Il fatto che, in questo, molto accomuni il mondo industriale avanzato ed il mondo emergente, dimostra che in nessuna parte del mondo si è colto il valore fondamentale di una uguaglianza che richiede, come

primo requisito, l'accettazione della diversità.

Credo che uno dei limiti anche di questa convenzione sia nella stessa volontà di iscrivere nella legislazione una forma, un principio di uguaglianza tra uomo e donna che nel testo originale è nei termini della *égalité*, perché riproduce ancora una volta per un soggetto storico, che non è riconducibile a nessun altro, i canoni che sono valsi per l'emancipazione di classe, per le emancipazioni sociali che storicamente si sono verificate. Allora è chiaro che siamo anche noi interpellati da questa convenzione perché nel momento in cui dovrà diventare prioritaria per la nostra legislazione, sono i significati e le interpretazioni che noi tentiamo di rappresentare qui, in assenza anche di altri gruppi che probabilmente non hanno neppure dato alle donne l'informazione su questo momento di discussione, della sua delicatezza, siamo qui a cercare di rappresentare perché la legislazione di domani si conformi in uno spirito che risponde veramente a quello che viene richiesto dalle donne nel nostro paese, negli altri dell'area occidentale, in quelli del terzo mondo, ovunque.

Possiamo parlare per noi e renderci conto che allo stato presente vige ancora nella nostra legislazione un reato di violenza sessuale che oltraggia profondamente la dignità e la libertà della donna. Il fatto che la violenza sessuale sia ancora un'offesa contro la morale e non contro la persona e che questo connotato stia non soltanto nel codice italiano (sta nel codice italiano per ragioni cronologiche: siamo gli ultimi ad eliminarlo), ma abbia connotato tutti i codici di legge, la dice lunga sulla interpretazione estremamente discriminatoria della figura della donna come soggetto di giurisprudenza. Credo, infatti, che ai giorni nostri non passi per la testa a nessuno, neppure strumentalmente, di pensare che la violenza sessuale è un atto che non va contro la persona, che non è quindi un qualcosa che non abbia attinenza con i reati come l'omicidio, come la violenza privata, come l'aggressione, come tutto

ciò che connota l'aggressione diretta alla persona fisica.

Ma abbiamo parlato e discusso e abbiamo anche citato la discriminazione che ancora una volta si riversa e si riverserà sulla donna in questi ultimi giorni discutendo il decreto del Governo sul costo del lavoro. Se questa convenzione riconosce il diritto a tutti al lavoro e quindi alla donna come soggetto autonomo e indifferenziato, depositario di diritti anche in ordine al lavoro di assoluta parità con l'uomo, non possiamo non renderci conto che quanto è stato deciso da questo Governo in materia di lavoro attenta a questo diritto paritario e produce discriminazioni non immediate, ma che si produrranno a brevissimo tempo per quello che oggettivamente è un provvedimento che taglia la spesa sociale, che colpisce prevalentemente i bisogni sociali degli esseri socialmente più deboli, e tenta di respingere anche la donna a ruoli ormai superati e intenderebbe ancora ricondurla al chiuso della casa, per farla erogatrice di servizi sociali a domicilio, nell'assistenza ai bambini, agli anziani, ai malati. Ma ancora più gravemente esso apre prospettive per il futuro in una diversificazione delle attività produttive, in una adozione del *part time*, che, formalmente destinato a tutti, diventerà il modo per snaturare il diritto al lavoro della donna; non perché per la donna, in un periodo storico in cui sopporta il peso del doppio lavoro, il *part time* non possa essere un sistema per consentirle di vivere meglio, ma perché non è un lavoro. Si sta operando, su un piano generale, per far sì che tutto il mondo del lavoro si ricomponga su condizioni dequalificate e peggiorate, invece di ritenere che i tempi siano maturi — anche con la prospettiva rivoluzionaria delle nuove tecnologie — per riduzioni per tutti dei tempi di lavoro, e per una valorizzazione del diritto a lavori più alti e più qualificati.

Ma ci sono anche altri problemi, dei quali non si parla neppure più, in un periodo di crisi, un periodo che colpisce soprattutto la donna. Questa convenzione parla, tra gli altri, del diritto alla casa. Si

può vedere tutti i giorni, presso tutti gli enti locali, quanto poco stia a cuore alle autorità preposte la parità della donna che intende vivere sola, e che quindi ha diritto ad una abitazione.

Ma non sono soltanto questi, i diritti; ci sono anche quelli che vengono comunemente chiamati diritti civili, sui quali le donne si sono impegnate insieme con gli uomini, e che hanno portato ai risultati di recenti *referendum*, che hanno cambiato il connotato della nostra società, almeno formalmente. Mi riferisco, ovviamente, ai *referendum* sul divorzio e sull'aborto; solo che le interpretazioni che le donne hanno dato, e continuano a dare — anche se la loro voce non riesce ad arrivare alle istituzioni, e neppure alle parti progressiste più sensibili — non sono quelle che vengono date alle conquiste acquisite. In tema di divorzio, infatti, le donne percepiscono il bisogno di ritoccare questa legge, per portarla a contenuti ed applicazioni meno discriminatorie per la donna, soprattutto per quel che riguarda le responsabilità del coniuge, che deve essere richiamato al mantenimento della prole, e per l'affidamento della prole.

Ma anche in tema di aborto — e credo che sia importante ricordarlo, in un periodo ancora vicino alla data che rievoca questa recente conquista — le donne esprimono tutta la loro insoddisfazione e il sentimento della loro discriminazione: avevano chiesto, con la risposta del *referendum*, di conservare una legge che avrebbe dovuto rappresentare il primo gradino per una lotta a fondo contro questa piaga sociale. La legge serviva a colpire la piaga della clandestinità, ma si doveva andare più avanti; e credo che su questo piano tutti possiamo lamentare (ma il lamento risulta retorico) il fatto che non si sia compiuto alcun passo avanti in una direzione realmente emancipatoria, realmente liberatoria della condizione della donna, che attiene alla sfera della sessualità, alla discriminazione sessuale, che oggi resta un ostacolo, tanto per quanto riguarda un'applicazione reale della legge sull'aborto, quanto per la possibilità di vedere avanzare una pro-

posta seria e democratica di educazione sessuale per i giovani, nelle scuole. Ma perfino in piccoli particolari (non voglio riprendere punto per punto tutta intera la convenzione) si dimostra come sopravvivano le discriminazioni. Tra gli elementi della parità questa convenzione registra anche quello del cognome, che nel momento del matrimonio deve venire assunto indifferentemente, prendendo il cognome dell'uomo o della donna, ed è consentito all'uomo di assumere il cognome della moglie, così come alla donna di assumere il cognome del marito. È elemento che costituisce una discriminazione, ovviamente formale, ancora molto lieve rispetto alle altre molto più sostanziali di cui ho parlato prima, ma è una discriminazione che nelle nostre leggi resta e che sembra debba portare ad una modificazione, quando non ad una clausola di riserva in margine alla convenzione stessa.

Credo che si potrebbe procedere utilmente rileggendo in maniera sommaria ed interpretativa gli articoli di questa legge. Lo faccio nei termini minimi per adeguarmi — e me ne dispiace — al costume di cortesia che prevale in questa Assemblea quando si debbono accelerare i ritmi dei lavori; e quando invece soggettivamente si è portati a sentire tutta la deprivazione, tutto l'impovertimento, che viene dall'impossibilità di chiarire per noi e per il paese quei principi nuovi, quelli che sono bisogni interpretativi della legge, quelle che sono necessità di interpretazione e di riforma, quello che, in una parola, è il bisogno di trasformazione, che non solo percepiamo tutti, individualmente e singolarmente, ma che è anche una ragione storica che ci porta ad impegnarci qui con il massimo delle forze.

Nell'articolo 2 si parla, tra l'altro, delle necessità di adottare tutte le misure legislative ed ogni altro mezzo adeguato, comprese le sanzioni, tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne. Credo che sia una norma severa, e che possa essere letta con interpretazione retorica da chi non si rende conto di

quale è il lavoro che sta alla base di questa convenzione.

Noi donne siamo le prime a ritenere che realisticamente queste misure vanno intese in senso lato perché l'interpretazione restrittiva di questa norma comporterebbe una nuova messa in discussione del diritto internazionale. Ho voluto sottolineare questo elemento, che in altre convenzioni, in altri diritti, è ritenuto prioritario e determinante, quello cioè di indicare le sanzioni per tutti i responsabili di violazioni della legge stessa, di discriminazioni in questo caso nei confronti delle donne.

Così come la necessità di instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne, espressa con altrettanta franchezza nell'articolo 2, comporta per chi si accinge ad interpretare questa convenzione l'obbligo di un'informazione corretta. C'è il problema dell'informazione su quello che riguarda i diritti delle donne: si è ancora lontani dal rappresentare quella necessità, che è diritto, che si esprime in ogni momento dell'avanzamento giuridico, perché non possono i beneficiari del diritto ignorare le discussioni che vengono fatte sui loro diritti.

In questa convenzione ci sono alcuni elementi — ne avevo notato già uno a proposito della espressione «uguaglianza» — che riecheggiano illuministicamente le concessioni dei diritti ai soggetti svantaggiati. Mi piace ricordare che all'articolo 3, quando si raccomanda la pienezza della parità con l'uomo circa l'esercizio ed il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, si parla ancora una volta — il testo francese è eloquente — di dare alla donna *«les droits de l'homme»*, come se non si fosse svolta in sede di Nazioni unite una discussione per chiamare i diritti dell'uomo come diritti umani e come se non apparisse estremamente improprio a questo punto della legislazione ampliare ed estendere i diritti dell'uomo alla donna, quando la donna deve essere soggetto di diritto e contribuire ad un diritto veramente umano in tutta la pienezza del significato, che oggi non ha ancora dimora in nessuno Stato.

L'articolo 4 menziona l'opportunità, anzi la necessità della adozione di misure temporanee speciali tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'uguaglianza tra gli uomini e le donne perché questo — questo il giudizio espresso nella convenzione — non è atto discriminatorio. Sia le misure volte ad accelerare il processo di parità sia l'azione di misure speciali tendenti a proteggere la maternità non sono considerate atto discriminatorio dalla convenzione. Vale la pena ricordare che è di poche settimane fa l'iniziativa della pretura di Genova volta a bloccare l'istituzione da parte dell'ente locale di corsi di qualificazione per le donne. La legislazione internazionale su questa materia deve essere vincolante, ma occorre anche che sia assicurata una adeguata e diffusa conoscenza che ne garantisca l'applicazione. Altrimenti, come accade oggi, avremo una convenzione che riconosce diritti particolarmente avanzati, avremo il riconoscimento — così come ad esempio, avviene nel nostro paese — di diritti che valorizzano la dignità e la parità della donna lavoratrice, ma non vedremo l'applicazione di tali diritti.

D'altra parte non è un mistero per nessuno che non solo il padronato ma persino il sindacato considera la donna un cattivo lavoratore in ragione della sua maternità: una maternità che invece — come afferma la convenzione e come essa richiede che sia considerata — rappresenta un valore sociale, non un ruolo pre-costituito.

È abbastanza interessante sottolineare che la maggioranza dei paesi che hanno sottoscritto e ratificato la convenzione appartiene al terzo mondo. Quando, all'articolo 5, la convenzione afferma che occorre giungere a modificare gli schemi ed i modelli di comportamento per eliminare i pregiudizi e le pratiche consuetudinarie che si basano sulla convinzione della inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso e su un ruolo stereotipato degli uomini e delle donne, si affronta un tema di estrema difficoltà.

Infatti, se il patriarcato è ancora pesante nelle nostre società, che ci appaiono

falsamente evolute, questo è uno degli argomenti destinato a pesare di più in quell'ambito internazionale nel quale questa convenzione deve essere operante e in quelle sedi nelle quali la nostra presenza può servire d'aiuto alla chiarificazione dei problemi, all'avanzamento della condizione della donna, che in ogni paese sta premendo (in modi, ovviamente, diversi) per ottenere la pienezza della dignità.

Ometto le considerazioni relative alla maternità come funzione sociale e al compito che tocca ad entrambi i coniugi, e poi ai padri e alle madri, in ordine alla responsabilità dei figli, perché abbiamo difficoltà a ritrovare un ruolo umano completo, paterno e materno vero (oggi abbiamo un ruolo materno che non è quello che le madri vogliono, mentre abbiamo un ruolo paterno che rappresenta solo l'autorità e che non piace più neppure ai padri); perché su questi problemi anche il terzo mondo può essere tentato di riprodurre la società passata, una società fortemente inquinata dai condizionamenti portati dal colonialismo. È invece possibile in ogni società percepire dalla volontà di avanzamento delle donne la tendenza a cambiare molto nei rapporti sociali, e a cambiare in meglio.

Non voglio svolgere alcuna argomentazione in ordine all'articolo 6, che intende indirizzare gli Stati firmatari a reprimere in ogni forma il traffico e lo sfruttamento della prostituzione, limitandomi semplicemente a segnalare che ancora una volta è proprio la legislazione italiana che mostra di avere bisogno di essere trasformata.

Certamente rilevante è l'articolo 7, perché impone il diritto alle donne di votare in tutte le elezioni e in tutti i *referendum*, di partecipare alla vita politica attiva delle organizzazioni e delle associazioni che si occupano della vita pubblica e politica.

Dobbiamo non solo renderci conto che molte delle organizzazioni democratiche non esisterebbero senza il lavoro disinteressato delle donne, ma dobbiamo anche sottolineare che — cito dalla convenzione

— «per quello che riguarda l'elaborazione della politica dello Stato e la sua esecuzione le donne, nonostante il loro contributo generoso, non sono ancora riuscite a dare né la loro immagine, né l'apporto del loro pensiero, a costruire non solo la politica dello Stato, ma addirittura le forme dello Stato in cui esse siano comprese».

L'articolo 9 parla della cittadinanza e dei diritti delle donne, che sono uguali a quelli degli uomini, in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. Il nostro paese ha da brevissimo tempo regolato la parità in questa materia, che da noi restava immutata dal 1912, anno in cui si era data la definizione di cittadinanza, che vedeva prevalere il diritto patriarcale, e che era stata conservata in contrasto con la legge di parità votata nel 1979 dal Parlamento.

Dobbiamo riconoscere, però, che ancora nel nostro paese, nonostante questa legge, troppo lento è il riconoscimento dell'uguale diritto della donna a dare la cittadinanza al coniuge straniero, a causa della lungaggine delle pratiche amministrative dei ministeri degli esteri e dell'interno, e ancora alle donne che chiedono informazioni per garantirsi prima di sposare uno straniero vengono date, a livello di questure e di amministrazioni periferiche del Ministero dell'interno notizie che tendono a scoraggiarle.

La terza parte della convenzione, che si apre con l'articolo 10, si occupa dell'educazione sulla condizione femminile, per tendere a realizzare determinati cambiamenti. E si occupa della programmazione scolastica, che ancora oggi è estremamente ambigua nel nostro paese e certo, pragonata a quella degli altri paesi, non incoraggia certo a conservare quello che di tradizionale rimane ancora in un insegnamento scolastico in cui la parità sessuale non è stata assolutamente discussa e portata avanti.

Per quanto riguarda il diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, alla pensione, agli assegni di disoccupazione, di malattia, di invalidità, di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa; il diritto

alla salute, alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva, non credo che la convenzione possa consentire interpretazioni immediate. Del resto, tutto quello che è stato detto e scritto negli ultimi anni dalle donne sul diritto al lavoro e sulla discriminazione ancora vigente è senz'altro sufficientemente chiaro.

Prima di concludere, vorrei citare soltanto la parte che riguarda le donne del terzo mondo, di cui si parla in particolare all'articolo 14, che si occupa tra l'altro dei piani di sviluppo. Noi viviamo un momento in cui sulla cooperazione con il terzo mondo si fa un gran parlare e si cerca (almeno a livello di organizzazioni non governative, di associazioni volontarie) di fare qualcosa che possa essere realmente giovevole. Però, per quanto riguarda la condizione della donna nel terzo mondo, non c'è personale preparato e neppure la domanda se questo discorso comporti delle particolari specificità. Credo che questa sia una lacuna estremamente grave, perché tende a riprodurre (e già molti uomini e donne ne hanno scritto e parlato variamente) le condizioni del mondo occidentale del terzo mondo e a peggiorarle a scapito della libertà e dell'avanzamento delle donne. Ma così come è equivoco preoccuparsi di salvare dalla morte per fame il bambino se non ci si preoccupa di salvare la madre, è estremamente negativo teorizzare uno sviluppo di paesi emergenti (che hanno soprattutto diritto — come dice con chiarezza la convenzione — a fare le loro scelte sulla base della loro storia) imponendo loro un peggioramento ulteriore partendo dalle esperienze negative della nostra società.

Concludo rileggendo una delle parti essenziali per la corretta interpretazione di questa convenzione. Mi riferisco alla presentazione, là dove si dice: «il rafforzamento della pace, della sicurezza internazionale, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione fra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e in particolare il disarmo

nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'eguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni fra paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera, alla autodeterminazione ed all'indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale, favoriranno il progetto sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra uomini e donne». Dicendo questo, credo che si dica qualcosa che è estremamente ampio e può prestarsi ad interpretazioni retoriche, ma può anche essere rovesciato. Partendo dalla realizzazione della prima parità fra uomo e donna, si può trovare una via per realizzare tutti i principi di pace, autodeterminazione dei popoli, giustizia, eguaglianza, reciproco rispetto nelle relazioni internazionali, garanzia del diritto alla sovranità e disarmo, che sono richiesti da questa convenzione! (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono d'accordo nel ritenere che la ratifica di questa convenzione non sia né possa essere considerata solo un atto formale e burocratico; anche se la legislazione italiana è certamente fra le più avanzate per quanto riguarda il rapporto di parità fra uomo e donna e contro le discriminazioni dovute alla differenza di sesso, c'è da ricordare che, per conquistare realmente una situazione di parità, vi sono da eliminare ancora molti ostacoli ed impedimenti, per certi aspetti ancora di carattere legislativo, ma soprattutto di carattere culturale, pratico e di costume.

La ratifica di questa convenzione non può che rappresentare una ulteriore tappa in un cammino difficile e tormentato che le donne italiane hanno percorso con risultati significativi e con l'appoggio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

delle energie del paese più sensibili alle questioni dei diritti civili. Ha quindi ragione il relatore quando afferma che con questa ratifica il Parlamento italiano compie un atto di grande valore politico, sociale e culturale: si tratta di un rinnovato impegno che le massime istituzioni, le forze politiche e sociali si assumono proprio nel momento in cui, a fronte delle difficoltà oggettive della situazione, si rischia effettivamente di dover registrare passi indietro. Infatti, le conquiste ottenute dal movimento delle donne soprattutto in questi ultimi anni, con l'appoggio ed il sostegno della parte più sensibile dell'opinione pubblica, non sono ancora tutte sufficientemente consolidate, non sono ancora diventate patrimonio comune irreversibile e, a fronte delle difficoltà di carattere generale del paese, esiste oggi un pericolo reale di regresso.

Il partito socialista italiano, la cui storica e culturale tradizione risale ad Anna Kuliscioff ed a tante altre donne che si sono battute per l'emancipazione femminile, nel più generale processo di emancipazione del paese, delle classi e dei ceti più deboli e sfruttati, vota a favore di questa ratifica con grande convinzione, ribadendo l'impegno a lavorare per la completa realizzazione degli obiettivi previsti dalla convenzione dell'ONU.

In quest'ottica, si inserisce anche la proposta di legge del gruppo socialista per la costituzione di una Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, a firma di Marte Ferrari ed altri. La questione è stata giustamente sottolineata anche nelle dichiarazioni programmatiche del Governo, e l'auspicio che formulo è che il Parlamento possa al più presto approvare tale proposta.

In quest'occasione, come è stato fatto, mi sembra opportuno richiamare anche la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 17 gennaio scorso, che partendo da una serie di principi generali, che si identificano con la convenzione di New York, compie uno sforzo ulteriore di adattamento e di inserimento nelle attuali difficoltà del vecchio continente.

È vero infatti che la piaga della disoccupazione rischia di scaricare il suo effetto negativo prima di tutto sulla donna. In questo quadro l'iniziativa del Governo italiano, tendente a bloccare l'inflazione ed a promuovere una politica di sviluppo, di ripresa, di ammodernamento e di rinnovamento della società e delle sue strutture, serve senza dubbio a mantenere ed a sviluppare il livello di civiltà del nostro paese, oltre che a mantenere ed a sviluppare il livello economico e sociale e quindi a ridurre i pericoli di discriminazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bosi Maramotti. Ne ha facoltà.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che al di là dei ritardi, che portano la Camera a discutere ed a ratificare una convenzione del 1979, ed al di là delle importanti affermazioni contenute nel testo della convenzione stessa, illustrate dalla collega Trebbi ed analizzate, con molto acume, dalla collega Codrignani, a nessuno sfugga il rilievo di quanto viene sottoscritto da 47 Stati e l'importante occasione che ci viene offerta da questo atto per una chiara verifica di quanto è stato fatto in Italia, di quanto ci resta da fare e di quanto è stato compiuto negli altri paesi.

Poteva essere, quello di oggi, un momento di alto dibattito se la crisi, che stringe il nostro paese e colpisce i nostri lavoratori, non distogliesse l'attenzione da certi problemi e se il clima politico fosse più disteso e le forze politiche si misurassero in Parlamento senza quelle ombre e quelle lacerazioni che non giovano al crescere della nostra democrazia. È opportuno, se pur brevemente, sottolineare con forza, anche in quest'ora tarda ed ai margini di una giornata dominata da altro tema, il peso culturale di questa convenzione che, anche se in grandissima parte già accolta nei suoi principi dalla nostra Carta costituzionale, è pur sempre

un ribadire per alcuni paesi ed un estendere geografico per altri, di quanto può sembrare ovvio e comunemente accettato. Ma proprio il fatto che 47 paesi abbiano firmato un atto che li impegna a riflettere nelle loro leggi e nelle loro azioni quotidiane un'immagine di donna pari all'uomo nel lavoro, nell'educazione, nella professione, nei diritti civili, nella partecipazione alla vita politica, che li impegna cioè ad eliminare ogni discriminazione nei confronti della donna, sta ad indicare che tali principi, trascinati avanti dalla fine del '700, ancora non sono diventati costume, ancora non sono pienamente entrati nei comportamenti comuni della nostra società. Il principio dell'eguaglianza tra i cittadini senza distinzione di sesso, oltre che di razza, di lingua e di religione, è già nella nostra Costituzione repubblicana, così come il dovere, sancito nell'articolo 3, di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ispirandosi a quei principi, con il vivace ed intelligente contributo delle donne, sono state approvate leggi importanti nel nostro paese: la legge del diritto al lavoro, della parità, del diritto di famiglia, di parità della retribuzione, della tutela della maternità, dell'impegno della società verso l'infanzia.

Si potrebbe dire che il contenuto di questa convenzione è presente nella legislazione italiana e che quindi ratifichiamo un qualcosa che è già patrimonio del nostro paese. Eppure non è così. Avvertiamo che tra queste leggi, questi principi e la realtà permangono contraddizioni e divaricazioni. L'affermazione della parità tra uomo e donna stride con il modo di sviluppo della nostra economia che discrimina la donna tanto più quanto più forte si fa la crisi occupazionale. Da una decina di anni la disoccupazione delle donne, parallelamente a quella generale, registra un aumento costante: ciò comporta un arretramento socio-culturale perché rappresenta una rivalutazione di segno conservatore del ruolo esclusivamente e «squisitamente» familiare della donna. È

una svalutazione del lavoro femminile considerato quasi un completamento, con un ritorno a far pesare sulla donna oneri familiari che si traducono in servizi pesanti ed indispensabili: pensiamo alla cura ed all'educazione dei figli, all'assistenza alle persone anziane, alla casa ed a tutti i problemi che oggi, molto più di ieri, si accompagnano alla gestione ed amministrazione familiare.

La stessa considerazione si può fare per altre leggi, pure avanzate e di grande rilievo. Della legge sulla maternità gode una area ristretta di lavoratrici, cioè quelle registrate e riconosciute come tali; la legge di tutela del lavoro a domicilio è vanificata dalla presenza del lavoro nero; i servizi socio-educativi — come l'asilo nido e la scuola materna — si stanno riducendo o comportano costi tali ricacciando nell'angolo domestico la lavoratrice madre. In altre parole, da un lato ci sono principi da tutti riconosciuti come altamente civili e ci sono leggi di grande rilievo, mentre dall'altro c'è una realtà che contraddice la normativa. Anche la «gestione delle leggi» va controllata perché spesso pare dimentica delle leggi stesse.

Per tali conquiste le donne comuniste si sono battute per anni, partendo proprio da quella Carta costituzionale che era anche un loro frutto, essendo nata dalle loro sofferenze e dalle loro lotte. Non dimentichiamo che la sensibilità e l'importanza dei temi sociali strettamente legati alla condizione della donna lavoratrice sono venute dalle operaie, dalle braccianti, dalle mondine dell'ultimo '800: è una lunga tradizione di lotte che unì donne ed operai e che si è poi lentamente estesa ed ampliata nelle ultime nostre posizioni e nei movimenti femminili.

È importante che oggi, anche e nonostante la presenza di una gravissima crisi non solo economica del nostro paese, si dibatta il tema della condizione femminile perché credo che essa abbia una valenza superiore agli stessi contenuti espressi nella convenzione di cui stiamo parlando. Questo documento può considerarsi la *summa* delle lotte, delle batta-

glie e dei dibattiti delle donne, ma da questo documento forse è necessario partire per altre riflessioni.

Ricordo che, nel 1976 o 1977, durante un dibattito qui alla Camera, di fronte ad una intemperanza verbale dell'onorevole Bonino, il ministro Andreotti, allora Presidente del Consiglio, ebbe a dire: «Alle donne si addice il silenzio», citando Sofocle. Vorrei partire proprio da qui per le mie ultime considerazioni su questo atto del 1979. Nel silenzio sono vissute per secoli le donne, nel silenzio si sono nutrite e quel silenzio hanno riempito con le loro attente, costanti e sofferte riflessioni; hanno arricchito quel silenzio di profondità di pensieri; fasciate da quel silenzio hanno tenuto sveglie ed hanno acuito le loro osservazioni sulla vita e sul mondo; hanno maturato esperienze e ricchezza interiore. Oggi la cultura elaborata dalle donne, il loro linguaggio, la rottura del silenzio attraversano tutti i temi che si dibattono nella società ed attraversano tutta la società nelle sue più svariate articolazioni.

La completezza di una visione più alta del mondo viene dal decisivo apporto femminile: esso offre una chiave di lettura del passato ed uno strumento di trasformazione del futuro, una trasformazione in meglio — vorrei dire — perché più ricca, più meditata e più spregiudicata nel senso etimologico del termine. Quando leggiamo e rileggiamo gli articoli di questa convenzione ripresi ed approfonditi attraverso lo stesso testo delle risoluzioni del Parlamento europeo e quando valutiamo l'apporto di quella Commissione di inchiesta da esso istituita, noi avvertiamo — assieme a tutte le donne — che è bene che 47 Stati firmino e scrivano queste cose, ma le donne sanno anche che di ben altro esso sono portatrici. Sono loro che conoscono a fondo il senso delle parole pace, solidarietà, cooperazione, non violenza; per questo, ad esempio, la frase «la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana» per noi si deve caricare di un più ricco significato: noi di-

ciamo che la discriminazione non viola soltanto i principi dell'uguaglianza, ma immiserisce e avvilisce chi opera tale discriminazione, è una diminuzione di civiltà e di cultura, preclude la strada ad un progresso degno dell'uomo.

Dietro ogni frase di questa convenzione c'è un pezzo di storia della condizione femminile e della battaglia femminile; quando quella storia che non ha ancora finito di mietere vittime, perché troppo spesso si identifica con la storia del potere e della prevaricazione, quando quella storia sarà conosciuta da tutti, accettata come parte della storia dell'umanità, oggettivamente studiata come uno dei tanti eventi e fenomeni sociali la cui conoscenza ci rende più avvertiti e maturi, allora veramente non ci sarà bisogno di firmare convenzioni o di stilare delle leggi; solo allora gli uomini avranno colto tutto il valore ed il peso della cultura femminile, quella scritta e quella non scritta, e avranno compreso che l'emancipazione e la liberazione della donna sono elementi integranti della crescita democratica e che con il loro pieno ingresso nella vita della società si è pervenuti ad una ricchezza culturale che ha liberato tutti, anche gli uomini, da oppressioni, da pregiudizi, da ipocrisie, da deformate immagini del loro ruolo (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Desidero soltanto dire, signore Presidente, che questa convenzione, alla cui ratifica questa sera è chiamata la Camera, è molto importante, come hanno sottolineato i colleghi e le colleghe che hanno preso la parola. La Commissione esteri ha approvato questa ratifica all'unanimità ed io desidero ringraziare la collega Trebbi che a nome della Commissione ha espresso il punto di vista di tutti i componenti ed ha sottoli-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

neato l'urgenza che questa convenzione, che è del 1979, trovi sollecita approvazione da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è emerso dalla relazione dell'onorevole Trebbi e dagli interventi degli onorevoli Codrignani, Ferrarini e Bosi Maramotti, il riconoscimento solenne, sul piano internazionale, della eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, rappresenta il coronamento dell'evoluzione della cultura e del costume delle società moderne.

La ratifica della convenzione di New York del 18 dicembre 1979 consacra una parità di diritti in tutti i campi dell'operare umano, assicurando la partecipazione effettiva della donna alla costruzione di una società più giusta e più alta di valori.

Poiché le declaratorie di parità dei diritti spesso rimangono inattuato, la convenzione molto opportunamente ha previsto l'istituzione di un comitato di alte autorità morali, che dovrà vagliare periodicamente i rapporti riguardanti le misure di ordine legislativo, giudiziario ed amministrativo presentate dagli Stati membri in questa materia.

Ma la ratifica della convenzione rappresenta soprattutto un ineludibile stimolo perché ogni riserva o timidezza nei riguardi di un'assoluta parità fra uomo e donna venga superata, non solo sul piano legislativo e istituzionale, ma soprattutto sul piano del costume e della coscienza civile del nostro paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data dalla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa».

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della sessantatreesima, della sessantaquattresima e della sessantacinquesima sessione della Conferenza generale (749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della sessantatreesima, della sessantaquattresima e della sessantacinquesima sessione della Conferenza generale.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Bonalumi, il presidente della Commissione, onorevole La Malfa.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, l'onorevole Bonalumi non potendo essere presente mi ha pregato di sostituirlo, cosa che faccio volentieri.

Si tratta di una ratifica di cinque convenzioni della Organizzazione internazionale del lavoro. La prima riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore e alle vibrazioni nei luoghi di lavoro. La seconda riguarda l'impiego e le condizioni di lavoro e di vita del personale infermieristico. La terza riguarda l'amministrazione del lavoro, il ruolo, le funzioni e l'organizzazione. La quarta concerne la protezione del diritto di organizzazione e le procedure di determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica. La quinta concerne la sicurezza e l'igiene del lavoro nelle manutenzioni portuali.

Su questa materia la Commissione esteri ha deliberato alla unanimità di proporre alla Camera l'approvazione. Io mi limiterei a queste osservazioni, signor Presidente, suggerendone l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo richiama la relazione al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione identico a quello del Governo:

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL):

convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63^a sessione;

convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63^a sessione;

convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64^a sessione;

convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64^a sessione;

convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 65^a sessione».

(È approvato).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse».

(È approvato).

ART. 3.

«Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare su proposta del ministro

della marina mercantile, di concerto con il ministro degli affari esteri, il ministro del lavoro e previdenza sociale e il ministro della sanità, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformità dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attività di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni, di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarietà e organicità degli interventi».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982 (538).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Lenoci, il presidente della Commissione, onorevole La Malfa.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un atto di ratifica che discende dall'adesione della Grecia alla Comunità economica europea. Dopo quella adesione, gli Stati membri della CEE hanno firmato, appunto, una convenzione relativa alle materie concernenti la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché un protocollo relativo a questa materia.

Lo scopo della convenzione di cui qui discutiamo è di semplificare le formalità necessarie al reciproco riconoscimento ed alla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziali. È una materia che non presenta problemi, ed anche in questo caso chiediamo alla Camera una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo dalla Commissione identico a quello del Governo:

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica Ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 della convenzione stessa».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982 (650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Lenoci, il presidente della Commissione, onorevole La Malfa.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, si tratta della ratifica e dell'esecuzione di un accordo di notevole importanza, firmato dall'Italia e dalla Francia il 5 luglio 1982, che riguarda la cooperazione universitaria.

Questo accordo prevede la possibilità di una collaborazione tra le università dei nostri due paesi; tale collaborazione, per altro, già esiste, ma nell'accordo è contenuto un elemento innovativo importante, cioè la possibilità che le università italiane e le università francesi possano raggiungere accordi specifici, che riguardino programmi di studio integrati e che consentano il rilascio congiunto di titoli di studio italiani e di titoli di studio francesi. Si tratta, dunque, di una iniziativa importante.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'accordo stesso».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottato a Monaco il 5 settembre 1980 (651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Cattanei, il presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Questo disegno di legge tratta della ratifica ed esecuzione di una convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, ambedue adottate a Monaco il 5 settembre 1980. Con queste convenzioni si omogeneizzano le legislazioni dei vari paesi in materia matrimoniale. Poiché il disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla Commissione esperti, raccomando all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:

- a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale;
- b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

cedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 12 e 18 degli atti stessi».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per chiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980» (780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Silvestri, il presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Si tratta, in questo caso, di un accordo raggiunto in seno al Consiglio d'Europa, in base al quale si è stabilita la possibilità di una cooperazione tra enti locali di paesi confinanti, che consentirà di mettere a contatto diretto le popolazioni frontaliere. Ciò è di particolare interesse per il nostro paese dati i rapporti di scambio e di lavoro che vi sono tra esso e i paesi confinanti. Per effetto di questa convenzione, ove ratificata, gli enti territoriali italiani potranno instaurare rapporti diretti di cooperazione con i corrispondenti enti locali di Francia, Svizzera

e Austria, ma non con quelli della Jugoslavia che non è membro del Consiglio d'Europa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena e intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 numeri 2 e 3 della convenzione stessa».

(È approvato).

ART. 3.

«La conclusione degli accordi e intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 è subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli accordi e intese stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 paragrafo 2 della convenzione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica».

(È approvato).

ART. 4.

«Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.

La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, è di 25 km dalla frontiera.

Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale».

(È approvato).

ART. 5.

«Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che può all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato».

(È approvato).

ART. 6.

«Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinete, firmata a Berna il 12 giugno 1981» (772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinete, firmata a Berna il 12 giugno 1981.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Silvestri, il presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la materia oggetto di questo disegno di legge è veramente minima. Si tratta di una rettifica del confine fra Italia e la Svizzera, nel tratto compreso tra due montagne, per altro priva di oneri per i due paesi. La rettifica riguarda pochi metri quadrati ma serve, per così dire, a raddrizzare il confine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non es-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

sendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinete, firmata a Berna il 12 giugno 1981».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 della convenzione stessa».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978» (840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica dell'esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione dei relatori, onorevoli Lenoci e Bonfiglio, il presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Il disegno di legge ha per

oggetto la ratifica e l'esecuzione di un protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, che si è reso necessario alla luce delle difficoltà incontrate nella pratica applicazione della convenzione stessa. Tale protocollo contiene una serie di norme volte a facilitare l'estradizione per reati in materia fiscale e di altro genere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del protocollo stesso».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino, concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmata a San Marino il 23 luglio 1982» (652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino, concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Marte Ferrari.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta della ratifica e della esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982. Nella Repubblica di San Marino, signor Presidente, non si coltiva tabacco, così che esiste un accordo che permette all'Italia di fornire a San Marino un contingente annuo di tale prodotto. La convenzione in questione aumenta, secondo le richieste di San Marino, tale contingente.

Segnalo, signor Presidente, la necessità di una correzione formale. Al titolo del disegno di legge e all'articolo 1 la parola «firmato» va sostituita con la parola «firmate»; a tale scopo la Commissione ha predisposto un apposito emendamento.

Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, concordando con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Do lettura dell'articolo 1:

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino concernente l'aumento del contingente annuo dei tabacchi lavorati, firmato a San Marino il 23 luglio 1982».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che il Governo ha già dichiarato di accettare:

Sostituire la parola: firmato con la seguente: firmate.

Conseguentemente, nel titolo, sostituire la parola firmato con la seguente: firmate.

1.1.

LA COMMISSIONE.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dallo scambio di lettere stesso».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981 (973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, si tratta di un accordo volto a normalizzare i rapporti tra l'Italia e la Finlandia in materia di servizi aerei. È un accordo che si conforma agli schemi normalmente seguiti in questo settore e sostituisce il regime provvisorio su cui erano basati i collegamenti aerei tra i nostri due paesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra Italia e Finlandia sui servizi aerei, con annesso firmato a Helsinki il 16 novembre 1981».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 17 dell'accordo stesso».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976 (970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri), all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Si tratta, signor Presidente, della ratifica e della esecuzione di una convenzione volta a realizzare una cooperazione a livello europeo, in ordine al problema della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore. È materia sulla quale la Commissione esteri ha deliberato all'unanimità. Chiedo alla Camera di voler rapidamente approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Richiamo la relazione del Governo al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in

conformità all'articolo 11 della convenzione stessa».

(È approvato).

ART. 3.

«Le comunicazioni previste nell'articolo 2 della convenzione sono trasmesse e ricevute dal Ministero dei trasporti.

I provvedimenti stranieri comunicati ai sensi del predetto articolo 2 sono annotati nello schedario dei titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393».

(È approvato).

ART. 4.

«Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi sesto, settimo e ottavo dell'articolo 91 del predetto testo unico si tiene conto anche delle violazioni che hanno determinato i provvedimenti stranieri annotati ai sensi del precedente articolo 3, sempre che per gli stessi fatti sia instaurato procedimento penale in Italia.

Nei casi di riconoscimento, ai sensi dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera pronunciata per uno dei delitti indicati nel sesto comma dell'articolo 91 del predetto testo unico, la corte di appello che pronuncia la sentenza di riconoscimento, nel dichiarare gli effetti di questo, determina la durata della sospensione della patente o ne ordina la revoca ai sensi del settimo comma dell'articolo suddetto».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, il presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Si tratta della ratifica ed esecuzione di una convenzione in materia di doppie imposizioni fiscali tra Italia ed Austria. Tale convenzione colma una lacuna nei rapporti tra il nostro paese e l'Austria. È, dunque, un documento molto importante che stabilisce un regime tale da evitare, appunto, le doppie imposizioni. Essa è, inoltre, conforme agli schemi che l'OCSE adotta in questa materia. Raccomandiamo alla Camera l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della convenzione stessa».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato, a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio, firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979 (1111).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla III Commissione (Esteri) ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Si tratta della ratifica di un accordo firmato il 25 ottobre 1979 dal ministro della marina della Costa d'Avorio e dall'ambasciatore italiano presso quel paese, in materia di cooperazione marittima. È un accordo che segue le linee formulate in materia in sede OCSE e che non presenta alcun particolare problema. La Commissione all'unanimità ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura nel testo della Commissione identico a quello del Governo.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 dell'accordo stesso».

(È approvato).

ART. 3.

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

(È approvato).

Poiché nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: S. 171
— «Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979» (approvato dal Senato) (1255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979, approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Si tratta di una modifica della convenzione del 1924 relativa

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

all'unificazione di alcune regole in materia di polizze di carico. Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e la Commissione ne raccomanda pure alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo concorda con il Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979».

(È approvato)

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII del protocollo stesso».

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: S. 172
— «Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per

l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968» (approvato dal Senato) (1256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968, approvato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione.* Si tratta di materia analoga alla precedente, per cui in base alle medesime considerazioni ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il Governo concorda con il presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello del Senato, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo di modifica della Convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968».

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 (2) del protocollo stesso».

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983» (1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla Commissione ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Si tratta di un importante accordo tra l'Italia e San Marino che riguarda il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, riconoscimento che in passato avveniva solo in virtù di una autonoma disposizione della legge italiana. Esso consentirà tra l'altro di istituire corsi universitari nella Repubblica di San Marino. Per queste ragioni ne

raccomandiamo alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato la lettura.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983».

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso».

(È approvato).

ART. 2

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmato a Belgrado il 24 febbraio 1982» (972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla Commissione esteri ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. Si tratta della ratifica di un importante accordo, teso ad evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio tra i due paesi. La Jugoslavia rappresenta oggi una quota crescente del commercio estero del nostro paese. Avere la possibilità di rapporti nei quali sia evitata la doppia imposizione è rilevante come elemento di ulteriore intensificazione dei traffici con quel paese. La Commissione esteri sollecita dunque un voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio con protocollo firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982».

(È approvato).

ART. 2

«Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa».

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983» (1227).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980, aperti

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.

Avverto che questo disegno di legge, essendo stato approvato integralmente dalla Commissione esteri ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, sarà discusso ai sensi del sesto comma dell'articolo 79 del regolamento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, l'onorevole presidente della Commissione.

GIORGIO LA MALFA, *Presidente della Commissione*. La materia trattata da questo accordo meriterebbe certo considerazioni più approfondite, trattandosi di interventi volti a stabilizzare il mercato del grano, quindi a contribuire al miglioramento delle condizioni economiche dei paesi in via di sviluppo. Si tratta di una proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980.

La Commissione esteri, che l'ha esaminata e approvata all'unanimità, chiede che l'Assemblea voglia esprimersi nello stesso senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO FIORET, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

«Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della

convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983.

(È approvato).

ART. 2.

«Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo IX dei protocolli stessi».

(È approvato).

ART. 3.

«In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana».

(È approvato).

ART. 4.

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.000 milioni in ragione di anno, si provvede con le disponibilità del capitolo n. 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, a valere sulle assegnazioni per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7».

(È approvato).

ART. 5.

«La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica».

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Poiché nessuno ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, questo disegno di legge di ratifica, unitamente agli altri oggi esaminati, sarà direttamente votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Per la discussione di mozioni.

UGO SPAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per chiedere che venga fissata, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento, la data della discussione di due mozioni presentate dal gruppo comunista.

La prima di queste mozioni reca il numero 1-00065, primo firmatario l'onorevole Natta. Con questa mozione si propone, tra l'altro, che la Camera impegni il Governo ad assumere immediatamente le indispensabili decisioni in ordine alla responsabilità e direzione del Ministero del bilancio, e ciò in relazione agli aspetti di interferenza e di intimidazione assunti, a nostro avviso, a seguito dell'attacco effettuato dall'onorevole Longo nei confronti della Commissione di inchiesta sulla loggia P2, dei suoi lavori, nella fase più delicata in cui essi sono giunti e di cui abbiamo avuto notizia nella nota comunicazione della Presidenza del Consiglio, ormai credo più di quindici giorni fa. Questa essendo la motivazione della richiesta contenuta nella mozione, affermiamo che non sono affatto persuasive le considerazioni con le quali al Senato, Governo e maggioranza hanno ritenuto di rinviare la discussione di analoga mozione al termine dei lavori della Commissione d'inchiesta. Infatti, a nostro avviso l'incompatibilità della permanenza dell'onorevole Longo al Governo emerge, secondo la nostra mozione, anche prima delle conclusioni definitive cui perverrà la Commissione d'inchiesta sulla iscrizione dell'onorevole Longo alla loggia P2, dalla gravità dell'attacco e del tentativo di interferenza nei confronti della Commissione. del suo

presidente e dalle intimidazioni nei confronti della stessa maggioranza.

Le ragioni politiche che sottostanno alla giustificazione addotta dalla maggioranza che, a nostro avviso, è essenzialmente costituita da un cavillo, in contrasto con la solidarietà stessa espressa alla onorevole Anselmi e con l'impegno, più volte rilevato, sulla questione morale, dicevo che le ragioni politiche che sottostanno realmente alle giustificazioni addotte dalla maggioranza sono ben altre e sono connesse alla pratica del rinvio e alla decisione di non turbare i precari equilibri di governo nel periodo delle elezioni. Ma le conseguenze di questo rinvio di decisione sono assai gravi per il permanere ancora per oltre un mese e mezzo di una situazione che è destinata a deteriorarsi ogni giorno di più e a pesare negativamente sul prestigio e sulla credibilità del Governo e, in definitiva, delle istituzioni. A nostro avviso, è irresponsabile lasciare macerare ancora una situazione nella quale sono destinati a proliferare risse, scontri, ricatti e avvertimenti di tipo mafioso, come è accaduto in questi giorni.

Per questo noi proponiamo immediatamente in questo ramo del Parlamento l'esigenza di discutere una questione che deve essere affrontata e decisa con rapidità per evitare i rischi di ulteriori processi disgregativi, tanto più gravi in relazione alla fase elettorale che si è aperta. Per questo noi proponiamo che la discussione della mozione venga fissata per martedì 5 giugno, una data che a noi sembra adeguata. Noi non ci illudiamo che il Governo abbia a mutare i suoi orientamenti e che quindi aderisca alla nostra richiesta, ma sappiamo che si tratta di orientamenti che sono contrastati anche all'interno della maggioranza, che sente tutto l'imbarazzo di una situazione sempre più intollerabile dopo la recente raffica di episodi di basso livello che sono stati anche qualificati da esponenti autorevoli della maggioranza come sintomi di impazzimento, o di imbarbarimento della lotta politica. Chiediamo perciò che, nel caso in cui il Governo non accettasse la data da noi proposta, si voti su di essa nella seduta di domani.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Contemporaneamente chiediamo che si voti su un'altra nostra mozione, la n. 1-00039, da noi proposta sin dal 20 dicembre 1983, a firma Borghini ed altri, sulla politica industriale, un tema di cui nessuno può disconoscere la grande importanza e l'attualità, anche in relazione al fatto che su tale problema risulta si debba intrattenere, o si sia già intrattenuto in questi giorni, il Consiglio dei ministri e/o il Consiglio di Gabinetto.

Queste sono le nostre richieste, signor Presidente, su cui chiediamo che nella giornata di domani — così come preannunziato dal Presidente della Camera — si giunga alla votazione.

PRESIDENTE. Come lei stesso ha ricordato, il Presidente della Camera ha già preannunciato che così avverrà. Domani quindi, prima della prevista sospensione, probabilmente verso le 13, si fisserà la data per la discussione degli strumenti di cui lei ha parlato.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, per chiedere, ai sensi dell'articolo 111 e per motivi analoghi a quelli già illustrati dal collega Spagnoli, la fissazione per il 5 giugno della discussione anche della nostra mozione, n. 1-00064, che riguarda materia analoga a quella della mozione presentata dai colleghi del gruppo del partito comunista italiano, in quanto la nostra mozione esprime consenso e solidarietà alla onorevole Anselmi, che ha diretto i lavori della Commissione d'inchiesta sulla loggia P2 con serietà, impegno e spirito oggettivo e imparziale, e invita il Governo a garantire, per quanto di sua competenza, le condizioni necessarie per consentire una conclusione dei lavori della Commissione in un clima di imparziale serietà.

Non mi pare il caso di ripetere le considerazioni che già sono state svolte, per l'appunto dal collega Spagnoli, sull'im-

portanza di una pronunzia di questa Camera che su questa vicenda impegni chiaramente il Governo ad adottare le misure necessarie per garantire la credibilità delle istituzioni, il proseguimento dei lavori della Commissione senza interferenze esterne, e per rimuovere tutte le situazioni che possono creare anche solo il sospetto di inquinamento delle prove.

La questione, ovviamente, è connessa con quella posta dal collega Spagnoli, e quindi chiediamo che domani si voti, nel caso il Governo non accetti la data del 5 giugno, per la fissazione della data di discussione anche di questa mozione.

PRESIDENTE. Anche a lei confermo la stessa risposta che ho già dato all'onorevole Spagnoli: come ha annunciato il Presidente della Camera, domani verrà discussa la proposta di fissare la data per lo svolgimento di queste mozioni.

Annunzio di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 30 maggio 1984, alle ore 10:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (ex articolo 69 del regolamento).*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 637. — Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1984, n. 44, concernente ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 44, concernente ulte-

riore proroga del termine previsto all'articolo 3, secondo comma, lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile (*approvato dal Senato*) (1571).

— *Relatore*: Saretta.

3. — *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81 nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli (1599).

— *Relatore*: Piro.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 554. — Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati (*approvato dal Senato*) (1677).

— *Relatori*: Lega e Felisetti.

(*Relazione orale*).

5. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge*:

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 (747).

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nn. 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63^a, della 64^a e della 65^a sessione della Conferenza generale (749).

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia ci-

vile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982 (538).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 5 luglio 1982 (650).

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980 (651).

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980 (780).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la rettifica della frontiera italo-svizzera al valico dei Mulini e Pedrinete, firmata a Berna il 12 giugno 1981 (772).

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978 (840).

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, concernente l'aumento del contingente annuo di tabacchi lavorati, firmate a San Marino il 23 luglio 1982 (652).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981 (973).

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza dal diritto di condurre veicoli a motore, adottata a Bruxelles il 3 giugno 1976 (970).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (971).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Costa d'Avorio firmato ad Abidjan il 25 ottobre 1979 (1111).

S. 171. — Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come emendata dal protocollo del 23 febbraio 1968, aperto alla firma a Bruxelles il 21 dicembre 1979 (*approvato dal Senato*) (1255).

S. 172. — Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della convenzione internazionale del 25 agosto 1924 per la unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, aperto alla firma a Bruxelles il 23 febbraio 1968 (*approvato dal Senato*) (1256).

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di

studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983 (1128).

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982 (972).

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983 (1227).

La seduta termina alle 21,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 0,30
di mercoledì 30 maggio 1984.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

*INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZiate*

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MOSCHINI E STRUMENDO. — *Al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere —:

premessi che l'accordo di lavoro per i dipendenti degli enti locali, pubblicato il 20 luglio 1983, è stato oggetto, in data 5 novembre 1983, di una circolare del Ministro dell'interno nella quale venivano date interpretazioni stravolgenti delle norme contrattuali (rilevazione generalizzata, ente per ente, delle mansioni di fatto espletate e invio dei provvedimenti alla Commissione centrale per la finanza locale) che hanno generato il disorientamento e la paralisi delle amministrazioni e delle strutture sindacali nel totale disinteresse del Ministro della funzione pubblica che è intervenuto sulla materia solo il 14 marzo 1984 a confermare una opportuna iniziativa delle associazioni degli enti e della FLEL di ripristino dei contenuti essenziali dell'accordo;

considerato che, così come la stessa circolare-commento diramata dall'ANCI-UIP-UNCHEM d'intesa con la FLEL, anche gli accordi stipulati a livello regionale hanno interpretato l'accordo perseguendo gli obiettivi di: procedere all'attuazione dell'accordo, per evitare la concessione di accenti che potrebbero creare situazioni debitorie anche pesanti di numerosi dipendenti e quindi renderebbero la situazione ingestibile; di perseguire l'omogenizzazione dei trattamenti economici e della normativa avendo a riferimento le concrete e differenziate situazioni organizzative degli enti, di realizzare, pertanto, una concreta applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 347 nell'ambito dei principi della legge-quadro del pubblico impiego, mentre, invece, il Ministro della fun-

zione pubblica, prescindendo dall'esistenza di almeno sei accordi regionali già siglati e di altri 4 in via di definizione, con circolare del 20 marzo 1984, inviata soltanto al Presidente della Giunta regionale Toscana, al Commissario di Governo ed ai prefetti della stessa regione, invitava tali organi ad adoperarsi perché non venisse recepita l'intesa toscana della quale « era venuta a conoscenza da notizia apparsa su un quotidiano nazionale » —:

per quali ragioni sia intervenuto, con la circolare di carattere generale sull'applicazione dell'accordo a distanza di ben otto mesi pur conoscendo le aberrazioni introdotte ed i ritardi causati da altro Ministero;

per quali motivi, non potendosi nemmeno supporre che il Ministro, incaricato dalla legge di controllare l'applicazione degli accordi ed il coordinamento delle iniziative in materia (articolo 27 della legge n.93 del 1983), sia stato all'oscuro delle intese raggiunte o in corso nella maggioranza delle regioni, è intervenuto soltanto nei confronti della Toscana;

per quale motivo ha respinto la richiesta dell'ANCI Toscana di un incontro per un esame dell'intesa (ritenendo che la questione poteva essere discussa con i funzionari), rifiutando in tal modo l'attivazione di quell'inserimento del Ministero nel concreto delle situazioni organizzative, funzionali e finanziarie degli enti locali nell'attuale fase rappresentata a livello regionale (su impulso anche esplicito e diretto dell'interpretazione avallata dallo stesso Ministro), senza il quale non si capisce come concretamente possa svolgere il ruolo affidatogli dalla legge-quadro sul pubblico impiego;

se non ritenga doveroso, sia per la salvaguardia delle condizioni di gestibilità degli enti locali, per il rispetto degli interessi degli stessi dipendenti ma, soprattutto, per la tutela degli interessi generali che verrebbero gravemente compromessi ove venisse mantenuta l'attuale situazione di non applicazione del contratto, con inevitabili maggiori costi, recedere da inizia-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

tive discriminatorie e di palese strumentalità politica, come quelle assunte in Toscana, per assumere invece un ruolo attivo, così come prescrive la legge-quadro, di raccordo tra contratto nazionale e tutte le intese regionali così da coordinare il perseguimento, nel rispetto delle diversità organizzative e funzionali delle autonomie, l'omogenizzazione dei trattamenti economici, nell'interesse del Paese ad avere, attraverso strutture efficienti e giustizia retributiva, servizi pubblici a costi controllati e controllabili e più adeguati. (5-00884)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) in seguito all'accordo sottoscritto in sede ministeriale il 22 settembre 1981, il CIPI autorizzò la cassa integrazione guadagni straordinaria per 167 dipendenti della SGI-Sogene per un anno dal 10 ottobre 1981 al 10 ottobre 1982 nell'ambito di un preciso piano di ristrutturazione del gruppo SGI-Sogene;

2) che il CIPI pur avendo accolto la motivazione originaria con cui la società aveva richiesto la cassa integrazione guadagni straordinaria non ha accolto: né la proroga al secondo anno, né le successive proroghe sino al 10 ottobre 1984;

3) che il gruppo SGI-Sogene versa in una situazione finanziaria grave e di paralisi aziendale che genera profonde preoccupazioni per il futuro occupazionale dei circa 1315 dipendenti;

4) che il piano finanziario presentato dalla direzione aziendale alle banche creditrici con inspiegabile ritardo è stato altresì esaminato dalle aziende di credito con esagerata lentezza;

5) che nel corso del 1983 il principale azionista del gruppo, Arcangelo Belli, ha accentuato il suo disinteresse per la società, fino a dimettersi da qualsiasi carica societaria;

6) che è tuttora in corso un duro conflitto dai contorni non chiari, per il controllo del gruppo SGI-Sogene tra il Belli, il *pool* delle banche creditrici, l'Eurogest di Federici, eccetera) -

quali provvedimenti intenda adottare per:

a) verificare meglio quale sia l'odierno assetto proprietario del gruppo SGI-Sogene e le finalità strategiche e operative del medesimo;

b) chiarire meglio il ruolo preminente delle banche, garantendo al contempo che: sia il salvataggio bancario, che le eventuali modifiche all'assetto proprietario, abbiano entrambi, come finalità fondamentali, la difesa dei livelli occupazionali per gli operai e gli impiegati del gruppo SGI-Sogene, grazie ad un suo reale sviluppo produttivo e non già ad una sua, pure mascherata, liquidazione;

c) garantire una soluzione positiva del nodo della cassa integrazione guadagni straordinaria, che consenta il reinserimento graduale dei lavoratori ivi rimasti.

(5-00889)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PAZZAGLIA, SERVELLO, SOSPIRI E BAGHINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza che la presidenza dell'INPS sta inviando a tutti gli ex combattenti che godono della pensione derivante dalla assicurazione generale obbligatoria una lettera con allegata la deliberazione n. 212 nella quale, dopo aver premesso che la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 4247 del 21 settembre 1979 aveva stabilito che i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, in favore degli ex-combattenti non erano applicabili sulle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, rileva che « allo stato, non sono state fornite dalla Presidenza del Consiglio le richieste direttive e non sono state assunte le iniziative legislative idonee a superare il consolidato indirizzo della Suprema Corte ».

Per sapere quali siano i provvedimenti che il Governo intende assumere, e quando, per risolvere questa incresciosa situazione che si trascina da ben quattro anni, e che coinvolge, punendo la categoria degli ex-combattenti che un altro Governo, nel 1970, intese giustamente non beneficiare ma risarcire per i sacrifici affrontati in nome della patria. (4-04340)

DEL DONNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza della grave situazione verificatasi in seguito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS del 28 ottobre 1983 che rimette in discussione il diritto di pensione cui sono stati applicati i « benefici combattentistici ». In base alla sentenza della Corte di cassazione del 21 settembre 1978, che pone in discussione il diritto ai « benefici combattentistici ». alcune se-

di provinciali dell'INPS hanno attuato iniziative interrutive;

2) quali iniziative intenda prendere il Governo per risolvere in forma equa, e per tutti, una situazione grave e preoccupante. (4-04341)

TRAMARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere - premesso:

che sono passati ormai 20 anni dalla tragedia del Vajont che con 2.000 morti e danni materiali incalcolabili si può ben dire che sia stata un'autentica strage conseguente a gravi specifiche responsabilità dello Stato contro il popolo veneto;

che la commozione e lo sdegno dei veneti restano immutati dopo tanto tempo -:

che cosa intenda fare il Governo per impegnarsi realmente ad attuare un vero risarcimento morale e materiale agli abitanti di Longarone, Erto e Casso, ai bellunesi e ai veneti in generale;

se ritenga, inoltre, di presenziare il 9 ottobre 1983 alla cerimonia commemorativa senza fasto e protagonismo che finirebbe per avallare le ingiustizie perpetrate in 20 anni attraverso i ministeri preposti alla ricostruzione. (4-04342)

TRAMARIN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga:

di accertare se corrisponde al vero l'episodio riportato a pagina 2 de *Il Gazzettino* del 27 agosto 1983 nella rubrica « Colloquio con i lettori », accaduto a Jesolo Lido, dove una turista in condizioni gravissime ha dovuto attendere varie ore il soccorso, giunto poi quando detta signora era ormai deceduta;

di accertare se quella notte vi sono state delle negligenze gravi da parte del personale più volte sollecitato ad intervenire:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

di attuare una severa indagine ministeriale sul funzionamento del pronto soccorso e della guardia medica notturna in Jesolo Lido e nelle località turistiche del Veneto in generale. (4-04343)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

Guido Fornoni, nato a Bergamo il 13 febbraio 1961 e ivi residente in via Locatelli n. 50, chiamato alle armi il 6 settembre 1983, ha presentato in data 9 luglio 1981 domanda di prestazione del servizio civile alternativo;

tale domanda è stata respinta con comunicazione notificata il 2 maggio 1983 con motivazioni generiche e non documentate;

mentre era ancora pendente un ricorso presentato al TAR, il 23 novembre 1983, presentatosi al distretto militare di Monza rifiutava di assumere il servizio militare per le proprie profonde convinzioni e per questo il 25 novembre 1983 la procura militare della Repubblica emetteva ordine di cattura che veniva eseguito il 18 gennaio 1984 con l'arresto e la traduzione al carcere giudiziario militare di Forte Boccea a Roma;

il 16 maggio 1984 veniva notificato il rigetto della nuova domanda con assurde motivazioni generiche che non tengono affatto conto dei convincimenti di un obiettore che arriva al punto di farsi incarcerare per tenere fede alle proprie idee;

Guido Fornoni non intende comunque assumere il servizio militare essendo contrario in ogni circostanza all'uso delle armi —:

1) quali siano le motivazioni per le quali si continua a rifiutare la domanda di servizio civile alternativo di Guido Fornoni;

2) che provvedimenti intende adottare per verificare se nel reiterato rifiuto di questa domanda di servizio civile alternativo non siano state commesse irregolarità

che configurino un vero e proprio atteggiamento persecutorio nei confronti di un obiettore di coscienza. (4-04344)

RAUTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali interventi intende effettuare per accertare la fondatezza delle polemiche che da qualche tempo sono scoppiate per la incessante deturpazione della natura nel territorio del comune di Alvito (Frosinone).

In varie zone di questo centro della Val Comino, come risulta da un esposto-denuncia del dottor Giacomo Masetti, si sta procedendo da anni all'escavazione massiccia di diverse colline per il prelievo di materiale roccioso nonostante che una parte del territorio comunale, proprio per la sua importanza e validità ecologiche, faccia parte del parco nazionale d'Abruzzo.

Per conoscere, altresì, lo « stato » delle relative « pratiche » intercorse fra le industrie interessate agli scavi e l'Assessorato regionale competente nonché le contropartite economiche che alla regione e al comune provengono dalle « concessioni » in materia. (4-04345)

RAUTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale valutazione esprime dopo che il consiglio comunale di Pontecorvo (Frosinone) ha approvato all'unanimità un severo documento di composta protesta per quello che è stato definito l'indiscriminato e selvaggio « saccheggio » di pubblici uffici perpetrato in danno di quella storica cittadina.

In effetti dalla data dell'unificazione d'Italia e sino agli inizi degli anni sessanta, Pontecorvo era qualificata come sede di sottoprefettura, pretura, ufficio del registro, ufficio delle imposte dirette, ufficio del genio civile, caserma dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Ora rimangono in quella cittadina solamente le caserme dei Carabinieri e della Guardia di finanza, ma già si parla insistentemente della « soppressione » del presidio delle Fiamme gialle.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

Un fatto che, se confermato, sarebbe ingiustificabile in quanto Pontecorvo è al centro di un esteso territorio agricolo specializzato nella coltivazione del tabacco e sede di un'importante azienda tabacchi in fase di espansione e, stando alla paventata ipotesi, si creerebbe una situazione al limite del ridicolo, in quanto il confinante comune di Aquino, con interessi comuni a Pontecorvo, ricadrebbe nella giurisdizione del presidio di Ceprano mentre lo stesso Pontecorvo farebbe capo a Casino.

Una situazione ingiusta ed illogica che penalizzerebbe sin troppo quella comunità per cui appaiono estremamente appropriate le amare considerazioni del sindaco di Pontecorvo, che così ha sintetizzato l'unanime protesta del consiglio comunale e della città: « Purtroppo il non aver puntato i piedi quando hanno soppresso l'ufficio del registro ha messo me ed i miei predecessori in una condizione di quasi impotenza. La politica di accentramento messa in atto dal Governo porta al depauperamento di Pontecorvo, anche perché non è stata sviluppata dagli amministratori preposti una politica di industrializzazione razionale ».

Per conoscere, dunque:

a) se corrisponde al vero che esiste un progetto per la soppressione del presidio della Guardia di finanza di Pontecorvo;

b) se, in caso affermativo, non intende sospendere ogni iniziativa ed assumere concrete iniziative, per un leale confronto con gli amministratori di Pontecorvo al fine di verificare i fondati motivi che militano a sostegno della tesi che vuole la permanenza di quel presidio in quella città. (4-04346)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che 150 famiglie sfrattate e senza tetto che da alcune settimane avevano occupato un edificio vuoto di proprietà della società Bastogi nel quartiere Prima-

valle a Roma, sono state allontanate dalle forze dell'ordine;

che il suddetto edificio è inutilizzato da più di sei anni;

che il dramma degli sfratti, delle case sfitte e della assenza di una prospettiva per i senza tetto nella città di Roma ha raggiunto livelli intollerabili -:

quali gravi ragioni hanno spinto le forze dell'ordine ad evacuare con violenza le famiglie occupanti dello stabile in questione;

se sia a conoscenza dell'accaduto ed in particolare delle violenze subite da anziani e donne;

per quale motivo le forze dell'ordine non hanno dato il preavviso di sgombero. (4-04347)

RAUTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - con riferimento all'atto ispettivo parlamentare n. 4-02990 del 1° marzo 1984, tuttora inevaso, con il quale si segnalava e chiedeva ragione di gravi ritardi con cui si provvede all'emanazione dei decreti per la cassa integrazione - i motivi degli analoghi ritardi nell'erogazione delle somme dovute ai lavoratori della CRDM di Isola del Liri (Frosinone), ai quali, per altro, nel corso della manifestazione del 1° maggio scorso era stata comunicata la notizia risultata poi non vera del perfezionamento della pratica.

Inoltre, considerato che l'alta Valle del Liri, contigua alla Valle del Comino, deve sopportare anche i disagi dei terremoti del 7 e dell'11 maggio scorsi e che molti sono in quelle zone i lavoratori posti in cassa integrazione, l'interrogante chiede ulteriormente di conoscere le precise disposizioni che ha impartito ai dipendenti uffici affinché almeno le pratiche riguardanti i lavoratori degli stabilimenti siti nelle zone danneggiate dal sisma vengano trattate con quella opportuna tempestività, che, per la verità, dovrebbe essere consueta in questo tipo di istruttorie. (4-04348)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

RAUTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se — anche in coerenza a sue recenti affermazioni in materia, espresse in congressi e convegni e ribadite al Senato — intenda direttamente e urgentemente intervenire nella vicenda che ha a protagonista il giovane tossicodipendente Alberto Farigu che, per scontare le pene cui è stato condannato alcuni anni fa, ha dovuto lasciare la comunità terapeutica del Centro italiano di solidarietà (che attua a Viterbo, con crescente successo, sotto la guida e con gran sacrificio personale di un ottimo sacerdote, don Alberto Canuzzi), dove stava completando con esito positivo la cura di riabilitazione.

Il direttore del Centro ha rivolto un accorato appello alla stampa e all'opinione pubblica per strappare il giovane a questa espiazione di pena che minaccia di precipitarlo di nuovo nel suo « tunnel » di disperazione e di autodistruzione; e lo ha fatto con molta dignità, affermando fra l'altro, questo concetto, che va profondamente meditato: « Oggi Alberto non è tanto forte per affrontare il carcere. Quando avrà terminato il programma, sarà capace anche di questo, perché avrà interiorizzato anche il fatto che chi sbaglia paga, senza sfuggire le proprie responsabilità »; per cui sembra davvero auspicabile all'interrogante, l'intervento già sollecito e positivo, affinché il giovane possa tornare nell'unica struttura dove il suo recupero e la sua riabilitazione possano effettivamente concretarsi. (4-04349)

VIGNOLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che l'azienda Arti grafiche Boccia di Fuorni (Salerno) dopo molte istanze e lunga attesa (è stata costituita il 19 settembre 1960) ha ottenuto soltanto nel giugno 1983 di essere finalmente iscritta nell'albo dei fornitori dell'Istituto poligrafico dello Stato —:

se risponde a verità che tale azienda sia stata ora inopinatamente cancellata da tale albo, per quali ragioni, e specificatamente per quali ragioni è stata sino a

questo momento esclusa dalla fornitura delle schede elettorali per la prossima consultazione;

se si sia in qualche modo creata una qualche omonimia con la Rotografica Campara (amministratore Raffaele Rosario Boccia) costituita nel 1983 e trasformata in società per azioni il 16 marzo 1984 e se a tale omonimia deve essere attribuito il fatto che la Rotografica ha ottenuto soltanto in 28 giorni l'iscrizione all'albo e le commesse di fornitura di schede elettorali;

se intende sollecitamente riparare al danno grave che la Arti grafiche Boccia, con numerosi dipendenti ed affermata e qualificata capacità tecnica, sta subendo a seguito della diminuita capacità di ordinativi in attesa appunto della commessa elettorale. (4-04350)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che già da qualche tempo è stata soppressa la Sezione catasto dell'ufficio delle imposte dirette di Ozieri (Sassari) con la giustificazione che si trattava di una temporanea sospensione dei servizi, ma a tutt'oggi non revocata;

che sarebbe prevista, a breve scadenza, anche la chiusura dell'intero ufficio distrettuale delle imposte dirette;

che il Consiglio comunale di Ozieri, con un ordine del giorno approvato all'unanimità, ha espresso vibrata protesta definendo l'eventuale soppressione degli uffici « un attentato al vivere civile di Ozieri e della zona »;

che decisioni del genere, prese in nome del solo principio di economicità, che tiene conto esclusivamente degli indici di popolazione, determinano gravi disagi per i cittadini costretti a percorrere enormi distanze (e nel caso di Ozieri anche un centinaio di chilometri) per il disbrigo anche della più semplice pratica d'ufficio —

se ritenga opportuno, anche in base alle valutazioni sopra espresse, far recede-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

re al più presto gli organismi competenti da una decisione tanto ingiusta che colpisce duramente la zona di Ozieri che cerca di uscire dall'isolamento, e, inoltre, quali iniziative, necessarie ed urgenti, intenda adottare al fine di garantire il mantenimento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette che è essenziale per la funzionalità del centro di Ozieri a salvaguardia degli interessi del Logudoro e del Goceano. (4-04351)

FIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponde a verità che il signor Vanni Mulinaris è detenuto da circa due anni in attesa di giudizio, senza peraltro che sia stata formalizzata a suo carico alcuna procedura giudiziaria. (4-04352)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda Club Roman Fashion Spa con 676 dipendenti di cui la stragrande maggioranza è manodopera femminile, di cui 610 nello stabilimento di Pomezia e 66 nel laboratorio di Grumo Nevano (Napoli), produce abiti (giacche, pantaloni, soprabiti);

i prodotti suddetti erano commercializzati attraverso i marchi Roman Fashion, Carlo Palazzi, Aquascutum e Rodex;

il mercato nazionale assorbiva circa il 60 per cento della produzione annua ed il restante veniva prodotto per l'estero;

la Club Roma Fashion di Pomezia e Grumo Nevano è nata nel 1979 dalla fusione della ex Club Roman Fashion srl (situata a Tor Sapienza, Roma), che occupava circa 180 dipendenti più 70 lavoratori del laboratorio di Grumo Nevano con produzione annua di circa 40.000 u.c.p.l. e assorbiva un'area di mercato fine soprattutto nella città di Roma e la ex Confezioni Pomezia Spa (azienda del Gruppo ENI-Lanerossi con 560 dipendenti);

il giorno 24 febbraio 1984 l'azienda Club Roman Fashion ha dichiarato il fallimento con il conseguente licenziamento dei lavoratori;

il giorno 6 aprile 1984 durante un incontro presso il Ministero dell'industria con le organizzazioni sindacali il Ministro ha affidato alla GEPI il compito tecnico di verificare possibili soluzioni produttive ed inoltre ha affidato alla GEPI il compito di coordinare un gruppo di lavoro che proponga un progetto produttivo nei tempi più brevi;

la GEPI avrebbe dovuto avviare una istruttoria già nel giugno 1983 —

se non ritenga opportuno, per salvaguardare i livelli occupazionali e l'unità produttiva, di un intervento della finanziaria GEPI;

se abbia allo studio un progetto per far fronte alla drammatica situazione che si è creata dopo la chiusura della Club Roman Fashion Spa. (4-04353)

CRUCIANELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per l'ecologia.* — Per sapere — premesso che in data 26 aprile 1984 il sottoscritto ha presentato una interrogazione (n. 4-03866), a cui tutt'oggi non è pervenuta risposta, in merito all'inquinamento del lago Scandarello in località Amatrice (Rieti) —:

quale sia l'attuale grado in inquinamento;

se l'opera di bonifica sia stata completata e quali metodologie sono state seguite durante i lavori;

quale ente pubblico o privato ha effettuato il disinquinamento o lo stia portando a termine;

quando verrà rimosso il divieto di balneazione e di pesca. (4-04354)

COLONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — poiché una recentissima sentenza della Corte di cassazione ha dichiarato beni non stru-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

mentali gli alloggi degli IACP, equiparandoli, di fatto, al patrimonio delle società immobiliari con fini di lucro e soggetti, di conseguenza, alla medesima imposta, ed in particolare all'ILOR - se ritengano necessario un immediato intervento che sancisca l'esenzione fiscale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, considerando che gli IACP, organi della pubblica amministrazione, dovrebbero ricorrere a prestiti bancari ad altissimo tasso di interesse per pagare allo Stato circa 50 miliardi di imposta ILOR per il solo anno 1983, e probabilmente circa 200 miliardi per tutti gli anni precedenti, non avendo certamente mezzi finanziari propri per far fronte a questi impegni. (4-04355)

COLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intende modificare la disposizione ministeriale che fra l'altro non autorizza la formazione di due nuove prime classi al liceo-ginnasio F. Petrarca di Trieste, interrompendo così la sperimentazione linguistica moderna che ha trovato positiva attuazione e largo apprezzamento nella provincia di Trieste.

(4-04356)

SPATARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere - premesso che:

a) la situazione dell'approvvigionamento di energia elettrica nel comune di Campobello di Licata (in provincia di Agrigento) è divenuta intollerabile a causa delle frequenti interruzioni, degli sbalzi di voltaggio e delle gravi carenze di manutenzione, provocando seri danni alle attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole e gravissimi disagi alla popolazione;

d) detta situazione è stata ripetutamente denunciata agli organi di direzione dell'ENEL, sia da privati cittadini ed operatori sia dagli amministratori e dal consiglio comunale, senza che mai l'ENEL abbia adottato misure ed interventi ido-

nei a rimuovere le cause di tale disservizio -:

1) quali interventi si ritiene di svolgere nei confronti dei competenti organi dell'ENEL al fine di risolvere sollecitamente e positivamente l'insostenibile situazione venutasi a creare nel comune di Campobello di Licata;

2) se non si ritiene di segnalare all'ENEL la richiesta, avanzata da quel consiglio comunale, di spostare il comune di Campobello di Licata dalla dipendenza della zona ENEL di Licata a quella di Canicattì, più prossima e meglio collegata, onde agevolare i rapporti fra utenza locale e sede amministrativa.

L'interrogante auspica una risposta puntuale e sollecita al fine di potere tranquillizzare i cittadini e gli amministratori di Campobello di Licata giustamente indignati per lo stato di grave disservizio verificatosi. (4-04362)

SODANO. — *Ai Ministri dei trasporti, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se rispondono al vero notizie apparse sulla stampa che preannunciano una fusione tra l'Aermediterranea spa e l'ATI spa;

nel caso tali notizie risultino fondate, come verrebbe ristrutturato il settore del trasporto aereo soprattutto in relazione ai servizi attualmente garantiti dall'Aermediterranea spa;

se la suindicata operazione rientra in una visione generale del Governo sul settore del trasporto aereo;

se e come verrebbero garantiti gli attuali livelli occupazionali delle aziende interessate alla ipotetica fusione. (4-04363)

BENEVELLI, TAGLIABUE E GRADI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

1) la prefettura di Mantova ha adottato procedure a partire dal luglio 1982

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

per il controllo sanitario di cittadini sospetti essere tossicodipendenti, procedure consistenti nella sospensione della licenza di guida e nel conseguente obbligo del perseguitato, se vuole riottenere la patente, a sottoporsi ad accertamenti diagnostici per dimostrare di non essere tossicodipendente;

2) nonostante gli accertamenti spesso dimostrino che il perseguitato non è tossicodipendente, anche in quel caso talvolta la patente non viene restituita come documentato dalla lettera a firma del prefetto di Mantova in data 15 maggio 1984 inviata in risposta ad un esposto inteso ad ottenere la restituzione della patente di guida sospesa con decreto n. 3241/II/P del 24 ottobre 1983, adducendo a motivazione il fatto che il ricorrente non ha mutato « la propria condotta di vita continuando a frequentare pregiudicati e tossicodipendenti »;

3) l'episodio sopra citato testimonia come si stiano adottando procedure di vera e propria persecuzione per via amministrativa nemmeno più giustificata da motivazioni di salute -

stanti le gravi preoccupazioni e perplessità che si vanno diffondendo fra la opinione pubblica, tanto che più di 1.400 firme di protesta sono state raccolte nella città di Mantova da un comitato per la difesa dei diritti dei cittadini appositamente costituitosi:

a) quali iniziative intende assumere allo scopo di far cessare interventi vessatori contro presunti tossicodipendenti;

b) come intende difendere la certezza del diritto e l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed alla pubblica amministrazione. (4-04364)

FINCATO GRIGOLETTO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se il sovrintendente per i beni architettonici nel Veneto, architetto Scurati Manzoni, abbia provveduto nello spirito

e nel contenuto della legge, inviando al comune di Vicenza un telegramma per la immediata rimozione dal Teatro Olimpico delle scenografie (ormai in fase avanzata di allestimento) per l'opera mozartiana « Il Sogno di Scipione »;

quale è l'opinione del Ministro interrogato in merito a questa pretestuosa interpretazione della legge del 1939 e sorretta da motivazioni non tecniche;

se e come il Ministro intenda intervenire per garantire che l'impianto scenografico (a parere della interrogante intaccabile dal punto di vista delle garanzie per le strutture dell'Olimpico) possa essere utilizzato per il 6 giugno data di inaugurazione del festival. (4-04365)

REGGIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde al vero che, nel prossimo Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea, la delegazione italiana si accinge ad approvare l'istituzione di un'agenzia di controllo nel settore dell'olio d'oliva che soppianterebbe illegittimamente la pubblica amministrazione dello Stato nei propri compiti istituzionali.

Com'è noto la Commissione CEE ha presentato al Consiglio dei ministri, nell'ambito della lotta alla repressione delle frodi, nel settore delle domande di aiuto presentate dagli olivicoltori, una proposta che prevede fra l'altro l'istituzione di una agenzia che dovrebbe consentire un controllo più approfondito delle domande di aiuto alla produzione presentate dagli olivicoltori.

La proposta ha sollevato una serie di fondate perplessità sia perché non è chiara la natura giuridica dell'agenzia stessa, vale a dire se privata o pubblica, sia perché i compiti che essa dovrebbe svolgere sono di stretta competenza della pubblica amministrazione, ed infine perché s'intenderebbe assumere ottanta persone con stipendio medio di 50 milioni l'anno il cui numero sarebbe certamente inferiore alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

disponibilità dei funzionari pubblici dei diversi dicasteri interessati (Guardia di finanza, Ufficio repressione frodi, assessorati regionali dell'agricoltura, enti di sviluppo, eccetera).

Le suddette perplessità sono emerse anche in occasione di un incontro avvenuto presso il Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie fra i rappresentanti di detto Ministero e di quelli dell'agricoltura, dell'industria, degli esteri, delle finanze, della funzione pubblica, di grazia e giustizia.

In tale occasione tutti i Ministeri succitati hanno non soltanto ritenuto offensiva la proposta della Commissione CEE che, nei « considerando », dichiara testualmente la inefficienza manifestata dalla pubblica amministrazione italiana nella repressione delle frodi delle domande di aiuto alla produzione, ma hanno anche ritenuto illegittima e pretestuosa la proposta della Commissione ritenendo più opportuno il rafforzamento dell'AIMA e cioè dell'Azienda d'intervento sul mercato agricolo istituita per questi precisi compiti e riordinata con legge n. 610 del 1983.

Pure il Parlamento europeo, con relazione dell'onorevole Vitale, ha ritenuto più opportuna questa soluzione in luogo di una strana agenzia che si sarebbe sovrapposta agli organi istituzionali dello Stato.

Si fa, inoltre, osservare che già nel 1979 fu istituito l'ORNACOL, organismo nazionale per l'erogazione degli aiuti al consumo dell'olio d'oliva, in base ad una norma simile della CEE contenuta nel regolamento n. 1562/78 è che tale organismo fu ritenuto incostituzionale, per le funzioni ad esso assegnate, dalla Commissione affari costituzionali della Camera e che inoltre venne decisamente bocciato dal Parlamento con la non conversione in legge del decreto-legge che lo istituiva.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se risponde al vero che la suddetta proposta sia stata predisposta e sostenuta da alcune organizzazioni sindacali che intendono avvalersi di questa strana agenzia per fini che nulla hanno a che vedere con l'effettivo efficace controllo da attuarsi nel settore dell'olio d'oliva. (4-04366)

RUBBI, PETRUCCIOLI, TREBBI ALOARDI E CANULLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — in merito alla notizia della prossima visita in Italia del Primo ministro del Sudafrica Pieter Wilhelm Botha —:

quali ragioni abbiano spinto il Governo italiano ad invitare il massimo esponente di un governo razzista che nega ad oltre 22 milioni di africani i più elementari diritti civili e di libertà;

quali siano gli scopi di tale visita se non quelli di ricercare una legittimazione internazionale al sistema *apartheid* che le Nazioni Unite hanno ripetutamente condannato;

come il Governo intenda rappresentare la più ferma condanna più volte espressa unitariamente da tutte le forze antifasciste e dallo stesso Presidente della Repubblica verso l'odioso sistema di discriminazione razziale, vigente in Sudafrica che rappresenta una ingiustizia insopportabile, un pericolo per la stabilità nell'area e un grave ostacolo per gli stessi processi di pace in atto;

quali passi il Governo intenda compiere per ottenere la liberazione di Nelson Mandela e degli altri patrioti africani imprigionati dal Governo di Pretoria;

quali pressioni intenda concretamente esercitare perché sia posta fine alla ingiustizia che rappresenta in quel paese la dittatura su base razziale di una irrisoria minoranza sulla maggioranza dei sudafricani. (4-04367)

ZANFAGNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere le ragioni per le quali il comune di Napoli ha « fermato » un concorso per puericultrici iniziato nel 1979 e terminato nel 1983, la cui graduatoria è stata regolarmente affissa nell'albo pretorio con i nomi delle vincitrici. (4-04368)

ZANFAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali e quanti sono stati, negli ultimi tre anni,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

i finanziamenti ottenuti dal Governo e dalle regioni dalla Comunità economica europea. (4-04369)

ZANFAGNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere qual è, allo stato, l'organico delle guardie forestali e quante solo le unità in servizio presso gli ispettorati delle singole regioni. (4-04370)

SODANO. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere -

considerato che la giunta municipale del comune di Roma ha deciso di istituire ad Ostia nei locali dell'Istituto Vittorio Emanuele III una mensa sociale per i non abbienti, gestita dalla Caritas Diocesana di Roma, con deliberazione n. 2356 del 27 marzo 1984;

preso atto che tale deliberazione è stata adottata con l'ausilio dell'articolo 140 del testo unico 4 febbraio 1915, non consultando la XIII circoscrizione competente per territorio, contravvenendo di fatto lo spirito delle deliberazioni comunali 888/889 del 30 aprile 1981 che attribuiscono alle circoscrizioni del comune di Roma competenze in materia di gestione del patrimonio comunale e dei servizi sociali;

visto che l'ubicazione della mensa sociale nei locali dell'Istituto Vittorio Emanuele III sul lungomare di Ostia, appare in netto contrasto con la vocazione turistica della fascia litoranea e non a caso ha trovato l'opposizione di larghi strati della popolazione e delle associazioni imprenditoriali e commerciali di Ostia -

se non ritengano opportuno intervenire, compatibilmente con le proprie competenze, affinché la Giunta comunale di Roma riveda la propria posizione, prendendo in considerazione ubicazioni alternative, nell'ambito del territorio di Ostia, per l'istituzione della mensa sociale per i non abbienti la cui realizzazione è senza dubbio una iniziativa lodevole. (4-04371)

BELLOCCHIO. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi problemi (della carenza di acqua e di energia elettrica) che interessano la popolazione di Castelvolturmo (e più specificamente quella della destra del fiume Volturmo e di Pescopagano), rinomata località balneare del litorale domitio, la quale durante il periodo estivo fa registrare un incremento della popolazione residente dell'ordine di diverse decine di migliaia.

Per sapere, altresì, quali urgenti provvedimenti intenda adottare per far fronte a tale situazione che, se non risolta tempestivamente, oltre ai contraccolpi negativi che determinerà sull'economia locale, potrà dare luogo, come già verificatosi, a forme di protesta anche esasperate e di cui non è facile prevedere tutte le possibili conseguenze. (4-04372)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che il sottoscritto in data 15 novembre 1983 ha già fatto una interrogazione in merito - se è possibile dare sollecito corso alla pratica di reversibilità di pensione a favore della signora La Rocca Maria, residente a Carapelle, via Grappa n. 9, orfana di La Rocca Giovanni. La pratica fu inviata a Roma, Direzione generale pensioni di guerra, il 20 aprile 1978. L'età avanzata e le precarie condizioni di salute fanno temere che la pratica venga espletata quando l'interessata non potrà più goderne. (4-04373)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è al corrente delle gravi omissioni di alcuni sindaci delle province pugliesi inadempienti sia nella delimitazione degli spazi per l'affissione della propaganda elettorale sia nello stabilire gli accordi per la propaganda elettorale;

2) se non ritenga opportuno intervenire immediatamente onde sollecitare l'adempimento dei doveri inerenti la campagna elettorale. (4-04374)

DEL DONNO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) quale è il giudizio e la posizione del Governo di fronte alle recenti decisioni assunte dalla Corte di Cassazione a sezioni unite che, rovesciando la precedente giurisprudenza, hanno qualificato di natura commerciale l'attività svolta dagli Istituti autonomi per le case popolari e ritenuto assoggettabile ad ILOR il reddito delle abitazioni di edilizia pubblica. Ne consegue che entro il prossimo 31 maggio gli IACP debbono procedere alle dichiarazioni fiscali e versare all'Erario ingenti somme a tale titolo. Il nuovo orientamento giurisprudenziale, oltre a destare non poche perplessità sul piano giuridico, rimette sostanzialmente in discussione natura e funzioni, squisitamente pubblicistiche e sociali, dell'attività degli IACP che, pur nell'attuale momento di attesa dell'annunciata riforma strutturale, si ritenevano viceversa definitivamente acquisite all'ordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;

2) se non debba essere evidenziato il fatto che il patrimonio abitativo pubblico costituisce presupposto e strumento essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali degli IACP, che si concretizzano, come è noto, nella assegnazione di abitazioni in locazione alle famiglie meno abbienti, mentre delle entrate derivanti dalla gestione di tale patrimonio solo una parte, peraltro compensativa delle spese di amministrazione e manutenzione, viene trattenuta dagli Istituti, dovendo l'ecedenza essere versata per legge allo Stato. Ben più gravi sono le conseguenze sul piano economico. Gli IACP versano oggi in notevolissime difficoltà finanziarie; essi presentano, specie quelli operanti nelle aree metropolitane, ove peraltro si concentra la massima parte delle abitazioni pubbliche, bilanci fortemente deficitari e del cui ripianamento intende farsi carico il disegno di legge governativo n. 1215, in discussione alla Camera;

3) se è stato considerato come, in tali condizioni, non sia pensabile far fronte a questa improvvisa elevata spesa.

È urgente e necessario pertanto che siano assunti idonei provvedimenti intesi ad evitare agli IACP questo aggiuntivo ed ingiusto onere, che verrebbe nell'immediato a compromettere ulteriormente o quanto meno a rendere ancor più difficoltosi il funzionamento e l'attività dell'edilizia residenziale pubblica, mentre alla distanza non potrebbe non ripercuotersi, con effetti economici più pesanti, sullo stesso Erario. (4-04375)

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

a) nel 1967 il Ministero dell'agricoltura concesse al Consorzio di bonifica della maremma etrusca di Tarquinia l'esecuzione dei lavori di costruzione di serre per studi e sperimentazioni sugli impianti idroponici, per un importo di lire 157.024.000 che, in seguito all'approvazione di successive perizie e varianti, l'ultima del mese di maggio 1982, ha raggiunto la spesa di lire 361.314.000;

b) a 17 anni dalla prima decisione ministeriale risultano eseguite le opere murarie ma non è stata ancora completata l'installazione delle attrezzature, per cui il centro idroponico, al quale è annesso un terreno di circa due ettari, non è stato ancora attivato con la conseguente vanificazione dell'obiettivo specifico per il quale, a suo tempo, era stato progettato;

c) l'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, chiese al Ministero dell'agricoltura la consegna del suddetto centro per adibirlo, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ad attività di assistenza tecnica e di dimostrazione agraria;

d) recentemente, in seguito all'impegno della regione Lazio a completare ed adattare le strutture del centro in questione, il Ministero dell'agricoltura ha concesso il nulla-osta al trasferimento, trasferimento non ancora effettuato poiché il demanio dello Stato e l'assessorato regiona-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

le al demanio hanno avvocato a sé la competenza per la definizione dell'atto relativo al passaggio del centro dallo Stato alla regione Lazio -

se e quali iniziative intendano assumere per attuare al più presto il trasferimento del centro idroponico alla regione Lazio al fine di rendere produttivo, pur con incredibile ritardo, un investimento

pubblico e di consentire l'uso, del centro, più corretto e più rispondente alle attuali esigenze di ricerca e sperimentazione agraria e di assistenza qualificata ai produttori, anche in considerazione della convenzione esistente tra l'ente di sviluppo agricolo regionale (ERSAL) e la facoltà di agraria dell'Università degli studi della Tuscia. (4-04376)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GORLA, CALAMIDA E POLLICE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — in seguito all'assoggettamento della SpA Gondrand SNT di Milano alla procedura di amministrazione straordinaria, come da decreto ministeriale 8 febbraio 1984;

premessi che:

1) sono stati revocati i licenziamenti in data 3 maggio 1984;

2) in tale data il commissario ha asserito di aver avviato la procedura di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori non immediatamente ricollocabili;

3) a tutt'oggi non risulta emanato alcun decreto in materia —

se il Governo intende provvedere urgentemente alla emanazione di apposito decreto di istituzione della cassa integrazione straordinaria per la SpA Gondrand SNT di Milano e quali provvedimenti intenda prendere per assicurare la corresponsione delle retribuzioni arretrate di competenza INPS, premesso che i lavoratori hanno percepito a tutt'oggi solo le spettanze relative al periodo giugno-dicembre 1983 e sono quindi senza alcuna retribuzione dal gennaio 1984. (3-00975)

RUSSO FRANCO E RONCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Vanni Mulinaris, arrestato il 2 febbraio 1982, accusato di aver svolto azioni a favore delle BR, non ha ancora avuto un processo, in cui potersi difendere dalle accuse;

dopo la concessione degli arresti domiciliari per motivi di salute, è stato di nuovo inviato in carcere a Udine;

ha iniziato uno sciopero della fame, mezzo a cui è ricorso per richiamare l'attenzione sul suo caso:

si è sempre dichiarato innocente — quali iniziative intende adottare per salvaguardare l'integrità fisica di Mulinaris e per risolvere la questione della lunghezza della carcerazione preventiva, che lede diritti primari della persona. (3-00976)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione di guerra del signor Scattaglia Michele, nato ad Adelfia il 5 novembre 1925, ivi residente in viale Marconi n. 14. Il ricorso porta il n. 57404/RINE elenco n. 25384. (3-00978)

CAPRILI, GUALANDI, BONCOMPAGNI E TORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

la relazione che la Corte dei conti ha rimesso al Parlamento sui rendiconti del CONI per gli esercizi 1978-1982 indica una serie di rilievi critici alla gestione del CONI e in particolare all'attività di vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo —:

come e attraverso quali strumenti il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia svolto le funzioni di vigilanza assegnate e dalla legge costitutiva del CONI e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, dove si dettano le norme di attuazione della richiamata legge istitutiva;

se, quali e quante collaborazioni esterne siano state attivate dal CONI negli anni dal 1978 al 1982 e se esistevano per queste collaborazioni le caratteristiche di eccezionalità e necessità;

se, quali e quanti alloggi di servizio siano stati concessi in comodato o in locazione a dirigenti del CONI, con quali criteri e con quale canone;

in quali tempi si ritenga di dover indicare al CONI la necessità di andare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

ad un riaccertamento scrupoloso e dettagliato delle partite iscritte nei residui attivi e nei residui passivi, tenendo conto di quanto scritto nella già citata relazione della Corte dei conti e cioè che la consistente entità dei residui attivi e passivi finisce « con il condizionare in più o meno larga misura il perseguimento delle finalità istituzionali ». (3-00979)

FERRARI GIORGIO E SERRENTINO.
— Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso:

che in questi giorni si è verificata una spinta speculativa in Borsa sul titolo Centrale Finanziaria a seguito delle notizie che un *pool* di banche costituito dalle banche popolari e dalle Casse di risparmio del Veneto hanno presentato una offerta al Nuovo Banco Ambrosiano per l'acquisto del pacchetto azionario di controllo;

che tale situazione si è creata a seguito del più volte espresso divieto da parte della Banca d'Italia al Nuovo Banco Ambrosiano di detenere attraverso una finanziaria quale la società Centrale il controllo di altre banche, quali il Credito Varesino, oggi venduto, e la Banca Cattolica del Veneto;

che il prezzo offerto sarebbe 6.000 lire per azione, contro le 1.800 della quotazione normale di base (già sbalzata oggi a lire 2.500 per azione) -:

a) come possa essere consentito alle Banche popolari e alle Casse di Risparmio del Veneto acquisire una partecipazione indiretta in altre banche, quando un ana-

logo comportamento è vietato al Nuovo Banco Ambrosiano;

b) quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che le Banche popolari e le Casse di Risparmio del Veneto che già controllano oltre il 50 per cento del mercato finanziario della regione, acquisiscano seppur indirettamente il controllo della Banca Cattolica che controlla un ulteriore 20 per cento del mercato finanziario, costituendo così di fatto un monopolio in assoluto e facendo venire meno nella quasi totalità dei comuni del Veneto la concorrenza fra i vari istituti bancari;

c) se non ritenga utile che nel mercato finanziario della regione Veneto già controllato per circa l'80 per cento da istituti bancari pubblici o di interesse nazionale o di banche popolari permanga la presenza di un istituto bancario a controllo privato e venga pertanto a tal fine e primariamente offerto agli attuali azionisti della Banca Cattolica di rendersi essi stessi acquirenti in tutto o in parte delle azioni di detta banca possedute dalla Centrale finanziaria;

d) se non ritenga opportuno, pur nella libertà di mercato, di prendere iniziative atte a controllare il vero valore delle azioni della Centrale finanziaria, al fine di bloccare una manovra di borsa che da un lato può rappresentare il pericolo di un aggio di borsa e dall'altro la soddisfazione di una ambizione di acquisizione di predominio di piazza, che nulla ha a che vedere con la più volte proclamata necessità in sede politica, di istituto di vigilanza e comunitaria di incrementare il pluralismo e la libera concorrenza dei mercati finanziari. (3-00980)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:

sulla stampa è stata diffusa la notizia che un gruppo di 36 magistrati è intervenuto presso le autorità dello Stato (ministri, capo di polizia, CSM, eccetera) per consigliare la linea da seguire nella lotta al terrorismo, assumendo così un ruolo di gruppo di pressione per condizionare la politica dello Stato, che non può che essere discussa e decisa nelle sedi appropriate;

questo intervento è l'ultimo perverso frutto del ruolo di supplenza svolto dalla Magistratura, a cui si sono addossati compiti propri delle istituzioni rappresentative e del Governo, incapaci di indicare una via politica per superare l'emergenza;

i « consigli » dei magistrati, se il contenuto del documento dei 36 corrisponde a quanto pubblicato dal *Manifesto*, si pongono in forte antagonismo con decisioni parlamentari; infatti i magistrati si

schierano contro il progetto di legge sulla carcerazione preventiva votato dalla Camera e, sulla base di valutazioni approssimative e arbitrarie, spingono verso una linea politica di continuità dell'emergenza e delle leggi eccezionali -;

quali iniziative intenda prendere il Ministro per impedire la nascita di gruppi di pressione tra i magistrati che incrinano l'imparzialità a cui è chiamata la magistratura per dovere morale e per dettato costituzionale;

se il Governo condivida l'opinione che il disegno di legge sulla carcerazione preventiva, sia bloccato dalle pressioni dei 36 magistrati;

quale giudizio dà: a) sulla questione della dissociazione che ha aperto breccie, minato e indebolito i gruppi armati, e b) sulle lotte portate avanti nelle carceri e fuori, per costruire una soluzione politica all'emergenza;

quali iniziative intende assumere per superare le leggi eccezionali e l'emergenza, e per giungere ad un nuovo rapporto tra la generazione degli anni '70 e le istituzioni, da cui può nascere una vivificazione della democrazia nel nostro paese.

(2-00347) « RUSSO FRANCO, GORLA, RONCHI ».

MOZIONE

La Camera,

premessi che l'economia mondiale si trova in una fase di intensa ristrutturazione degli apparati produttivi;

considerato che detta ristrutturazione investe lo stesso modo di essere dell'industria;

preso atto che le nuove tecnologie stanno modificando radicalmente l'industria tradizionale dei beni di investimento e di consumo e che i servizi sofisticati dell'informatica, della telematica, della bio-tecnologia costituiscono ormai l'asse portante di una nuova rivoluzione industriale;

ritenuto che lo sviluppo di questi settori strategici negli Stati Uniti e nel Giappone rischia di emarginare l'intera Europa, ponendola in uno stato di suditanza economica e quindi politica forse più grave di quella susseguente al trattato di Yalta;

rilevato che l'economia italiana, nell'ambito più vasto dell'economia europea, soffre di una particolare specificità dovuta al persistere del dualismo economico-sociale fra le aree forti del centro-nord e quelle deboli del Mezzogiorno;

constatato che fino ad oggi l'Italia non si è dotata di strumenti coerenti di politica industriale, ma ha attivato iniziative sorrette da logiche congiunturali, che si sono sostanziate nel solito incentivo finanziario disseminato;

preso atto del totale fallimento dell'unico tentativo di politica industriale strutturale, deliberato con grande enfasi dai Governi di compromesso nazionale e sostanziatosi nella nota legge n. 675 del 1977 incentrata sulla politica dei settori;

tenuto, altresì, conto che fino ad oggi la politica governativa non è stata in grado di porre in essere una strategia di risanamento del settore delle partecipazioni statali;

impegna il Governo:

a) ad attivare una politica della domanda pubblica orientata verso i settori e le produzioni ad alto contenuto tecnologico;

b) a concentrare le risorse finanziarie nel sostegno della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento delle tecnologie;

c) a concertare con le partecipazioni statali e con l'industria privata una politica degli investimenti ad alta tecnologia nelle aree del Mezzogiorno al fine di allargare la capacità competitiva dell'industria nazionale;

d) ad attivare una politica industriale per fattori orizzontali in grado di creare premesse uniformi per lo sviluppo dell'apparato produttivo;

e) ad abbandonare la logica dei bacini di crisi, destinata soltanto a scatenare lotte di potere, per puntare su una politica diversificata per grandi aree territoriali, che risolva in questo contesto anche i problemi dei punti di crisi;

f) a porre in essere una politica industriale coordinata con la programmazione a livello europeo dei settori strategici e tecnologici;

g) a svolgere nelle competenti sedi comunitarie un'azione di stimolo affinché possa attivarsi una politica industriale a livello europeo al fine di trasformare il vecchio continente da « Europa dei mercanti » in « Europa dei produttori ».

(1-00071) « MENNITI, PAZZAGLIA, ZANFAGNA, VALENSISE, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, MARTINAT, MANNA, RAUTI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1984

I testi dei seguenti documenti di sindacato ispettivo saranno pubblicati, per motivi tecnici, nel *Resoconto Sommario* della seduta del 30 maggio 1984.

- 1) Interrogazioni a risposta in Commissione: nn. 5-00885 Codrignani, 5-00886 Ferrari Marte, 5-00887, Astone, 5-00888 Triva.
- 2) Interrogazioni a risposta scritta: nn. 4-04357 Ferrari Marte, 4-04358 Rauti, 4-04359 Perrone, 4-04360 Nebbia, 4-04361 Calamida.
- 3) Interrogazione a risposta orale: n. 3-00977 Crucianelli.
- 4) Interpellanza: n. 2-00348 Codrignani.
- 5) Mozione: n. 1-00070 Di Re.